



Il modello di organizzazione, gestione e controllo

ex D.Lgs. N. 231/2001

di

RWE RENEWABLES ITALIA S.r.l

Revisione	Data	Descrizione	Redatto da	Revisionato da	Approvato da
0	22/10/2010	Adozione	Bonetti P.	OdV	CdA
1	25/01/2013	Aggiornamento	Bonetti P.	OdV	CdA
2	20/05/2014	Consolidamento	Bonetti P.	OdV	CdA
3	19/05/2015	Aggiornamento	Bonetti P.	OdV	CdA
4	22/11/2016	Aggiornamento	Avv. Davoli	Bonetti P. – OdV	CdA
5	21/12/2018	Aggiornamento	D. Corso – L. Boellis	OdV	CdA
6	26/09/2019	Aggiornamento	Avv. L. Davoli	OdV	CdA
7	1/02/2021	Aggiornamento a seguito di modifiche societarie e normative	Avv. L. Davoli	OdV	CdA
8	10/11/2023	Aggiornamento a seguito di modifiche societarie e normative	Avv. L. Davoli	OdV	CdA
9	11/12/2023	Aggiornamento per adeguamento nuova disciplina Whistleblowing	Avv. L. Davoli	OdV	CdA
10	16/02/2026	Aggiornamento punto di contatto procedura Whistleblowing	Compliance	OdV	CdA

This document is the property of RWE Renewables Italia S.r.l. It must not be stored, reproduced or disclosed to others without written authorization of the Company.

Questo documento è proprietà di RWE Renewables Italia S.r.l. Non potrà essere copiato, riprodotto o diffuso a terzi senza la sua autorizzazione.

Sommario

PARTE GENERALE	5
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	6
1.1 L'introduzione della c.d. responsabilità amministrativa da reato.....	6
1.2 I presupposti applicativi.....	6
1.3 L'elenco dei reati.....	7
1.4 Le sanzioni previste dal Decreto	7
1.5 Presupposti e finalità dell'adozione e dell'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e.....	10
1.6 Delitti tentati.....	10
1.7 Reati commessi all'estero.....	11
2. LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	12
2.1 Evoluzione giurisprudenziale.....	12
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI RWE RENEWABLES ITALIA SRL	14
3.1 RWE Renewables Italia Srl e la sua organizzazione.....	14
3.2 La Governance di RWERI.....	15
3.3 L'organigramma di RWERI	17
3.4 Gli strumenti di Governo di RWERI.....	17
4. OBIETTIVI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI RWERI	18
4.1 Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale.....	18
4.2 La metodologia di Risk Assessment.....	19
4.3 I Destinatari del Modello.....	20
5. IL CODICE ETICO	21
6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	21
6.1 Nomina e requisiti dei membri dell'Organismo di Vigilanza.....	21
6.2 Funzioni e poteri.....	22
6.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Societari.....	23
6.4 Obbligo di informazione nei confronti dell'OdV: flussi informativi e Whistleblowing.....	24
6.5 Raccolta, conservazione e archiviazione delle informazioni.....	27
6.6 Statuto e Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.....	27
6.7 Formazione e diffusione del Modello Organizzativo	27
6.8 Informativa a Collaboratori Esterni e Partner.....	28
7. IL SISTEMA DISCIPLINARE.....	28
7.1 Misure nei confronti dei Dipendenti.....	28
7.2 Misure nei confronti degli Amministratori	28
7.3 Misure nei confronti di soggetti esterni: collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi	29
7.4 Sistema Disciplinare	29
PARTI SPECIALI	30

INDICE DELLE PARTI SPECIALI SUDDIVISE IN FASCICOLI E DEGLI ALLEGATI AL MODELLO ORGANIZZATIVO DA CONSIDERARSI PARTI INTEGRANTI DEL MODELLO DI RWE RENEWABLES ITALIA SRL

Parte Speciale 1 : I REATI CONTRO LA PA

Parte speciale 2: I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITA' DI

Revisione 10

PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO

Parte Speciale 3 : I REATI SOCIETARI

Parte Speciale 4 : I REATI IN MATERIA DI SICUREZZA

Parte Speciale 5 : I REATI AMBIENTALI

Parte Speciale 6 : I REATI INFORMATICI E IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Parte Speciale 7 : IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI PROVENIENTI DA PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE ED I DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

Parte Speciale 8 : I REATI DI MARKET ABUSE

Parte Speciale 9 : I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Parte Speciale 10: IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Parte Speciale 11 : I REATI TRIBUTARI

Parte Speciale 12 : GLI ALTRI REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI EX D.LGS. 231/01

ALLEGATI

Allegato 1: Codice Etico

Allegato 2: Statuto dell'Organismo di Vigilanza

Allegato 3: Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Allegato 4: Sistema Disciplinare

Allegato 5: Elenco dei reati presupposto rilevanti ex D.Lgs. 231/01

Allegato 6: Organigramma societario

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 L'introduzione della c.d. responsabilità amministrativa da reato

L'adozione del D. Lgs. 231/01 rappresenta l'epilogo di un lungo cammino, svoltosi soprattutto a livello internazionale, volto a contrastare il fenomeno della criminalità d'impresa attraverso il superamento del consolidato principio *societas delinquere non potest*.

Il D. Lgs. 231/01 per la prima volta nell'ordinamento giuridico nazionale introduce una peculiare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere afflittivo-penale, a carico di società, associazioni ed enti in genere per particolari reati commessi nel loro interesse o vantaggio da una persona fisica che ricopra al loro interno una posizione apicale o subordinata.

La responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/01 delle società è autonoma rispetto a quella prevista per la persona fisica autore del reato e tale ampliamento mira a coinvolgere nella punizione di determinati reati anche il patrimonio della società ed in ultima analisi gli interessi dei soci che, fino a questo momento, non subivano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi dai propri dipendenti o amministratori, nell'interesse o a vantaggio della propria società.

Il D.lgs. 231/01 tuttavia prevede la possibilità per la società di non incorrere in alcuna responsabilità penale-amministrativa se la società adotta un Modello Organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati e nomina un Organismo di Vigilanza autonomo con il compito di verificarne la concreta attuazione all'interno della realtà societaria.

In tal senso il Modello Organizzativo e l'attività di prevenzione costituiscono l'effettiva essenza del D. Lgs. 231/01 e si inseriscono in un quadro di politica generale a tutela delle regole del mercato e della crescita economica.

1.2 I presupposti applicativi.

Per l'insorgere della responsabilità penale dell'azienda occorre che sussista il concorso di una serie di elementi previsti dal Decreto.

Più precisamente si può parlare di responsabilità penale della società qualora:

1) la società rientri nel novero degli enti rispetto ai quali il Decreto trova applicazione;

In questo caso va innanzitutto precisato che il Decreto si applica ad ogni società o associazione, anche priva di personalità giuridica, nonché a qualunque altro ente dotato di personalità giuridica (qui di seguito, per brevità, l'Ente), fatta eccezione per lo Stato e gli enti svolgenti funzioni costituzionali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici.

2) sia stato commesso uno dei reati presupposto previsti tra quelli elencati dallo stesso Decreto o da

provvedimenti legislativi che richiamano la responsabilità prevista dal Decreto;

- 3) il reato sia stato commesso da un soggetto investito di funzioni apicali o subordinate all'interno dell'azienda;

A tal proposito l'art. 5 del D. Lgs. 231/01 definisce soggetto apicale colui che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché colui che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso; mentre soggetto subordinato colui che è sottoposto alla direzione o vigilanza di un soggetto apicale.

- 4) il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società.

Con un'interpretazione accolta dalla giurisprudenza, per interesse si intende la finalità soggettiva della condotta, da valutare ex ante, mentre il vantaggio è inteso quale dato oggettivo conseguente alla condotta, da verificare ex post.

Rimane pertanto esclusa qualsiasi responsabilità in capo all'ente qualora il reato sia stato commesso nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

1.3 L'elenco dei reati

La tipologia dei reati presupposto che comportano la responsabilità della società è in continua evoluzione. Per l'elenco aggiornato dei reati ad oggi previsti dal Decreto si rinvia all'Allegato 5 del presente Modello.

1.4 Le sanzioni previste dal Decreto

L'art. 9 del D. Lgs. 231/01 prevede diverse tipologie di sanzioni a carico dell'Ente e più precisamente:

- 1) la sanzione pecuniaria;
- 2) le sanzioni interdittive;
- 3) la pubblicazione della sentenza di condanna;
- 4) la confisca.

Le sanzioni predette vengono applicate previo accertamento della responsabilità, al termine di un vero e proprio processo penale a carico dell'azienda secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 231/01 e dal codice di procedura penale.

Tuttavia le misure interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benché mai congiuntamente tra loro, su richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero, quando ricorrono

entrambe le seguenti condizioni:

- sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente a norma del Decreto;
- vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Nel disporre le misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, della necessaria proporzione tra l'entità del fatto e della sanzione che si ritiene possa essere applicata all'Ente in via definitiva.

1) La sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro nella misura determinata in concreto da parte del Giudice mediante un sistema di valutazione bifasico (c.d. sistema "per quote"). La sanzione viene irrogata in un numero non inferiore a cento e non superiore a mille quote ed il valore di ogni quota varia fra un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 1.549,00.

2) Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive consistono:

- a) nella interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, e si applicano, anche congiuntamente tra loro, esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'azienda ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da un Soggetto Apicale ovvero da un Soggetto Subordinato quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

- in caso di reiterazione degli illeciti.

Quand'anche sussistano una o entrambe le precedenti condizioni, le sanzioni interdittive non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'azienda non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

oppure

- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

oppure

- prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono tutte le seguenti condizioni (qui di seguito, Condizioni ostative all'applicazione di una sanzione interdittiva):

- l'azienda ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'azienda ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello;
- l'azienda ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

3) La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest'ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura della Cancelleria del Giudice, a spese dell'Azienda, in uno o più giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'Azienda ha la sede principale.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Azienda viene applicata una sanzione interdittiva.

4) La confisca

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Appare opportuno evidenziare, infine, che l'Autorità Giudiziaria può, inoltre, a mente del Decreto, disporre:

- a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- b) il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che *manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato* (art. 54).

1.5 Presupposti e finalità dell'adozione e dell'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Decreto prevede, agli artt. 6 e 7, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente.

A mente dell'art. 6, comma I, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano addebitati a soggetti in posizione apicale, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- a) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo (di seguito, per brevità, anche solo 'Modello') idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e ne curi l'aggiornamento (di seguito, anche 'Organismo di Vigilanza' o 'OdV' o anche solo 'Organismo');
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Nel caso dei soggetti in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello importa che l'Ente sarà chiamato a rispondere nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi I e II dell'art. 7).

A mente dell'art. 6, comma II bis, del Decreto, il Modello prevede, ai sensi del D. Lgs. 24/2023 attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma II, lett. e) D. Lgs. 231/2001.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che informa l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

1.6 Delitti tentati.

Nell'ipotesi del tentativo di commissione dei delitti previsti dal D.Lgs. 231/01, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive vengono ridotte da un terzo alla metà.

Viene inoltre esclusa l'irrogazione di sanzioni qualora l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1.7 Reati commessi all'estero.

Secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso d.lgs. 231/2001 - commessi all'estero.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso).

Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-octies del d.lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del d.lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;

- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Confindustria ha da tempo elaborato linee guida per la applicazione del D.Lgs. 231/01.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo individuate da CONFINDUSTRIA come atto a prevenire ragionevolmente la commissione dei reati previsti dal Decreto sono:

- Codice Etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali e informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo di gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere uniformate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (ad esempio, nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità d'azione;
 - obblighi di informazione dell'organismo di vigilanza.

A questo proposito occorre tuttavia precisare che la redazione del Modello Organizzativo deve essere un vero e proprio "abito su misura" – questa è l'immagine utilizzata dalla dottrina - creato ad hoc per l'azienda del Modello e pertanto non vi possono essere linee guida esaustive delle diverse necessità delle singole aziende.

2.1 Evoluzione giurisprudenziale.

Ai fini della redazione del Modello si è tenuto in considerazione anche i primi orientamenti

giurisprudenziali che si sono formati in materia.

Nella varietà delle decisioni emergono alcuni riferimenti costanti al fine di verificare l' idoneità del Modello adottato, quali il riferimento alle condotte criminose per cui si procede, alla struttura organizzativa, alle dimensioni, al tipo di attività ed alla storia anche giudiziaria della società coinvolta nel procedimento.

In tal senso ci appare utile riportare le dieci regole che per il GIP del Tribunale di Milano sono alla base della valutazione del Modello Organizzativo:

- 1) Il Modello deve essere adottato partendo da una mappatura dei rischi di reato specifica ed esaustiva e non meramente descrittiva o ripetitiva del dettato normativo.
- 2) Il Modello deve prevedere che i componenti dell'Organo di Vigilanza posseggano capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale.
- 3) Il Modello deve prevedere quale causa di ineleggibilità a componente dell'Organo di Vigilanza la sentenza di condanna (o di patteggiamento) non irrevocabile.
- 4) Il Modello deve differenziare tra formazione rivolta ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all'organo di vigilanza ed ai preposti al controllo interno.
- 5) Il Modello deve prevedere il contenuto dei corsi di formazione, la loro frequenza, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi.
- 6) Il Modello deve prevedere espressamente la comminazione di sanzioni disciplinari nei confronti degli amministratori, direttori generali e compliance officers che per negligenza ovvero imperizia non abbiano saputo individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati.
- 7) Il Modello deve prevedere sistematiche procedure di ricerca ed identificazione dei rischi quando sussistano circostanze particolari (es. emersione di precedenti violazioni, elevato turn-over del personale).
- 8) Il Modello deve prevedere controlli di routine e controlli a sorpresa – comunque periodici – nei confronti delle attività aziendali sensibili.
- 9) Il Modello deve prevedere e disciplinare un obbligo per i dipendenti, i direttori, gli amministratori della società di riferire all'organismo di vigilanza notizie rilevanti e relative alla vita dell'azienda, a violazioni del modello o alla consumazione di reati. In particolare deve fornire concrete indicazioni sulle modalità attraverso le quali coloro che vengano a conoscenza

di comportamenti illeciti possano riferire all'organo di vigilanza.

10) Il Modello deve contenere protocolli e procedure specifici e concreti.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI RWE RENEWABLES ITALIA SRL

3.1 RWE Renewables Italia Srl e la sua organizzazione

RWE Renewables Italia Srl appartiene al Gruppo RWE AG ("**Gruppo RWE**"), attore leader nel campo delle energie rinnovabili.

Dal 08/10/2019 RWE Renewables Italia Srl (di seguito anche solo "RWERI") ha quale socio unico RWE Renewables International Participations B.V.

La Società opera quindi in conformità alle policies del Gruppo RWE, personalizzate in conformità alla normativa italiana ove necessario, e svolge come attività prevalente "la produzione di energia elettrica" grazie alla gestione di impianti eolici.

In particolare, la Società ha come oggetto sociale la seguente attività: *"a) la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate allo scopo della cessione a terzi utilizzatori. A tale fine potrà dotarsi di impianti di produzione e trasporto di energia e/o calore necessari al raggiungimento dello scopo sociale, sia mediante realizzo in proprio degli stessi, sia acquisendone la proprietà, sia assumendo in gestione gli impianti di proprietà dei soci o di terzi; b) l'attività di consulenza e di assistenza tecnica, di promozione, di studio e di esecuzione diretta e indiretta di impianti industriali, nonché avvalendosi di professionisti iscritti agli albi previsti dalla legge, la progettazione di opere di ingegneria civile, di sistemazione fondiaria e delle attività ed opere ausiliarie delle precedenti; nonché l'esecuzione di studi di fattibilità, di ricerche e consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica e studi di impatti ambientali. La società potrà svolgere ogni attività direttamente o indirettamente connessa e/o funzionale e/o complementari a quelle sopra indicate (omissis)".*

Per il dettaglio dell'oggetto sociale si rinvia allo Statuto da intendersi qui integralmente richiamato.

Dal punto di vista organizzativo, alla luce dell'appartenenza al Gruppo RWE, molte attività vengono gestite tramite la stipulazione di appositi contratti di servizi infra-gruppo (c.d. SLA).

In merito, si precisa che la società ha aderito al Multilateral Service Level Agreement, un contratto infragruppo concernente le funzioni di business e di management support, stipulato a livello della divisione Renewables del Gruppo RWE, nell'ambito dell'implementazione del nuovo modello di business concepito dal Gruppo RWE, con lo scopo di fornire un quadro contrattuale sottostante quale base legale generale per la fornitura e il rispettivo addebito dei servizi business e management support forniti

infragruppo.

Tra le novità organizzative, si annovera inoltre che dal 2022, le funzioni business e di management support all'interno della divisione Renewables del Gruppo RWE sono state internamente suddivise in "Onshore Business" e "Offshore Business": per l'effetto, a oggi i servizi "Onshore Business" fanno capo alla società RWE Renewables Europe & Australia GmbH, mentre i servizi "Offshore Business" fanno a capo alla società RWE Offshore Wind GmbH. Nonostante tale riorganizzazione delle funzioni business e di management support a livello di Gruppo, i servizi infragruppo continuano a essere prestati sulla base del citato Multilateral Service Level Agreement, opportunamente emendato.

Resta inteso che i citati rapporti di service trovano regolare formalizzazione in contratti di servizi infragruppo che assicurano trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi, determinati sulla base dei prezzi di mercato.

3.2 La Governance di RWERI.

RWERI è sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

Il sistema di *corporate governance* di RWERI è così articolato:

- Socio Unico:

Il Socio Unico RWE Renewables International Participations B.V. è competente a decidere sulle materie allo stesso riservate dalla legge e dallo Statuto della Società.

- Consiglio di Amministrazione

Attualmente la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da quattro membri, tra cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria, senza limite alcuno, salvo quanto disposto inderogabilmente dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o più amministratori delegati, nonché ad un comitato esecutivo ed ha facoltà di nominare un segretario anche non avente qualità di amministratore.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì facoltà di nominare direttori generali e procuratori speciali, e delegare ad essi i poteri che ritenga opportuni per il compimento di specifici atti e categorie di atti.

Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, nonché tutti i consiglieri, sono muniti della legale rappresentanza della Società, nei limiti dei poteri loro conferiti per la durata della carica.

Per il dettaglio circa i poteri e le responsabilità conferiti a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, si rinvia alla Visura Camerale e ai verbali del Consiglio di Amministrazione ivi *Revisione 10*

richiamati.

- Collegio Sindacale

La Società ha nominato un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti. Al Collegio Sindacale spetta il controllo sulla gestione sociale.

- Società di Revisione

La Società ha affidato ad un Società di Revisione, iscritta all'albo speciale, l'incarico del controllo contabile dei conti della Società.

A ciò si aggiunga che:

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è stato espressamente individuato quale Datore di Lavoro ai sensi del TU 81/08;

- sono stati individuati come Procuratori Speciali, in ambito sicurezza e ambiente:

- La Responsabile dello sviluppo di progetti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile della società, cui sono state conferite, in qualità di dirigente delegato dal datore di lavoro ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 e 17 D. Lgs. 81/2008, le funzioni, le facoltà, i poteri, gli obblighi ed i compiti che il d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 assegna al datore di lavoro in materia di prevenzione infortuni, gestione dell'igiene e sicurezza nel luogo di lavoro e tutela dell'ambiente, in relazione e limitatamente alle attività inerenti allo sviluppo di progetti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- Il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti, cui sono state conferite, in qualità di dirigente delegato dal datore di lavoro ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 e 17 D. Lgs. 81/2008, le funzioni, le facoltà, i poteri, gli obblighi ed i compiti che il d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 assegna al datore di lavoro in materia di prevenzione infortuni, gestione dell'igiene e sicurezza nel luogo di lavoro e tutela dell'ambiente, in relazione e limitatamente alle attività inerenti all'esercizio e la manutenzione degli impianti.
- Il Responsabile per le attività preliminari e connesse alla costruzione degli impianti, cui sono state conferite, in qualità di dirigente delegato dal datore di lavoro ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 e 17 D. Lgs. 81/2008, le funzioni, le facoltà, i poteri, gli obblighi ed i compiti che il d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 assegna al datore di lavoro in materia di prevenzione infortuni, gestione dell'igiene e sicurezza nel luogo di lavoro e tutela dell'ambiente, in relazione e limitatamente alle

attività preliminari e connesse alla costruzione degli impianti.

Il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti, inoltre, ha a sua volta delegato a un procuratore speciale ai sensi dell'art. 16 comma 3 bis D. Lgs. 81/2008 obblighi e funzioni in materia di normativa per la prevenzione infortuni, gestione dell'igiene e sicurezza nel luogo di lavoro e tutela dell'ambiente.

Tramite procura speciale notarile, sono inoltre stati individuati numerosi procuratori speciali dotati di poteri, a firma congiunta e senza limite di valore, nell'ambito delle attività di sviluppo di progetti per la costruzione e l'esercizio di impianti alimentati da fonte rinnovabile pianificate dalla Società.

Per il dettaglio circa i poteri e le responsabilità conferiti a ciascun procuratore speciale, si rinvia alla Visura Camerale e alla procura speciale notarile ivi richiamata.

3.3 L'organigramma di RWERI

Per l'organigramma aggiornato si rinvia a quanto indicato nell'Allegato 6 del presente Modello Organizzativo.

3.4 Gli strumenti di Governo di RWERI

La Società si è dotata quindi di un insieme di strumenti di governo dell'organizzazione che garantiscono il funzionamento della Società quali:

- **Statuto** – che, conformemente a quanto previsto dalla legge, contempla diverse previsioni relative al governo della società ed al corretto svolgimento delle sue funzioni.
- **Multilateral Service Level Agreement** – che regola formalmente le prestazioni di servizi resi tra le società del Gruppo RWE, assicurando trasparenza in merito alle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi.
- **Sistema di deleghe e procure** - che individua, mediante l'assegnazione di deleghe e procure, specifici poteri per rappresentare o impegnare la Società.

L'esercizio dei poteri conferiti con Procure è normato garantendo il c.d. "Principio dei Quattro Occhi".

Gli atti di delega o conferimento di poteri di firma forniscono, quindi, le seguenti indicazioni:

- soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- soggetto delegato;
- i poteri di firma;
- oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega/procura viene conferita le tipologie di atti e di attività;

~~- il limite di valore entro cui il procuratore è legittimato ad esercitare il potere conferitegli. Tale~~
Revisione 10

limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell'ambito dell'organizzazione aziendale;

- durata della delega.
- **Procedure interne e sistemi informatici** – che regolamentano lo svolgimento delle attività e dei processi più rilevanti che vengono svolte dalla Società.
- **Comunicazioni Organizzative** – che definiscono le principali responsabilità e compiti delle diverse direzioni.

In questo contesto, pertanto, la Società assicura il rispetto dei seguenti principi:

- favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni;
- adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia tracciata, verificabile, documentata, coerente, congrua;
- prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle azioni effettuate.

Le procedure vengono raccolte e poste a disposizione di tutti i soggetti aziendali a mezzo della pubblicazione sulla intranet aziendale e presso la sede della Società.

4. OBIETTIVI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI RWERI

Il Modello si pone come obiettivo principale la Prevenzione del rischio reati all'interno dell'azienda, attraverso un sistema strutturato e organico di formazione, di procedure e di controlli, finalizzato inoltre ad una costante crescita culturale.

Il Modello evidenzia tutte le tipologie di reato che comportano la responsabilità penale dell'azienda, ma affronta soprattutto e in modo specifico i reati legati alle attività che il Risk assessment ha permesso di individuare quali effettivamente esposte al rischio di reato ("attività sensibili").

Il Modello Organizzativo della Società, quale sistema aperto e dinamico, quale *abito su misura*, personalizzato e da adeguare costantemente alla realtà aziendale, volto a prevenire la commissione di reati, costituisce ulteriore salto di qualità per un'azienda attenta alla crescita della propria immagine e della propria imprenditorialità.

4.1 Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale.

Il Modello Organizzativo è suddiviso nelle seguenti parti:

- Parte Generale, che contiene i punti cardine del D. Lgs. 231/01 e fa riferimento all'organizzazione aziendale;
- Parte Speciale, il cui contenuto è costituito dalle diverse tipologie di reato previste dal Decreto e

dalla previsione dei principi comportamentali e delle misure preventive adottate.

Il presente Modello è costituito dalla Parte Generale e da tante Parti Speciali quanti sono i reati risultanti maggiormente rilevanti per la Società a seguito del Risk Assessment, oltre agli Allegati 1 (Codice Etico), 2 (Statuto dell'OdV), 3 (Regolamento dell'OdV), 4 (Sistema Disciplinare), 5 (Elenco reati presupposto) e 6 (Organigramma) che sono parte integrante del Modello Organizzativo.

Più precisamente il Modello Organizzativo:

- prevede specifici protocolli comportamentali per prevenire i reati che potrebbero derivare dal cattivo ed errato svolgimento delle attività aziendali, attraverso il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- attribuisce all'Organismo di Vigilanza specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, attraverso la verifica continua dei comportamenti aziendali, nonché di adeguamento costante del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico in base alle esigenze che emergono da provvedimenti legislativi o dall'evoluzione aziendale;
- riconosce all'Organismo di Vigilanza un ruolo strategico ed operativo essenziale per la prevenzione dei reati e in tal senso ne fissa le caratteristiche e i principi operativi tramite un Regolamento, qui allegato;
- riconosce la necessità di una costante formazione e crescita culturale attraverso specifica attività dei vertici aziendali e dell'Organismo di Vigilanza;
- prevede, nel rispetto della legge, un adeguato sistema disciplinare per apicali e subordinati, che costituisca un ulteriore tassello di un efficace sistema di prevenzione, sanzionando i comportamenti difformi dai principi e dai protocolli previsti, finalizzato non alla punizione, ma bensì alla responsabilizzazione;
- statuisce la necessità di essere rispettato dai terzi collaboratori dell'azienda attraverso clausole contrattuali che stabiliscano responsabilità in caso di mancata osservanza dei principi o dei protocolli previsti, con conseguenze di natura contrattuale.
- prevede, ai sensi del D. Lgs. 24/2023, dei canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Come sancito dal Decreto, il Modello è "atto di emanazione dell'organo dirigente". Di conseguenza, le successive modifiche nonché le eventuali integrazioni sostanziali sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

4.2 La metodologia di Risk Assessment.

La redazione del risk assessment e la conseguente valutazione del rischio reato all'interno della società, rappresenta il punto di partenza per la redazione del Modello Organizzativo.

Al fine di creare un Modello personalizzato, un vero "*abito su misura*", occorre conoscere in modo

efficace la realtà aziendale per capire quali siano le attività più sensibili dal punto di vista del rischio reato, evitando di predisporre mappature meramente compilative e asettiche, sprovviste di qualsiasi valutazione sull'intensità del rischio reato e sul suo grado di avveramento all'interno della società.

Da ciò deriva la necessità di un flusso informativo multidimensionale che si risolva sia nell'analisi dell'apparato documentale societario, sia nell'analisi delle funzioni e delle attività aziendali, attraverso l'attuazione di colloqui e interviste ai diversi responsabili.

Si ritiene infatti che ignorare che l'apparato documentale non sempre rappresenta la quotidianità e la dinamicità della vita aziendale e che spesso questa è rappresentata in modo efficace anche, o soprattutto, dai racconti di chi ne è interprete, può significare non cogliere aspetti essenziali per la costruzione di un Modello concreto ed efficace.

In merito al risk assessment, si ritiene opportuno precisare che il livello di rischio indicato è un livello di rischio potenziale che ha lo scopo di orientare l'azienda verso un Modello Organizzativo e Gestionale che prescindano parzialmente dalla sua virtuosità e dai presidi già adottati, in un'ottica di approccio preventivo.

Il risk assessment, infatti, è un'analisi che non deve semplicemente verificare uno stato di fatto, ma deve già orientare l'azienda verso un Modello Organizzativo che prescindano parzialmente dalla virtuosità dell'azienda. Tale virtuosità è rilevante ai fini della valutazione dei protocolli da adottare, rispetto alle modalità operative già esistenti (gap analysis), ma non deve condizionare la valutazione della probabilità di rischio dei reati.

Nelle parti speciali del Modello Organizzativo vengono altresì indicati i presidi adottati dall'azienda per raggiungere un livello di "rischio accettabile" così come definito anche dalle Linee di Confindustria aggiornate a giugno 2021.

Allo stesso modo, è compito dell'Organismo di Vigilanza adeguare in maniera dinamica il Modello effettuando un risk assessment costante anche sulla base di interviste, confronti e verifiche orali sull'applicazione dei principi e dei protocolli previsti.

4.3 I Destinatari del Modello.

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo all'azienda, operano su mandato della medesima o sono legati alla Società da rapporti aventi caratteri di continuità.

Per la concreta diffusione e conoscenza del presente Modello, la Società ne comunica l'adozione attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i Destinatari.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società condanna fin da ora qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello Organizzativo adottato e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

5. IL CODICE ETICO

RWERI e le altre società del Gruppo RWE in Italia hanno adottato un proprio Codice Etico al fine di garantire la conformità al D.Lgs. 231/01.

Il Modello risponde all'esigenza di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche.

Il Codice Etico indica i principi generali e le regole comportamentali cui la Società riconosce valore etico positivo ed a cui devono conformarsi tutti i destinatari del Codice stesso. Il complesso delle regole contenute nel Codice Etico, mira alla salvaguardia degli interessi degli *stakeholders*, nonché a proteggere la reputazione della Società, assicurando, nel contempo, un approccio etico nello svolgimento delle proprie attività.

Al fine di garantire una piena effettività delle previsioni del Codice Etico, sono tenuti all'osservanza dei principi etici e delle norme di comportamento ivi indicati: gli amministratori e i sindaci (organi sociali), tutti i dipendenti, nonché tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, per essa (es. procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner commerciali, o comunque, chiunque operi in nome o per conto della Società).

6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Per poter usufruire dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/01, oltre all'adozione del Modello Organizzativo, la società deve aver nominato un Organismo di Vigilanza (OdV), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo a cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento. E' infine necessario che l'Organismo di Vigilanza svolga un'attività continuativa, attraverso ispezioni, controlli e verifiche.

Attraverso l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, il ruolo dell'OdV ha assunto sempre maggior rilievo in un'ottica di reale prevenzione dei reati.

6.1 Nomina e requisiti dei membri dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione che individua i membri dell'Organismo di Vigilanza sulla base dei requisiti di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità. L'OdV può essere collegiale o monocratico, composto da membri interni e/o esterni, purché si tratti di persone di comprovata professionalità ed esperienza, indipendenza ed autonomia, in grado di garantire l'applicazione della normativa e dei processi organizzativi interni.

Come meglio specificato nello Statuto dell'OdV, allegato al Modello Organizzativo, vi sono precise cause di incompatibilità con la nomina di membro dell'OdV. A titolo esemplificativo, non possono essere nominati soggetti condannati per reati compresi nel D.Lgs. 231/01 o per altra tipologia di reato che renda sostanzialmente dubbia la loro capacità di svolgere un ruolo preventivo o l'attribuzione agli stessi di funzioni operative all'interno della società incompatibili con i requisiti di autonomia ed indipendenza dell'OdV.

6.2 Funzioni e poteri.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sulla concreta applicazione del Modello organizzativo. In particolare è affidato all'OdV il compito di vigilare sull':

- adeguatezza del Modello: il Modello deve essere adeguato all'azienda cui si applica. Il principio di adeguatezza è fondamentale e comporta che il Modello sia la miglior minimizzazione ragionevole del rischio, posto che nessun sistema di controllo è in grado di eliminare completamente i rischi;
- effettività del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'Azienda corrispondano al Modello predisposto;
- efficacia del Modello: ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto e dai successivi provvedimenti che ne modificano il campo di applicazione;
- opportunità di aggiornamento del Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti legislativi e alle modifiche della struttura aziendale.

Da un punto di vista operativo, pertanto compete all'OdV:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato (o "attività sensibili"), al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte di tutti i dipendenti le eventuali situazioni che possono esporre l'Azienda a rischio di reato.
- effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare assicurare che le procedure, i protocolli e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Si osserva,

tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale, da cui l'importanza di un processo formativo del personale;

- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per uno scambio di informazioni per tenere aggiornate le aree a rischio reato/sensibili.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza deve:

- promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
- riferire periodicamente all'organo amministrativo e al Collegio Sindacale in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello.
- rimanere costantemente aggiornato con attività di formazione e di studio.

L'attività di costante verifica dell'OdV deve tendere in una duplice direzione:

a) qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è compito dell'Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa "patologica" condizione. Si tratterà, allora, a seconda dei casi e delle circostanze, di:

- sollecitare i soggetti coinvolti al rispetto del Modello di comportamento;
- segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello;

b) qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di adeguamento, e pertanto il Modello risulti integralmente e correttamente attuato, ma si riveli non idoneo allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti al Decreto, sarà compito dell'Organismo di Vigilanza segnalare la necessità di un aggiornamento.

Restano intesi anche i compiti dell'OdV di prendere in esame i flussi periodici e ad evento previsti dalle singole parti speciali del Modello Organizzativo e di gestire eventuali segnalazioni Whistleblowing come di seguito specificato in apposito paragrafo.

6.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Societari.

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo di comunicare:

- relazionare periodicamente (annualmente) in merito all'attuazione del Modello da parte della Società;
- immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere invitato a relazionare periodicamente all'organo amministrativo ed al Collegio Sindacale in merito alle proprie attività.

L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, valutando le singole circostanze:

- 1) comunicare i risultati dei propri accertamenti al Consiglio di Amministrazione, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento.
- 2) segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Codice Etico e con le procedure e/o protocolli aziendali, al fine di:

- acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
- evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto 2) dovranno essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo possibile, richiedendo anche il supporto delle altre strutture aziendali, che possono collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni volte a impedire il ripetersi di tali circostanze.

Le copie dei relativi verbali saranno custodite dall'Organismo di Vigilanza, come meglio specificato nel Regolamento dell'OdV, allegato al Modello organizzativo.

6.4 Segnalazioni Whistleblowing.

Come previsto dal D. Lgs. 24/2023 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di Whistleblowing, nel rispetto della RWE Policy Protection of Whistleblower, e comunque in conformità alle Linee guida in materia emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, e della Guida Operativa per gli Enti Privati pubblicata da Confindustria del mese di ottobre 2023, RWERI ha adottato idonei canali interni di segnalazione e individuato i Gestori delle segnalazioni..

I soggetti tenuti all'osservanza del Modello hanno il dovere di segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità della Società e che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello Organizzativo e Gestionale adottato dalla Società, incluse violazioni del Codice Etico di Gruppo.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104-2105 c.c.

Inoltre, il dovere di segnalazione sussiste anche riguardo a:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- violazioni della normativa europea e nazionale attuativa delle norme comunitarie nei settori relativi a appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; ovvero di atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o le finalità delle disposizioni relative ai predetti settori;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, ovvero di operazioni elusive dell'oggetto o delle finalità degli atti di diritto nazionale posti a tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea;

atti od omissioni riguardanti il regolamento del mercato interno, compresa la violazione delle norme europee in materia di concorrenza, aiuti di Stato, imposte sulle società, ovvero di operazioni elusive dell'oggetto o delle finalità della disciplina normativa in materia di concorrenza, aiuti di Stato, imposte sulle società.

Il Gestore valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere, gestendo le stesse secondo le modalità prescritte dalla Legge e dalla specifica Procedura, che qui si intende integralmente richiamata.

I canali di segnalazione interna garantiscono la riservatezza dell'identità della persona del segnalante, delle persone coinvolte o menzionate dalla segnalazione, nonché del contenuto e della documentazione alla stessa relativa.

Ciò premesso, le segnalazioni devono essere effettuate attraverso uno dei seguenti canali interni alternativi e possono essere rese anche in forma anonima.

A) I soggetti interni all'organizzazione della Società possono presentare la segnalazione:

- **in forma scritta tramite utilizzo della piattaforma** di segnalazione online BKMS, reperibile al seguente link <https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=fkts8h&c=it&language=eng>

In questo caso la segnalazione sarà ricevuta da un team composto dal Chief Compliance Officer del Gruppo RWE AG, Ilka Röhrhoff, e dall'Head of Compliance Governance del Gruppo RWE AG, Dr. Jens Werner.

B) I soggetti esterni all'organizzazione della Società ovvero i soggetti interni all'organizzazione della Società, possono presentare la segnalazione:

- **in forma scritta, tramite servizio postale ordinario o raccomandato** presso lo Studio Legale Pohlmann & Company GmbH & Co. KG, Breite Straße 22 - 40213 Düsseldorf (Germania), all'attenzione del Dott Sascha Kuhn.

Il segnalante può avvalersi del Modello allegato alla specifica procedura adottata per l'inoltro di segnalazioni in forma scritta tramite servizio postale.

- **in forma orale tramite linea telefonica** all'utenza n. +49 211 1799 252 chiedendo del Dott. Sascha Kuhn Pohlmann & Company GmbH & Co. KG. Al momento della ricezione della segnalazione, il contenuto della segnalazione sarà documentato tramite verbale che dovrà essere sottoscritto dal segnalante, anche tramite firma elettronica qualificata o digitale ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale, D. lgs. 82/2005, entro 7 giorni lavorativi dall'avvenuta segnalazione, previa verifica ed eventuale rettifica del contenuto. Il Gestore, quindi, fisserà un appuntamento al segnalante per provvedere all'apposizione della sottoscrizione, salvo la stessa avvenga tramite firma elettronica qualificata o digitale ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale, D. lgs. 82/2005; qualora il segnalante non si presenti all'appuntamento, senza averne dato previa comunicazione, il verbale verrà archiviato e la segnalazione non verrà istruita. Del verbale sottoscritto viene fornita una copia anche al segnalante.
- **mediante incontro diretto** con i Gestori. L'incontro con il soggetto Gestore può essere richiesto con le modalità sopra riportate; sarà, quindi, cura del Gestore contattato fissare l'incontro entro un termine ragionevole. Della segnalazione presentata in forma orale, tramite incontro diretto, è redatto apposito verbale da parte del Gestore, sottoscritto dal segnalante. Del verbale sottoscritto viene fornita una copia anche al segnalante.

Qualora la segnalazione abbia una rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/01, i rispettivi gestori sono tenuti ad informare l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Chiunque, tenuto al rispetto del Modello Organizzativo e Gestionale e del Codice Etico adottato, ostacoli o tenti di ostacolare la segnalazione, ovvero violi l'obbligo di riservatezza, è sanzionato ai sensi del Sistema Disciplinare allegato al Modello Organizzativo e Gestionale adottato da RWERI.

I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione in ragione della segnalazione e gli eventuali atti assunti, aventi natura ritorsiva, sono nulli.

I lavoratori licenziati a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni di natura ritorsiva, si presume che gli stessi siano stati posti in essere in ragione della segnalazione con onere, a carico di chi ha posto in essere tali comportamenti, atti o omissioni, di provare il contrario, anche in caso di proposizione di domanda risarcitoria.

I segnalanti possono comunicare a ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) le ritorsioni che ritengono di aver subito, secondo i canali predisposti dalla predetta Autorità. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Chiunque, tenuto al rispetto del Modello Organizzativo e Gestionale e del Codice Etico, ponga in essere atti ritorsivi nei confronti dei segnalanti, soggiace alle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare allegato al Modello Organizzativo e Gestionale adottato da RWERI.

Per il dettaglio di quanto previsto in materia di Whistleblowing si rinvia alla specifica procedura adottata.

6.5 Raccolta, conservazione e archiviazione delle informazioni.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito database informatico e/o cartaceo, non accessibile a terzi non autorizzati.

Nel caso in cui soggetti terzi dovessero chiedere copia dei verbali e/o delle relazioni dell'OdV, quest'ultimo dovrà essere contattato e a sua volta coinvolgerà il Consiglio di Amministrazione che è l'unico soggetto che ha il potere di autorizzare o meno la diffusione dei citati documenti dell'OdV verso l'esterno.

6.6 Statuto e Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Lo Statuto ed il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza sono parte integrante del Modello Organizzativo della Società (Allegati 2-3).

6.7 Formazione e diffusione del Modello Organizzativo

La Società riconosce e ritiene che, ai fini dell'efficacia del presente Modello, sia necessario garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta.

A tal fine, si impegna ad effettuare, destinando a tal fine risorse tanto finanziarie quanto umane, programmi di formazione ed informazione attuati con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle funzioni nelle "attività sensibili".

La formazione del personale, dagli apicali ai subordinati è, pertanto, considerata fondamentale per una efficace attuazione del Modello, da effettuarsi periodicamente e con modalità che garantiscano l'obbligatorietà ai corsi, i controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi.

La formazione è curata dall'Organismo di Vigilanza e sarà articolata attraverso piani formativi, sia di carattere generale che specifico, predisposti in base ai rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità.

6.8 Informativa a Collaboratori Esterni e Partner

Dovranno essere, altresì, forniti a soggetti esterni alla Società, quali ad esempio, Consulenti e Partner, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate sulla base del presente Modello Organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

7. IL SISTEMA DISCIPLINARE

Il Modello Organizzativo può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Tale sistema disciplinare si rivolge ai lavoratori dipendenti e ai dirigenti, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare.

La violazione delle regole di comportamento del Codice Etico e delle misure previste dal Modello Organizzativo, da parte di lavoratori dipendenti dell'Azienda e/o dei dirigenti della stessa, costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c..

Le infrazioni dei principi sanciti nel Codice Etico e delle misure previste dal Modello, le relative sanzioni irrogabili e il procedimento disciplinare sono descritti nell'allegato Sistema disciplinare.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta, i protocolli e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento commesso.

7.1 Misure nei confronti dei Dipendenti

L'art. 2104 c.c. dispone che il prestatore di lavoro deve osservare nello svolgimento del proprio lavoro le disposizioni di natura sia legale che contrattuale impartite dal datore di lavoro. In caso di inosservanza di dette disposizioni il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nei CCNL applicabile.

Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare i limiti concessi al potere sanzionatorio imposti dalla Legge n. 300 del 1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dalla contrattazione collettiva di settore, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili che per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

Il Sistema disciplinare prevede sanzioni a carico dei dirigenti, onde evitare che l'infrazione commessa dall'apicale venga considerata in modo eccessivamente discrezionale e che i subordinati si sentano gli unici soggetti passibili di provvedimenti disciplinari.

7.2 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione della normativa vigente, del Modello Organizzativo o del Codice Etico da parte degli
Revisione 10

Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, o l'Assemblea dei Soci, i quali provvedono ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

7.3 Misure nei confronti di soggetti esterni: collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, consulenti o altri terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Modello e/o del Codice Etico, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere d'incarico o anche in loro assenza, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

7.4 Sistema Disciplinare

Si veda allegato 4.

PARTI SPECIALI

Introduzione

Nella Parte Speciale del Modello Organizzativo che segue, suddivisa in fascicoli separati a seconda delle tipologie di reato, saranno analizzate le diverse fattispecie di reato previste dal Decreto, con particolare riferimento soprattutto a quelle tipologie e a quelle aree che, alla luce del risk assessment effettuato, sono risultate maggiormente “sensibili” in relazione al tipo di attività svolta dalla Società.

Si evidenzia, inoltre, che dall’analisi dei rischi effettuata, è risultato irrilevante il rischio di commissione, all’interno della società, di alcuni dei reati presupposto previsti dal Decreto. Ciò nonostante, si è ritenuto, comunque, opportuno dedicare un capitolo ad hoc (Parte Speciale n. 12) anche a queste tipologie di reato attualmente più marginali rispetto alla realtà aziendale, al fine di sensibilizzare i Destinatari del Modello in merito a qualsiasi fattispecie criminosa rilevante ai fini dell’applicazione del Decreto 231.

Obiettivi e Destinatari della parte speciale.

Le indicazioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 sono rivolte a tutti coloro che agiscono nell’interesse di RWERI come Dipendenti, Dirigenti, Sindaci, Amministratori, consulenti e partners nonché collaboratori, terzi ed in generale tutti coloro che hanno a che fare, nelle attività che svolgono presso o per la società, con attività considerate a rischio per la commissione dei reati sotto menzionati (sono compresi quindi anche coloro che appartengono ad altre società del Gruppo RWE che svolgono attività in service).

L’obiettivo è l’adozione di comportamenti conformi a quanto detto nel presente Modello per poter impedire il compimento dei reati contemplati nel Decreto.

A tal fine, si ritiene fondamentale che gli stessi siano conosciuti, tanto nella loro formulazione letterale-legislativa, quanto nella loro possibile traducibilità in comportamenti ed esempi concreti.

La parte speciale ha, inoltre, lo scopo di indicare norme di comportamento e principi che tutti i Destinatari sono chiamati a rispettare in un’ottica di prevenzione del rischio di commissione di reati che comportano la responsabilità penale dell’azienda.

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti che non rispettino le prescrizioni descritte nel presente documento, dovrà darne tempestiva informazione all’Organismo di Vigilanza.

Nei singoli fascicoli della parte speciale sono indicati i principi di comportamento preventivi, secondo una suddivisione tra principi generali e principi specifici, e i presidi preventivi adottati.



PARTE SPECIALE 1

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Revisione	Data	Descrizione	Redatto da	Revisionato da	Approvato da
0	22/10/2010	Adozione	Bonetti P.	OdV	CdA
1	25/01/2013	Aggiornamento	Bonetti P.	OdV	CdA

2	20/05/2014	Consolidamento	Bonetti P.	OdV	CdA
3	19/05/2015	Aggiornamento	Bonetti P.	OdV	CdA
4	22/11/2016	Aggiornamento	Avv. Davoli	Bonetti P. – OdV	CdA
5	21/12/2018	Aggiornamento	D. Corso – L. Boellis	OdV	CdA
6	26/09/2019	Aggiornamento	Avv.L.Davoli	OdV	CdA
7	01/02/2021	Aggiornamento a seguito di modifiche societarie e legislative	Avv.L.Davoli	OdV	CdA
8	10/11/2023	Aggiornamento a seguito di modifiche societarie e legislative	Avv.L.Davoli	OdV	CdA
9	11/12/2023	Aggiornamento per adeguamento nuova disciplina Whistleblowing	Avv. L. Davoli	OdV	CdA

1. La nozione di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed Incaricato di Pubblico Servizio.

Prima di procedere all'analisi dei reati contro la Pubblica Amministrazione, previsti dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/01 si ritiene opportuno precisare le nozioni di Pubblica Amministrazione (di seguito, "PA"), di Pubblico Ufficiale (di seguito, "PU") e di Incaricato di Pubblico Servizio (di seguito, "IPS").

Per PA, in sintesi, si intende l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Comuni, Province, ecc.) e, talvolta, soggetti privati (amministrazioni aggiudicatrici, concessionari, SpA miste, ecc.), che svolgono la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e, quindi, nell'interesse pubblico. L'oggetto della tutela penale, nei reati previsti in questa sede, è il regolare funzionamento ed il prestigio degli Enti Pubblici, nonché, in generale, "il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione", sancito dall'art. 97 della Costituzione; ovvero, nell'ipotesi del reato di truffa, il patrimonio pubblico.

La nozione di PU, invece, ci viene fornita direttamente dal legislatore all'art. 357 c.p., il quale definisce che "sono pubblici ufficiali coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", specificando che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della PA e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi".

I "pubblici poteri" che vengono in rilievo sono quello legislativo, quello giudiziario e, da ultimo, quelli riconducibili alla pubblica funzione amministrativa.

Il potere legislativo trova esplicazione nell'attività normativa vera e propria, ovvero in tutte quelle attività accessorie e/o preparatorie di quest'ultima. Rientra, pertanto, nella definizione di PU, chiunque, a livello

nazionale o comunitario, partecipi all'esplicazione di tale potere.

A titolo esemplificativo, i soggetti pubblici a cui, normalmente, viene ricondotto l'esercizio di tale tipo di funzione sono: Parlamento, Governo (limitatamente alle attività legislative di sua competenza, come decreti legge e decreti legislativi), Regioni e Province, Istituzioni dell'Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell'ambito dell'ordinamento nazionale.

Il potere giudiziario trova esplicazione nell'attività di iusdicere. Si ritiene, dunque, che sia un PU, chiunque, a livello nazionale o comunitario, compia non solo un'attività diretta all'esplicazione di tale potere, ma anche tutta l'attività afferente all'amministrazione della giustizia, collegata ed accessoria alla prima. Svolgono tale funzione, quindi, tutti coloro che partecipano sia alla vera e propria attività dello iusdicere, sia a quella amministrativa collegata allo stesso, ovverosia i magistrati, compresi i PM, i cancellieri, i segretari, i membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, i funzionari e gli addetti a svolgere l'attività amministrativa collegata allo iusdicere della Corte di giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, ecc.

Da ultimo, i poteri riconducibili alla pubblica funzione amministrativa, sono il potere deliberativo, il potere autoritativo ed il potere certificativo della PA.

In particolare, il potere deliberativo della PA è quello relativo "alla formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione". Tale espressione comprende qualsiasi attività che concorra, in qualunque modo, ad estrinsecare il potere deliberativo della PA.

In tale prospettiva, sono stati qualificati quali PU, non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparative all'iter deliberativo della PA, ma anche i loro collaboratori, saltuari ed occasionali.

Diversamente, il potere autoritativo della PA, si concretizza in tutte quelle attività che permettono alla PA di realizzare i suoi fini, mediante veri e propri comandi.

Esempio emblematico di questo ruolo di supremazia della PA viene individuato nel potere della stessa di rilasciare "concessioni" ai privati e da ciò deriva come possano essere considerati pubblici ufficiali tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere.

Infine, il potere certificativo viene individuato nel potere di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un pubblico agente.

L'art. 358 c.p., diversamente, riconosce la qualifica in "incaricato di pubblico servizio" a tutti "coloro i quali prestano un pubblico servizio", intendendosi per tale "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

E', pertanto, un IPS colui che svolge un pubblica attività, non riconducibile ad alcuno dei sopra indicati "poteri" e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale ed, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale.

Esempi di IPS sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici, anche se aventi natura di enti privati.

Ovviamente, occorre verificare in concreto, caso per caso, l'effettiva possibilità di ricondurre l'attività di interesse alle richiamate definizioni. Può, infatti, certamente essere ipotizzabile anche che soggetti appartenenti ad una di queste categorie, di fatto esplicino differenti funzioni o servizi e, conseguentemente, possano essere diversamente qualificati, proprio in ragione della non coincidenza dell'attività da loro svolta in concreto.

La qualifica di pubblico ufficiale, infatti, non va tuttavia ricollegata al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la PA, ma ai caratteri propri dell'attività in concreto esercitata dal soggetto agente e oggettivamente valutata, non dimenticando peraltro che, per aversi la figura del PU, è sufficiente la titolarità di una potestà autoritativa ovvero certificativa, non dovendosi la pubblica funzione esprimere in potestà autoritativa e certificativa necessariamente congiunte.

1.2 La tipologia dei reati e possibili modalità di commissione

Si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati contemplati dagli artt. 24-25 del D.lgs. 231/01, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione dei reati, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del medesimo decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

REATI AI DANNI DELLO STATO: ART. 24 D.LGS. 231/01

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

<p>Definizione:</p> <p>chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li si destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Fino a 500 quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.</p>
<p>Sanzioni interdittive previste ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione</p> <p>Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Condotta:</p> <p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto da parte dello Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee, finanziamenti, mutui agevolati, sovvenzioni, contributi o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate.</p> <p>Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.</p>

Casistica:

A livello esemplificativo, il reato si potrebbe concretamente configurare nel caso in cui:

- la Società, con il consenso del terzo, utilizzi in tutto o in parte i finanziamenti agevolati ottenuti lecitamente per finalità di rilievo pubblico, al fine di coprire pregresse passività non garantite in essere presso la stessa;

- la Società, dopo aver ottenuto dallo Stato o altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee, sovvenzioni, finanziamenti o contributi destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione e allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ad esempio per:

- la partecipazione a corsi di formazione organizzati da enti pubblici;
- conseguire benefici, quali quelli di natura fiscale, connessi ad assunzioni effettuate con contratti di formazione;
- il finanziamento pubblico dei progetti per le pari opportunità;
- il recupero di immobili di valore storico di proprietà della Società;
- l'adeguamento alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il finanziamento pubblico – totale o parziale – di progetti imprenditoriali destinati ad incrementare l'occupazione;
- non li utilizzi, completamente o in parte, per tali finalità o li utilizzi, completamente o in parte, per scopi diversi o non li utilizzi, completamente o in parte, per tali finalità, entro il termine essenziale previsto dal bando mediante il quale la Società ha ottenuto il finanziamento.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.)

Definizione:

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis c.p., chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Revisione 8

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Fino a 500 quote.

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.

Sanzioni interdittive previste ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione

Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi

Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Condotta:

Il reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengono, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità

Europee.

In questa fattispecie, a differenza di quanto accade nel reato di malversazione in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-bis c.p.), a nulla rileva l'uso fatto delle erogazioni, poiché il reato si perfeziona nel momento dell'indebito ottenimento dei finanziamenti.

Casistica:

A titolo esemplificativo il reato di cui all'art. 316 ter c.p. potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui:

- qualsiasi soggetto che opera nell'interesse della Società ottiene contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea, mediante i seguenti comportamenti:
 - utilizzo o presentazione di documenti (ideologicamente o materialmente) falsi o attestanti cose non vere;
 - utilizzo o presentazione di dichiarazioni (ideologicamente o materialmente) false o attestanti cose non vere;
 - omissione di informazioni dovute.
- la Società, al fine di ottenere il finanziamento statale per l'assunzione di personale appartenente alle categorie protette, produce dichiarazioni non corrispondenti al vero (es. indicazione di un numero di dipendenti maggiore rispetto a quello effettivamente presente in Azienda);
- la Società, al fine di ottenere il finanziamento di un progetto relativo alla formazione del personale, presenta una rendicontazione falsa delle spese da sostenere per la sua realizzazione.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle comunità europee
(art. 640, comma 2 n. 1 c.p.)

<p>Definizione:</p> <p>Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032 (I comma).</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad euro 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare qualcuno dal servizio militare (II comma, n. 1).</p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Fino a 500 quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.</p>
<p>Sanzioni interdittive previste ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione</p> <p>Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Condotta:</p> <p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).</p> <p>Per "artificio o raggio" si intende la simulazione o la dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona, per effetto della percezione di una falsa apparenza. Anche il silenzio può integrare la condotta della truffa, se attuato in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione.</p> <p>L'atto di disposizione del soggetto che è stato indotto in errore può consistere in ogni comportamento dotato di una efficacia di fatto concreta e può essere considerato tale anche la semplice inerzia.</p> <p>Il requisito del profitto si ravvisa non solo a fronte di un aumento effettivo del patrimonio, ma anche in una sua mancata diminuzione. Può, inoltre, essere un profitto non necessariamente di natura patrimoniale, potendo consistere anche in un interesse di natura morale.</p>

Casistica:

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi:

- la Società pone in essere condotte fraudolente - consistenti in artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente

in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera) – per trarre in inganno il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, al fine di ottenere il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni, provocando un danno alla Pubblica Amministrazione;

- il Responsabile di un servizio all'interno della Società omette di comunicare all'Ente Pubblico concedente l'agevolazione sui finanziamenti, l'eventuale estinzione anticipata del finanziamento, creando in tal modo un danno per l'Ente ed un vantaggio per la Società;
- il Responsabile di un servizio induce la Pubblica Amministrazione in errore, procurando alla Società un ingiusto profitto, mediante la conclusione di un'operazione di finanziamento/ investimento con la stessa Pubblica Amministrazione nell'ambito della quale non sono state comunicate correttamente a quest'ultima tutte le condizioni ed i rischi insiti nell'operazione medesima;
- la Società presenta dichiarazioni non veritiere ad Enti pubblici in merito all'assunzione di soggetti appartenenti a categorie protette al fine di non versare il previsto contributo al fondo regionale per l'occupazione:
- la Società dolosamente induce la Pubblica Amministrazione in errore, omettendo di comunicare a quest'ultima la variazione/modifica di un rapporto contrattuale di lavoro (es: passaggio da contratto full time a contratto part-time) al fine di ottenere un risparmio a proprio favore (es. pagamento di contributi previdenziali e assistenziali di minor ammontare);
- la Società altera la documentazione da fornire agli uffici della Pubblica Amministrazione relativamente alle assunzioni obbligatorie o agevolate al fine di ottenere sgravi contributivi illeciti;
- nell'esecuzione degli adempimenti amministrativi in materia fiscale per i dipendenti (es. predisposizione CUD, 770), la Società altera la documentazione relativa ai versamenti dei contributi INPS;
- nell'ambito della partecipazione a una gara pubblica, la Società presenta dati/informazioni/documentazione non veritiera al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara. Tale condotta può essere posta in essere sia dalla Società a titolo diretto, sia dalla Società in concorso con ed a vantaggio di altri soggetti terzi.
- la società presenta dichiarazioni non veritiere, anche mediante l'utilizzo autorizzato di sistemi informatici della P.A., al fine di conseguire un ingiusto profitto con un conseguente danno per la P.A. (es. elencazione di prestazioni in realtà non effettuate; indicazione di eventi straordinari che danno diritto alla Società di avere indennità e/o maggiorazioni del corrispettivo, in realtà non verificatisi).

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

<p>Definizione:</p> <p>la pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 c.p. riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Fino a 500 quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.</p>
<p>Sanzioni interdittive previste ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione</p> <p>Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Condotta:</p> <p>Tale ipotesi di reato si configura qualora la condotta di truffa, sopra descritta, sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.</p> <p>Per "erogazione pubblica" si intende "ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee", alternativamente denominata: erogazioni a fondo perduto, cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati, mutui agevolati.</p>

Casistica:

Tali fattispecie può realizzarsi nel caso in cui:

- la Società pone in essere condotte fraudolente - consistenti in artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera), comunicando dati non veri o predisponendo documentazione falsa, per ottenere un finanziamento o un contributo pubblico.
- la Società, d'accordo con un terzo, pone in essere condotte fraudolente - consistenti in artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera) – al fine di ottenere un contributo/finanziamento pubblico.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Definizione:

chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, ci si procura, per sé o per altri, un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032.

La pena della reclusione è da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Fino a 500 quote.

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.

Sanzioni interdittive previste ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione

Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi

Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Condotta:

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto, arrecando danno allo Stato o un altro ente pubblico.

L'alterazione fraudolenta del sistema informatico può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica, sia al software.

Casistica:

Le modalità operative della condotta in esame possono essere molteplici. Tuttavia, sono possibili alcune

Revisione 8

esemplificazioni dei fenomeni più rilevanti:

- un operatore della Società altera i registri informatici della Pubblica amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (es. iscrizione in albi) ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'azienda (es. modello 770), già trasmessi all'Amministrazione stessa;
- un soggetto interno alla Società, nell'interesse o vantaggio di quest'ultima, modifica i dati relativi al conto corrente di un ente della Pubblica Amministrazione, così realizzando un ingiusto profitto in favore della Società con danno in capo all'ente stesso;
- la Società – attraverso un proprio operatore – agendo per sé o per altri, si procura un profitto ingiusto, provocando allo Stato o a qualsiasi altro ente pubblico un danno, mediante i seguenti comportamenti:
- alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico dello Stato o di un diverso ente pubblico tramite qualsiasi mezzo;
- intervento non autorizzato su dati/informazioni/programmi contenuti in un sistema informatico o telematico dello Stato o di un diverso ente pubblico tramite qualsiasi mezzo. Concretamente, si potrebbe verificare qualora la Società, una volta ottenuto un finanziamento, violasse il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente;
- intervento non autorizzato su dati/informazioni/programmi pertinenti a un sistema informatico o telematico dello Stato o di un diverso ente pubblico tramite qualsiasi mezzo.
- la Società – mediante un proprio operatore - si insinua nel sistema informatico di una struttura facente capo alla Pubblica Amministrazione:
- al fine di alterare dei dati in modo tale da ottenere un vantaggio nell'ambito della partecipazione ad una gara;
- al fine di utilizzare dati ivi contenuti in modo non lecito, come, ad esempio, per una non legittima campagna promozionale, portata avanti utilizzando i nominativi sottratti dalla banca dati dell'ente.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

<p>Definizione:</p> <p>Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.</p> <p>La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente. <u>[art. 355 c.p., primo capoverso.]</u></p> <p><u>La pena è aumentata se la fornitura concerne:</u></p> <p><u>1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;</u></p> <p><u>2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;</u></p> <p><u>3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.]</u></p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Fino a 500 quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.</p>
<p>Sanzioni interdittive previste ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione</p> <p>Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Condotta:</p> <p>Si tratta di un reato proprio che può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità.</p> <p>Per l'integrazione del reato è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite.</p>

Casistica:

Le modalità operative della condotta in esame possono essere molteplici. Tenendo conto di alcuni casi giurisprudenziali, si forniscono alcuni esempi:

- la Società fornisce materiale di qualità e marca diversa da quella pattuita, tacendo la sostituzione dell'oggetto della fornitura, con un vantaggio economico e senza avvertire i committenti pubblici;
- la Società, quale ditta appaltatrice di lavori per la PA, esegue interventi in difformità rispetto alla normativa antinfortunistica e al contenuto dell'appalto, rilasciando una dichiarazione attestante invece

la conformità di essi alla suddetta normativa e alle previsioni contrattuali.

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art.2 Legge 898/1986)

<p>Definizione:</p> <p>Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.</p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Fino a 500 quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.</p>
<p>Sanzioni interdittive previste ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione</p> <p>Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Condotta:</p> <p>Il reato è in rapporto di sussidiarietà rispetto al reato previsto dall'art. 640 bis del codice penale, e punisce chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. A seconda dell'entità del danno o del profitto, è prevista un'ipotesi aggravata ovvero un'ipotesi attenuata.</p>

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

<p>Definizione:</p> <p>Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontanagli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p> <p>Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.</p> <p>Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.</p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: fino a 500 quote</p> <p>Se la Società ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote.</p>
<p>Sanzioni interdittive previste ai sensi del D. Lgs. 231/01</p> <p>divieto di contrattare con la PA – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto – divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.</p>
<p>Condotta:</p> <p>L'oggetto delle condotte incriminate è la gara pubblica ovvero i procedimenti attraverso cui la P.A. individua i soggetti con cui contrarre.</p> <p>A mero titolo di esempio, possono costituire condotta rilevante ai fini della configurazione del reato quelle condotte dirette a impedire la gara , ad allontanarne gli offerenti, ovvero comunque idonee ad alterarne lo svolgimento regolare</p>

Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)

<p>Definizione:</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: fino a 500 quote</p> <p>Se la Società ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200</p>

a 600 quote.
Sanzioni interdittive previste ai sensi del D. Lgs. 231/01 divieto di contrattare con la PA – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto – divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
Condotta: La norma punisce le condotte prodromiche al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, turbando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente. Per atti equipollenti, a mero titolo di esempio, devono intendersi anche gli atti, comunque nominati, con il quale si dà inizio alla ricerca e alla scelta del contraente, ovvero nei quali vengono descritti i contenuti tecnici del futuro contratto (es. allegato tecnico).

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: ART. 25 D. LGS. 231/01

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque".

Il soggetto in questione può essere chiunque, tanto un privato, quanto un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, purché questi ultimi siano soggetti diversi da quelli che pongono in essere l'atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio.

La disposizione in questione si limita ad estendere al corruttore le pene stabilite per il funzionario corrotto.

Deve sussistere la coscienza e la volontà di retribuire il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio affinché costui compia l'atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio o per aver compiuto un atto contrario ai propri doveri.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Definizione:

il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Fino a 200 quote.

Sanzioni interdittive previste ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Nessuna.

Condotta:

Tale fattispecie si integra qualora il pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

L'azione del "dare" e del "ricevere" implicano il trasferimento del denaro o dell'utilità, mentre "promettere" o "accettare la promessa" sono manifestazioni di volontà, anche tacite, aventi ad oggetto una prestazione futura.

È previsto che il funzionario possa ricevere la retribuzione o accettarne la promessa per sé ovvero a vantaggio di un terzo.

Il reato previsto dall'art. 318 c.p. è intrinsecamente connesso sia con l'art. 321 c.p. (pene per il corruttore), sia con l'art. 322 c.p., primo e terzo comma, (istigazione alla corruzione per compiere un atto d'ufficio), poiché, essendo il reato previsto di natura bilaterale, viene sanzionato anche il comportamento del privato corruttore.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato è mero soggetto passivo, che subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Casistica:

a titolo esemplificativo il reato in esame può manifestarsi con le seguenti modalità:

- la Società, affinché il pubblico ufficiale eserciti le proprie funzioni e i propri poteri, compia l'atto del proprio ufficio:
 - stipula contratti per l'acquisto di beni/servizi (es. arredamento, hardware, software, pubblicità, materiali di marketing, consulenze, prestazioni professionali in genere etc.) con i fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale e a questo legati direttamente o indirettamente;
 - acquista beni o servizi ad importi superiori al valore reale dei beni/servizi ed ai prezzi di mercato da fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale e a questo legati direttamente o indirettamente;
 - stipula contratti di consulenza per compensi superiori al valore reale della consulenza rispetto ai prezzi di mercato con professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale;
 - paga compensi a professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale relativi a consulenze effettivamente non rese;

- paga fatture a fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale e a questo legati direttamente o indirettamente relative ad acquisti di beni/servizi effettivamente non effettuati;
 - predispone budget di spesa non veritieri e retrocede i danari al pubblico ufficiale;
 - dà o promette al pubblico ufficiale – che accetta detta dazione o detta promessa – regali, omaggi che esulano dalle normali pratiche commerciali;
 - stipula donazioni ovvero concede sponsorizzazioni in favore del pubblico ufficiale in violazione di disposizioni di legge o regolamenti stabiliti in materia;
 - assume comportamenti di favore nei confronti del pubblico ufficiale nelle attività di recupero del credito in relazione a clienti segnalati dal pubblico ufficiale;
 - assume alle dipendenze della Società persona segnalata dal pubblico ufficiale ovvero seleziona promotori, collaboratori o fornitori da questi ultimi indicati nel mancato rispetto delle procedure aziendali vigenti in materia o in assenza delle qualifiche richieste al ruolo;
 - riconosce al pubblico ufficiale condizioni particolarmente favorevoli in deroga alle condizioni standard applicabili ad operazioni similari e comparabili;
 - riconosce al pubblico ufficiale il pagamento di un canone di locazione inferiore rispetto a quello oggettivo relativamente ad un immobile di proprietà della Società;
 - acquista nell'ambito delle compravendite immobiliari da un pubblico ufficiale un immobile di sua proprietà per importi superiori rispetto al valore reale di mercato.
- un dirigente della Società dà o promette danaro od altra utilità non dovuti, ad un funzionario pubblico che accetta - detta dazione o detta promessa – perché la Società ottenga la risoluzione in tempi rapidi di una qualche vicenda alla quale lo stesso funzionario risulta preposto senza che il medesimo incorra, peraltro, in alcuna violazione di norme di legge o di regolamento.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Definizione:

il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o aver ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta le promesse, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Da 200 a 600 quote, che sale da 300 a 800 quote quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Sanzioni interdittive previste ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) (c.d. soggetti apicali), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) (c.d. soggetti subordinati).

Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2 (ossia non inferiori a tre mesi e non superiori a due anni).

Condotta:

Il reato in esame è un illecito penale proprio, ossia può essere commesso dal pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio.

Il reato si configura allorché un PU o un IPS ricevano per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero per omettere o ritardare, o per aver omesso o ritardato, un atto del proprio ufficio.

Ai fini della configurabilità del reato vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti, sia quegli atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere dal pubblico funzionario, prescindendo volutamente dall'osservanza dei doveri che allo stesso incombono. La corrispondenza dell'atto ai requisiti di legge, non esclude il reato, in quanto, affinché questo venga commesso, è sufficiente la violazione dei principi di "buon andamento ed imparzialità della PA", o l'asservimento della funzione svolta dal PU a interessi privati, o comunque estranei a quelli della PA.

Casistica:

La Società può concretamente porre in essere tale reato se, affinché il pubblico ufficiale ometta o ritardi l'atto

del proprio ufficio:

- stipula contratti per l'acquisto di beni/servizi (es. arredamento, hardware, software, pubblicità, materiali di marketing, consulenze, prestazioni professionali in genere etc.) con i fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale e a questi legati direttamente o indirettamente;
- acquista beni o servizi ad importi superiori al valore reale dei beni/servizi ed ai prezzi di mercato da fornitori suggeriti dal pubblico a questi legati direttamente o indirettamente;
- stipula contratti di consulenza per compensi superiori al valore reale della consulenza rispetto ai prezzi di mercato con professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale;
- paga compensi a professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale relativi a consulenze effettivamente non rese;
- paga fatture a fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale e a questi legati direttamente o indirettamente relative ad acquisti di beni/servizi effettivamente non effettuati;
- predispone budget di spesa non veritieri e retrocede i danari al pubblico ufficiale;
- dà o promette al pubblico ufficiale – che accetta detta dazione o detta promessa – regali, omaggi che esulano dalle normali pratiche commerciali;
- stipula donazioni ovvero concede sponsorizzazioni in favore della PA in violazione di leggi o regolamenti stabiliti in materia;
- assume comportamenti di favore nei confronti del pubblico ufficiale o degli amici di questi nelle attività di recupero del credito (ad es. proponendo piani di rientro particolarmente favorevoli o effettuando una cancellazione della posizione debitoria nel mancato rispetto delle procedure aziendali vigenti in materia);
- assume alle dipendenze della Società persona segnalata dal pubblico ufficiale ovvero seleziona promotori, collaboratori o fornitori da questi ultimi indicati nel mancato rispetto delle procedure aziendali vigenti in materia o in assenza delle qualifiche richieste al ruolo;
- riconosce al pubblico ufficiale il pagamento di un canone di locazione inferiore rispetto a quello oggettivo relativamente ad un immobile di proprietà della Società;
- acquista nell'ambito delle compravendite immobiliari da un pubblico ufficiale un immobile di sua proprietà per importi superiori rispetto al valore reale di mercato.

Altre modalità con cui la Società può integrare il reato si hanno qualora dia o prometta denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale, che accetta detta dazione o detta promessa:

- per stipulare convenzioni con la P.A.;
- al fine di evitare un pregiudizio in caso di attività ispettiva da parte di Autorità Pubbliche o di Vigilanza (sanzioni, ispezioni, risultati negativi relativi ad ispezioni o simili) ovvero nel corso di visite ispettive da parte di INPS, INAIL, direzioni regionali e provinciali del lavoro etc.,
- al fine di ottenere il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni;
- al fine di ottenere finanziamenti pubblici non dovuti;
- per accelerare il disbrigo delle pratiche per la concessione alla Società dei finanziamenti agevolati richiesti;
- affinché il soggetto passivo del reato ometta di rilevare inesattezze, consistenti, ad esempio, nella presentazione di documentazione alterata a supporto della domanda di concessione di un finanziamento.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 cp ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Si tratta di circostanze aggravanti applicabili sia alla corruzione propria antecedente che a quella susseguente. Tali circostanze si riferiscono sicuramente al privato corruttore, ma si ritiene di estenderle anche con riferimento all'incaricato di un pubblico servizio. Per quanto riguarda il conferimento di pubblici impieghi, di stipendi o di pensioni, si è precisato che esso deve essere indebito, altrimenti verrebbe a mancare il presupposto dell'aver agito per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Per ciò che concerne l'aggravante della stipulazione di contratti, è necessario che l'accordo criminoso abbia per oggetto la stipulazione del contratto e non un fatto successivo come, ad esempio, una modalità della sua esecuzione.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Definizione:

se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Da 200 a 600 quote, che sale da 300 a 800 quote quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Sanzioni interdittive previste ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) (c.d. soggetti apicali), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) (c.d. soggetti subordinati).

Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2 (ossia non inferiori a tre mesi e non superiori a due anni).

Condotta:

Tale figura di reato potrebbe commettersi retribuendo il funzionario per aver compiuto (corruzione susseguente) o affinché compia (corruzione antecedente) un atto – conforme (corruzione impropria) o contrario ai doveri d'ufficio (corruzione propria) – idoneo ad influire sulle sorti di un processo.

L'ipotesi di cui all'art. 319 ter c.p. definisce la fattispecie mediante la quale le attività di corruzione ex artt. 318 – 319 c.p. siano commesse per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Si ritiene di sottolineare come il reato in esame non costituisca una circostanza aggravante dei sopracitati reati, ma una fattispecie autonoma la cui ratio della norma è quella di garantire che l'attività giudiziaria si svolga in maniera imparziale.

Casistica:

Tale ipotesi di reato può venire in rilievo in quei casi in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, tramite un proprio esponente, corrompa un pubblico ufficiale. A questo proposito è opportuno precisare che nella nozione di PU, oltre ai magistrati, rientrano anche altri soggetti, quali cancellieri, testimoni o qualsiasi altro funzionario pubblico operante dell'ambito del contenzioso.

Concretamente il reato in esame può concretizzarsi, a titolo esemplificativo, se la Società:

- dà o promette danaro od altra utilità al pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario) per assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo;
- dà o promette danaro od altra utilità ad un soggetto esterno alla P.A. (esempio professionista di fiducia) affinché quest'ultimo ricompensi il pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario), ciò al fine di assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo;
- dà o promette danaro od altra utilità ad un magistrato od altro soggetto affinché quest'ultimo intervenga presso altri magistrati colleghi o altri soggetti ritenuti idonei ad incidere in senso favorevole alla Società in relazione a vicende processuali di cui è parte o ha un interesse.
- offre o promette danaro od altra utilità al pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario) – che non accetta detta offerta o detta promessa – per assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni previste per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio e quelle previste per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, si applicano non solo al pubblico ufficiale, bensì anche all'incaricato di un pubblico servizio.

A titolo esemplificativo, tale reato si potrebbe configurare qualora:

- la Società, in caso di project financing, per omettere o ritardare ovvero per aver ommesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri del proprio ufficio, ha ricevuto per sé o per un terzo, danaro o altra utilità o ne ha accettato la promessa.
- Per quanto concerne le possibili modalità di attuazione dei suddetti reati di corruzione, questi si realizzano, come detto, mediante la dazione o la promessa di erogazioni di denaro al PU o all'IPS.

Ovviamente la provvista necessaria per porre in essere tali condotte può derivare da una molteplicità di attività strumentali, quali la creazione di fondi occulti tramite l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti o il rimborso di spese fittizie, o di un ammontare differente da quello delle spese effettivamente sostenute, anche attraverso consulenti esterni.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Definizione:

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. (I comma)

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'art. 319, ridotta di un terzo. (II comma)

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale, o un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. (III comma).

La pena stabilita di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale, o un incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319. (IV comma).

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Per le ipotesi di cui al I e III comma:

Fino a 200 quote.

Per le ipotesi di cui al II e IV comma:

Da 200 a 600 quote.

Sanzioni interdittive previste ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Per le ipotesi di cui al I e III comma:

Nessuna.

Per le ipotesi di cui al II e IV comma:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) (c.d. soggetti apicali), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) (c.d. soggetti subordinati).

Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2 (ossia non inferiori a tre mesi e non superiori a due anni).

Condotta:

Si configura nell'ipotesi in cui, nei confronti di un PU o IPS, sia espressamente formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di altra utilità, qualora la promessa o l'offerta non siano accettate e abbiano ad oggetto, in via alternativa, il compimento di un atto d'ufficio; l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio; il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio (c.d. istigazione alla corruzione attiva).

E', inoltre, penalmente, sanzionata, anche la condotta del PU o IPS che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità (c.d. istigazione alla corruzione passiva).

E' necessario, inoltre, che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 – 319 c.p.

Il reato si consuma nel momento in cui la sollecitazione perviene a conoscenza del privato.

Casistica:

La Società può integrare tale reato qualora:

- offra o prometta danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato – i quali non accettano detta offerta o detta promessa – per indurli a compiere un atto del proprio ufficio;
- offra o prometta danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio – che non accettano detta offerta o detta promessa - per omettere o ritardare un atto del loro ufficio ovvero fare un atto contrario ai propri doveri, ad esempio affinché il soggetto passivo del reato ometta di rilevare eventuali inesattezze presenti all'interno di offerte presentate in sede di gare per l'aggiudicazione di appalti e/o servizi.

Concussione (art. 317 c.p.)

Definizione:

il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo danaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Da 300 a 800 quote.

Sanzioni interdittive previste ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) (c.d. soggetti apicali), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) (c.d. soggetti subordinati).

Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2 (ossia non inferiori a tre mesi e non superiori a due anni).

Condotta:

Siamo in presenza di un reato specifico del pubblico ufficiale che abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringa un soggetto privato a dare o promettere indebitamente, a lui o a terzi, denaro o altra utilità.

La condotta tipica sarebbe costituita dall'abuso, in quanto attività posta in essere dall'agente ed idonea a provocare la dazione o la promessa indebita attraverso un iter causale predeterminato costituito dalla costrizione.

La dazione implica il passaggio di un bene dalla sfera della disponibilità di un soggetto a quella di un altro soggetto e può assumere, in concreto, le forme più diverse.

Costituendo la concussione un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità della società potrebbe venire contestata nel solo caso di concorso nel reato commesso da un PU, ossia nell'ipotesi in cui si compiano atti tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Definizione:

salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Da 300 a 800 quote.

Sanzioni interdittive previste ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) (c.d. soggetti apicali), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) (c.d. soggetti subordinati).

Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2 (ossia non inferiori a tre mesi e non superiori a due anni).

Condotta:

Tale fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che abusando della propria qualità o dei propri poteri, induca un soggetto a dare o promettere indebitamente, a lui o a terzi, denaro o altra utilità.

Tale norma, seppur con pena meno grave, punisce altresì il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità al PU o all'IPS.

Nell'induzione si individua ogni comportamento che abbia per risultato di determinare il soggetto passivo ad una data condotta, ricomprendendovi sia l'inganno, nelle forme dell'artificio e del raggio o della semplice menzogna e silenzio, quanto l'esortazione e il consiglio, quando nell'accettazione abbia influito la posizione di superiorità dell'agente. L'induzione consiste in ogni comportamento, non vincolato da forme predeterminate e tassative, con il quale il privato viene posto in uno stato di soggezione psicologica che lo determini a dare o promettere per evitare il male.

Casistica:

La Società può integrare tale reato qualora, a seguito di una richiesta di dazione o di promessa da parte di un PU o di un IPS:

- dia o prometta danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere un vantaggio per la Società;
- dia o prometta danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio ad esempio affinché questi omettano di rilevare eventuali irregolarità o violazioni in caso di ispezioni, di partecipazione ad una gara etc.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti Penali Internazionali e degli Organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati Esteri (art. 322- bis c.p.)

Definizione:

- Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

- 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali (6).

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti previsti dall'art. 25 del D.Lgs. 231/01, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

Condotta

Con questa norma, si statuisce una estensione soggettiva della incriminabilità per un numero tassativo di delitti contro la P.A. per i casi in cui fossero coinvolti funzionari stranieri e internazionali.

Con riferimento ai soggetti di cui ai numeri 1) e 2), il legislatore ha fatto ricorso esclusivamente ad un criterio soggettivo dell'appartenenza al singolo organo comunitario o dell'assunzione per contratto in conformità della disciplina giuridica dei relativi status. Per l'individuazione delle persone di cui al n. 3), si richiede un rapporto formale con l'ente di appartenenza e lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari e agenti comunitari. Al n. 4) sono contemplati i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati comunitari. Per individuare, invece, i soggetti di cui al n. 5), cioè i funzionari stranieri, opera esclusivamente il criterio oggettivo vigente nel nostro ordinamento per qualificare le attività di pubblica funzione e di pubblico servizio.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Definizione

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Fino a 200 quote.

Sanzioni interdittive previste ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Nessuna.

Condotta:

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tale fattispecie si integra qualora un soggetto:

riceve una somma di denaro o altra utilità, quale corrispettivo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio;

fa promettere per sé o per altri una somma di denaro o altra utilità, quale corrispettivo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio.

Peculato (art. 314 I comma c.p.)

Definizione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da

quattro anni a dieci anni e sei mesi.
<u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, fino a 200 quote.
<u>Sanzioni interdittive previste ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> Nessuna.
<u>Condotta</u> Trattasi di reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, in occasione dei quali può determinarsi anche la possibilità di un concorso dell'extraneus. L'art. 110 c.p. permette di arricchire il catalogo dei soggetti penalmente sanzionabili ricomprendendovi anche coloro che, seppur privi delle qualifiche di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, hanno posto in essere comportamenti che rappresentano un concorso morale o materiale alla condotta dei primi. Appropriarsi di denaro o di altra cosa mobile significa porre in essere atti idonei a interrompere la relazione funzionale tra la cosa e il suo legittimi proprietario, ponendo in essere atti incompatibili con il titolo per cui si possiede.

Peculato mediante profitto dell'altrui errore (art. 316 c.p.)

<u>Definizione</u> Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000
<u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, fino a 200 quote.
<u>Sanzioni interdittive previste ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> Nessuna.
<u>Condotta</u> Trattasi di reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, in occasione dei quali può determinarsi anche la possibilità di un concorso dell'extraneus. L'art. 110 c.p. permette di arricchire il catalogo dei soggetti penalmente sanzionabili ricomprendendovi anche coloro che, seppur privi delle qualifiche di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, hanno posto in essere comportamenti che rappresentano un concorso morale o materiale alla condotta dei primi.

Le condotte punite sono la ricezione (accettazione non dovuta) e la ritenzione (trattenimento di ciò che è stato consegnato per errore). Elemento ulteriore ed essenziale del delitto è l'erronea convinzione del terzo di dover consegnare il danaro e l'altra utilità delle mani del PU o dell'IPS, che si avvantaggia dell'errore.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Definizione

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, fino a 200 quote.

Sanzioni interdittive previste ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Nessuna.

Condotta

Trattasi di reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, in occasione dei quali può determinarsi anche la possibilità di un concorso dell'extraneus.

L'art. 110 c.p. permette di arricchire il catalogo dei soggetti penalmente sanzionabili ricomprendendovi anche coloro che, seppur privi delle qualifiche di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, hanno posto in essere comportamenti che rappresentano un concorso morale o materiale alla condotta dei primi.

Il legislatore, al fine di restringere il campo delle possibili violazioni e non violare il principio di determinatezza, ha circoscritto l'abusività della condotta, limitandola a :

- violazione di norme di legge o di regolamento, (in cui ricomprendere anche le mere norme procedurali, ma non l'eccesso di potere in provvedimenti discrezionali);
- violazione dell'obbligo di astensione (in presenza di un obbligo giuridico di astensione in una situazione di conflitto di interessi).

Per i reati di cui agli artt. 317, 319, 319-ter, 319-quater, 322 e 346-bis c.p., se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro

delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 (durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni).

1.3 Aree potenzialmente a rischio reato nei rapporti con la P.A. Le Attività Sensibili. I ruoli aziendali coinvolti.

In occasione dello svolgimento dell'attività di risk assessment sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di RWERI, le aree considerate "a rischio reato", ossia i settori e/o processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di perpetrazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito di ciascuna "area a rischio reato", sono state identificate le "attività sensibili", ovvero le attività al cui svolgimento è collegato il rischio di commissione dei reati e le principali funzioni/soggetti coinvolti nell'esecuzione delle stesse attività sensibili.

Le aree a rischio reato sono state suddivise in due categorie:

- a rischio "diretto", ossia nel cui ambito sono poste in essere attività, che per effetto di contatti diretti con i funzionari pubblici e/o incaricati di un pubblico servizio, comportino il rischio di commissione di uno o più dei reati contro la PA;
- "strumentali" alla realizzazione dei reati in oggetto, ossia aree che, gestendo attività di tipo finanziario o altro, possono supportare la commissione dei reati nelle aree a rischio.

Oltre all'individuazione delle attività sensibili e delle funzioni coinvolte, sono stati individuati i reati astrattamente realizzabili ed, infine, in via meramente esemplificativa, i principali controlli esistenti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree a rischio.

A tal proposito, si ribadisce che, alla luce dell'organizzazione del Gruppo RWE (si veda paragrafo 3.1 della Parte Generale), alcune attività sensibili di seguito individuate vedono il coinvolgimento di personale di altre società del Gruppo RWE, sulla base del Multilateral Service Level Agreement stipulato.

Ne deriva che il personale di RWERI potenzialmente potrebbe essere coinvolto anche a titolo di concorso nel reato commesso nell'ambito di un'area gestita anche da colleghi di altre società del Gruppo RWE.

Principali funzioni/soggetti coinvolti

Presidente CdA-Datore di Lavoro ai sensi del TU 81/08

Consiglieri delegati

Procuratori Speciali ("Dirigenti Delegati") in materia di sicurezza e ambiente, ciascuno per le attività di propria competenza

Sub-Delegato in materia di sicurezza e ambiente

Development

Wind Farm Supervisors

HSE Manager / RSPP

Legal

Regulatory affairs

Procurement

Commercial

Construction

HR

Accounting

Consulenti, procuratori o collaboratori esterni, compreso il personale di altre società del Gruppo RWE che svolgono attività in service per la Società

Area a rischio diretto n. 1

GESTIONE DELLE ATTIVITA' CORRELATE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE, PERMESSI, LICENZE ED EVENTUALI RAPPORTI ISTITUZIONALI

attività sensibile

- a)** Predisposizione ed invio della domanda volta all'ottenimento e/o rinnovo del provvedimento (licenze, autorizzazioni, permessi, etc.)

- b)** Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in merito alla richiesta o rinnovo di autorizzazioni, licenze, permessi e di eventuali relazioni istituzionali

- c)** Pagamento alle autorità competenti dei diritti / tasse dovuti al momento della presentazione dell'istanza

- d)** Gestione delle ispezioni/accertamenti da parte della PA sul rispetto dei presupposti sottostanti il rilascio delle licenze/autorizzazioni richieste

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

1. diffusione del Codice Etico e del Modello organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
2. previsione di procedure interne che regolano tale area;
3. individuazione chiara dei soggetti aziendali legittimati a rapportarsi con la PA;
4. individuazione chiara di tutte le prescrizioni di legge previste e necessarie al fine di ottenere le relative autorizzazioni in materia ambientale e in merito alla gestione della sicurezza, con indicazione dei relativi soggetti responsabili;
5. individuazione chiara degli obiettivi, dei compiti e dei poteri conferiti a ciascuna funzione aziendale;
6. gestione dei rapporti con la PA da parte di almeno due soggetti e coinvolgimento della funzione Legal ove necessario;
7. formalizzazione dei rapporti intrattenuti con la PA;
8. reporting periodico e condivisione delle procedure e dei rapporti in essere con la PA da parte delle funzioni coinvolte con il Presidente del CdA.

Area a rischio diretto n. 2

GESTIONE ADEMPIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA

attività sensibile

a) Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio per gli aspetti in merito agli adempimenti che riguardano la salute e sicurezza sul lavoro (DLgs 81/08 - Testo Unico) nonché degli aspetti connessi con la normativa ambientale

b) Gestione di adempimenti, verifiche e ispezioni da parte di soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio in materia ambientale o in merito alla gestione della sicurezza sul lavoro

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

1. diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
2. previsione di procedure interne che regolano tale area;

3. chiara identificazione dei soggetti aziendali responsabili degli adempimenti in materia di ambiente, salute e sicurezza ed autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con le autorità competenti;
4. svolgimento di attività formative rivolte ai dipendenti al fine di informarli sui rischi e sulla prevenzione degli stessi;
5. monitoraggio degli adempimenti previsti in materia di ambiente, salute e sicurezza, al fine di garantire il rispetto dei termini di legge, anche tramite il supporto di consulenti esterni;
6. svolgimento di riunioni periodiche con tutto il team per condividere i principali aggiornamenti normativi in materia di sicurezza e ambiente;
7. utilizzo di appositi sistemi informatici attraverso i quali viene effettuato un monitoraggio da remoto in grado di segnalare eventuali anomalie in materia ambientale o in merito alla sicurezza.

Area a rischio diretto n. 3

GESTIONE RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA (ES: AGENZIA DOGANE E MONOPOLI/AGENZIA DELLE ENTRATE)

attività sensibile

- a) Gestione delle attività correlate a visite ispettive e/o accertamenti dell'Amministrazione Finanziaria
- b) Installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio, utilizzati anche per lo scambio di dati e informazioni
- c) Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere, anche con il supporto di consulenti esterni
- d) Gestione adempimenti fiscali-tributari

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

1. diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
2. previsione di procedure interne che regolano tale area;
3. formalizzazione dei rapporti intercorsi con la PA, in particolare in sede di verifiche ispettive, con la partecipazione di una pluralità di soggetti;
4. monitoraggio e reportistica degli adempimenti di legge e degli obblighi fiscali da parte dell'Ufficio Tax

del Gruppo RWE, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali;

5. preparazione delle dichiarazioni annuali e delle imposte dirette, indirette e accise da parte degli addetti dell'ufficio Tax del Gruppo RWE, anche con il supporto di consulenti esterni;
6. controlli sulla correttezza dei dati trasmessi;
7. monitoraggio del piano normativo in materia fiscale, anche tramite il supporto di consulenti esterni.

Area a rischio diretto n. 4

GESTIONE CONTENZIOSI E ARBITRATI

attività sensibile

a) Gestione di contenziosi (es. partecipazione a udienze, ecc.) giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi), compresi i contenziosi giuslavoristici e fiscali, incluso l'accesso ad atti, dichiarazioni, interrogatori, transazioni anche in corso di causa, anche tramite il ministero dei difensori di volta in volta incaricati.

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

1. diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
2. previsione di procedure interne che regolamentano tale area;
3. sistema di procure e individuazione chiara dei soggetti con il potere di rappresentare la Società;
4. rendicontazione e verifica dello status dei contenziosi e delle procedure arbitrali in corso e reporting al management aziendale anche delle spese sostenute e da sostenere e degli importi da accantonare nei fondi per ciascun contenzioso;
5. inserimento nel contratto di consulenza della clausola di rispetto del Modello e del Codice Etico adottati dalla Società, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici.

Area a rischio diretto n. 5

GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE AUTORITA' PUBBLICHE CORRELATI ALLA PRODUZIONE E VENDITA DI ENERGIA

attività sensibili

- a) Predisposizione e invio di dati e reportistica relativi alla normativa di settore

- b) Predisposizione e invio di dati finalizzati all'ottenimento di incentivi, titoli o altri dati stabiliti dalla normativa di settore etc..:

- c) Gestione ispezioni/accertamenti da parte dell'Autorità:

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

1. diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
2. previsione di procedure interne che regolano tale area;
3. individuazione specifica dei soggetti aziendali preposti all'invio dei dati e monitoraggio delle relative scadenze;
4. individuazione specifica dei soggetti aziendali legittimati a rapporti con la PA in caso di ispezioni, con la partecipazione di una pluralità di soggetti;
5. chiara definizione degli strumenti contrattuali utilizzabili, anche con il supporto delle funzioni interessate, compresa la funzione Legal.

Area a rischio diretto n. 6

GESTIONE ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

attività sensibile

- a) Gestione DURC (richiesta/rilascio dei documenti di regolarità contributiva)

- b) Gestione e trasmissione dei dati relativi a dipendenti e collaboratori:

- c) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio relativi all'assunzione e impiego di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata (disabili, trasformazioni, proroghe, distacchi, maternità a rischio)

- d) Comunicazioni ed invio delle dichiarazioni contributive e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

e) Gestione dei trattamenti previdenziali, assistenziali, assicurativi del personale e dei relativi accertamenti/ispezioni

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

1. diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
2. previsione di procedure interne che regolamentano tale area;
3. identificazione chiara dei soggetti che hanno il potere di rapportarsi con la Pubblica Amministrazione;
4. identificazione chiara dei soggetti responsabili in merito agli adempimenti previdenziali ed assistenziali;
5. adeguata attività di controllo preventiva al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, verificando la correttezza e la veridicità dei dati forniti

Area a rischio diretto n. 7

ACQUISIZIONE E GESTIONE DI EROGAZIONI, FINANZIAMENTI, SOVVENZIONI E CONTRIBUTI EROGATI DA ENTI PUBBLICI

attività sensibile e reati astrattamente ipotizzabili

a) Acquisizione e/o gestione di finanziamenti e sovvenzioni

b) Verifica sull'utilizzo dell'erogazione, del finanziamento, della sovvenzione o del contributo ricevuto

c) Gestione delle attività di rendicontazione

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

1. diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti, con particolare riferimento alle previsioni riguardanti l'integrità e correttezza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ivi incluso per ciò che attiene la richiesta e/o la gestione di erogazioni pubbliche, al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti istituzionali;

2. previsione di procedure interne che regolamento tale area;
3. individuazione chiara delle funzioni aziendali e dei soggetti responsabili in materia nel rispetto del principio di segregazione dei ruoli e pluralità di controlli.

Area a rischio diretto n. 8

GESTIONE ADEMPIMENTI E RAPPORTI CON LE AUTORITA' GARANTI E LE AUTORITA' DI SETTORE

attività sensibile

a) Gestione dei rapporti con il Garante della privacy e con l'Ufficio del Garante in occasione di ispezioni e controlli disposti dall'Autorità Garante della Privacy

b) Gestione dei rapporti con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) o con altre Autorità, anche in occasione di ispezioni o controlli

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

1. diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
2. chiara identificazione dei soggetti aziendali responsabili del trattamento dei dati personali ed autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con le autorità garanti e di settore;
3. formalizzazione dei contatti/rapporti intercorsi con le autorità garanti e di settore, con la partecipazione di una pluralità di soggetti;
4. accesso ai dati sensibili (archivi fisici ed elettronici) limitato alle sole persone autorizzate.

Area a rischio diretto n. 9

EVENTUALE PARTECIPAZIONE A GARE PUBBLICHE E/O AFFIDAMENTI DIRETTI ALLA PA E/O DA CONCESSIONARI DI PUBBLICO SERVIZIO PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA

attività sensibile e reati astrattamente ipotizzabili

a) Predisposizione della documentazione, verifica e invio all'ente pubblico/concessione di pubblico servizio

della documentazione stessa

- b)** Partecipazione alla procedura (es. apertura buste, verifica offerte etc.)

- c)** Negoziazione e stipula dei contratti perfezionati con soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio ai quali si perviene mediante procedura negoziata (affidamento diretto-trattativa privata)

- d)** Supporto attività di stesura e revisione dei contratti e assistenza legale nei rapporti contrattuali con committenti pubblici e concessionari di pubblico servizio

- e)** Verifica della corretta esecuzione della fornitura nei confronti di committenti pubblici e concessionari di pubblico servizio

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

1. diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
2. previsione di procedure interne che regolano tale area;
3. individuazione chiara dei soggetti aziendali legittimati a rapportarsi con la PA;
4. formalizzazione dei rapporti intrattenuti con la PA;
5. analisi preliminare adeguata e accurata dei bandi di gara;
6. identificazione delle modalità e dei criteri per la selezione dei bandi di gara a cui partecipare;
7. individuazione formale dei soggetti coinvolti nella predisposizione della documentazione di gara/offerta verso gli enti pubblici o concessionari di pubblico servizio;
8. utilizzo di sistemi informatici per la determinazione delle condizioni economiche e della valutazione dei costi e della marginalità attesa;
9. supporto legale nella stipula dei contratti;
10. individuazione dei soggetti incaricati di gestire e monitorare la corretta esecuzione del contratto, nel rispetto del principio di segregazione di ruoli e pluralità di controlli.

Area strumentale n. 1

GESTIONE SPONSORIZZAZIONI, EVENTI, MANIFESTAZIONI, OMAGGI, REGALIE ED EROGAZIONI LIBERALI

attività sensibile

a) Gestione delle attività di sponsorizzazione

b) Gestione di eventi o manifestazioni

c) Concessione di erogazioni liberali

d) Gestione delle regalie, degli omaggi

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

1. diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti, con particolare riferimento alla gestione di omaggi e regalie;
2. adozione di una specifica procedura che regola l'iter autorizzativo e la gestione delle
3. sponsorizzazioni e le richieste di erogazioni liberali;
4. sistema di deleghe/procure e individuazione dei soggetti dotati del potere di firma per autorizzare le sponsorizzazioni o le erogazioni liberali.

Area strumentale n. 2

GESTIONE DEL PERSONALE

attività sensibili

a) Selezione e reclutamento del personale

b) Stipula, modifica e rinnovo di contratti di lavoro

c) Gestione anagrafica dipendenti

d) Gestione payroll (raccolta presenze, elaborazione buste paga, pagamenti)

e) Gestione trasferte, anticipi, rimborsi spese e spese di rappresentanza

f) Gestione dei benefit aziendali

controlli esistenti

Revisione 8

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

1. diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
2. verifica da parte della funzione aziendale preposta, della corrispondenza tra la documentazione di supporto alle spese (giustificativi) riepilogate nel modulo di rendicontazione delle spese e l'estratto conto della carta di credito;
3. previsione di procedure interne che regolano tali aree, anche rispetto agli avanzamenti di carriera;
4. divieto di anticipi spese in contanti, salvo espresse deroghe per casi motivati;
5. previsione di procedure che disciplinano le attività di selezione del personale e coinvolgimento di una pluralità di soggetti;
6. verifica della corrispondenza dei requisiti e delle competenze richieste e ricercate in capo al neo assunto.

Area strumentale n. 3

AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA' E BILANCIO, TESORERIA

attività sensibili

- a) Gestione anagrafica fornitori
- b) RegISTRAZIONI di contabilità generale: contabilizzazione fatture passive e fatture attive, registrazione note di credito, altre registrazioni di contabilità generale
- c) Verifica della corrispondenza tra il bene/servizio ricevuto e quanto inserito nella fattura
- d) Determinazione e registrazione degli accantonamenti per poste stimate e delle relative variazioni
- e) Determinazione, registrazione ed esecuzione delle altre operazioni di chiusura del bilancio
- f) Elaborazione e predisposizione del bilancio
- g) Apertura e/o chiusura e gestione dei c/c bancari e c/c postali
- h) Fatturazione infragruppo
- i) Registrazione degli incassi (anche infragruppo)
- j) Predisposizione e registrazione dei pagamenti (anche infragruppo)
- k) Predisposizione delle situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzioni di capitale etc.).

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

1. diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
2. individuazione chiara dei soggetti che sono autorizzati ad aprire e chiudere i conti correnti della Società;
3. verifica e coinvolgimento di una pluralità di soggetti nel processo relativo alla predisposizione del bilancio societario;
4. redazione del bilancio di esercizio in base alle norme del codice civile e dei principi contabili in uso e in ottemperanza alla normativa fiscale;
5. segregazione delle funzioni tra chi predispone il mandato di pagamento, chi lo autorizza e chi processa il pagamento;
6. individuazione di un sistema di deleghe e procure per la definizione dei soggetti abilitati ad autorizzare le disposizioni dei pagamenti (anche infragruppo);
7. previsione di procedure interne che regolano tali attività e processi;
8. utilizzo di un sistema informatico dedicato (sistema SAP) per la registrazione delle fatture e di tutti i processi amministrativo-contabili-societari.

Area strumentale n. 4

GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO

attività sensibili

- a) Predisposizione e gestione dei contratti per le prestazioni infragruppo
- b) Determinazione dei prezzi di trasferimento di beni / servizi
- c) Gestione finanziamenti infragruppo
- d) Gestione della fatturazione attiva intercompany
- e) Gestione delle operazioni finanziarie infragruppo

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

1. diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
2. regolamentazione e tracciabilità dei servizi infragruppo attraverso la formalizzazione del rapporto tra le società del Gruppo RWE;
3. principio di segregazione di ruoli per la gestione dei processi infragruppo;
4. sistema di procure che individuano modalità e soggetti dotati del potere di autorizzare le movimentazioni

dei conti intrasocietari.

Area strumentale n. 5

GESTIONE ACQUISTI DI BENI/SERVIZI E CONSULENZE

attività sensibili

- a)** Selezione dei fornitori di beni/servizi e/o dei consulenti
- b)** Emissione di richieste di acquisto, ordini e stipula di contratti
- c)** Gestione delle varianti d'ordine e delle modifiche contrattuali
- d)** Qualifica dei fornitori
- e)** Valutazione dei fornitori
- f)** Verifica della corrispondenza tra il bene/servizio ricevuto e quanto definito nell'ordine di acquisto/contratto
- g)** Verifica dei compensi dei consulenti rispetto a quanto previsto nell'incarico e monitoraggio delle relative prestazioni

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

1. diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
2. gestione del processo di acquisto attraverso applicativi e piattaforme informatiche a ciò dedicate;
3. selezione dei fornitori, di beni e servizi, sulla base di criteri di affidabilità e professionalità;
4. tracciabilità delle richieste di acquisto che vengono create a livello informatico (SAP) da parte dei soggetti richiedenti abilitati;
5. verifica dell'offerta dal punto di vista tecnico da parte dell'ufficio richiedente e gestione della trattativa economica nel rispetto del principio di segregazione di ruoli;
6. previsione di specifiche procedure, anche informatiche, che regolamentano tutti i processi connessi a tale area (dalla qualifica del fornitore sino al pagamento della prestazione effettuata);
7. sistema di deleghe e individuazione dei soggetti dotati del potere di firma di approvazione dei contratti/ordini;
8. verifica della coerenza tra il bene/ servizio consegnato/reso ed i parametri previsti dal contratto medesimo;
9. verifica della completezza accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del

contratto/ordine, nonché rispetto ai beni/servizi ricevuti.

Area strumentale n. 6

GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

attività sensibili

- a) Sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi e servizi di telecomunicazione
- b) Gestione della sicurezza informatica

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

1. diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
2. esistenza di procedure e controlli di accesso agli applicativi;
3. esistenza di firewall e sistemi anti intrusione per monitorare e segnalare attività non autorizzate su sistemi e reti dati.

1.4 Il livello di rischio

Richiamando quanto esposto nelle parte generale rispetto alla metodologia utilizzata per l'individuazione del livello di rischio (paragrafo 4.2 della parte generale del MOG), alla luce della natura e della rilevanza dei reati in oggetto, si ritiene che, per quanto riguarda i reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01 il livello di rischio potenziale sia alto.

1.5 Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad altre società del Gruppo RWE, coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

1.6 Principi generali di comportamento

Di seguito si indicano i principi generali di comportamento che devono essere rispettati da tutti i Destinatari del presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner, di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti.

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede **l'espresso divieto** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto) o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;
- tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, se non da parte dei soggetti a ciò deputati dalla Società;
- creare qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico adottati.

A tal fine si ribadisce che **è obbligatorio**:

- rispettare tutte le procedure adottate dalla Società e dal Gruppo RWE;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- osservare e rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le procedure interne che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- conferire e formalizzare il potere di rappresentare e rapportarsi con la PA per conto della Società in capo ai Dipendenti, Organi Societari, Consulenti e Partner che, nello svolgimento delle funzioni o dei compiti ad essi facenti capo, intrattengono materialmente rapporti con la P.A.;
- informare l'OdV nominato dalla Società di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A.;
- formalizzare e definire in forma scritta tutte le condizioni ed i termini relativi ai contratti stipulati dalla Società con i Consulenti, Partner e Fornitori, nel rispetto di quanto indicato ai successivi punti:
 - inserire un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico e dal Modello adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico e al Modello (es. clausole risolutive espresse, penali);

- i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono essere selezionati con metodi trasparenti e nel rispetto delle procedure adottate;
- rilasciare dichiarazioni ad organismi pubblici nazionali ai fini dell’ottenimento di nullaosta, concessioni, autorizzazioni, visti e denunce rivolte ad enti della Pubblica Amministrazione, comprese le autorità di vigilanza, complete, veritiere e corrette;

Inoltre, in caso di ispezioni da parte della PA devono partecipare solo i soggetti a ciò espressamente delegati, in base alle procure/deleghe conferite ed in base all’area di competenza.

Di tutto il procedimento relativo all’ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali interni. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l’ODV ne deve essere prontamente ed obbligatoriamente informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

1.7 Principi specifici di comportamento

Oltre ai principi generali sopra descritti che devono sempre trovare applicazione nella gestione di tutte le attività e di tutti i processi c.d. a rischio, la presente parte speciale indica anche una serie di ulteriori principi specifici di comportamento che tutti i soggetti coinvolti devono rispettare al fine di prevenire il verificarsi di reati contro la PA.

In merito:

- **ALLA GESTIONE DI RICHIESTE DELLE ATTIVITÀ CORRELATE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE, PERMESSI, LICENZE E GESTIONE EVENTUALI RAPPORTI ISTITUZIONALI (area a rischio diretto n. 1)**
- **ALLA EVENTUALE PARTECIPAZIONE A GARE PUBBLICHE E/O AFFIDAMENTI DIRETTI ALLA PA E/O DA CONCESSIONARI DI PUBBLICO SERVIZIO PER LA VENDITA ENERGIA (area a rischio diretto n. 9)**

è obbligatorio:

- identificare in maniera chiara i soggetti autorizzati a rappresentare la Società nei rapporti con la PA per la richiesta di autorizzazioni o certificati, licenze etc. (es. VVFF, Enti locali etc.);
- rapportarsi con la PA solo se autorizzati a farlo ed esclusivamente nei limiti dei poteri e delle competenze conferite;
- rapportarsi con la PA in maniera trasparente e corretta;
- partecipare sempre almeno in due soggetti agli incontri con la PA;
- formalizzare i principali contatti avuti con i rappresentanti istituzionali;
- formalizzare i contatti avuti con la PA, preliminarmente alla richiesta alla richiesta dell’autorizzazione,

licenza etc. (es. richiesta di chiarimenti, verifiche ispettive propedeutiche all'ottenimento dell'autorizzazione);

- rispettare il principio di segregazione di funzioni tra chi predispone la documentazione necessaria per la richiesta di una autorizzazione/licenza/certificazione, chi la controlla e chi sottoscrive la richiesta;
- controllare la documentazione allegata alla richiesta di licenza/autorizzazione/certificazione al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati alla PA;
- monitorare periodicamente il persistere delle condizioni in base alle quali è stata ottenuta l'autorizzazione/licenza/permesso etc. e comunicare tempestivamente alla PA eventuali cambiamenti;
- monitorare tramite appositi scadenziari le scadenze delle autorizzazioni/licenze ottenute al fine di richiedere il rinnovo delle stesse nel rispetto dei termini di legge;
- identificare in maniera chiara il soggetto responsabile del controllo della completezza e correttezza della documentazione da inviare all'Ente appaltante per la partecipazione alla gara ed evidenza dell'approvazione;
- rispettare il principio di segregazione di ruoli nel processo di partecipazione alle gare pubbliche o di negoziazione diretta;
- identificare in maniera chiara i soggetti responsabili del controllo e del monitoraggio della corretta esecuzione del contratto di fornitura;
- rispettare i principi di segregazione di ruoli e di pluralità di controlli nel processo di verifica della corretta esecuzione del contratto di fornitura.

In merito alla gestione

- DEGLI ADEMPIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA (area a rischio diretto n. 2)

- DEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA (ES: AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI/AGENZIA DELLE ENTRATE) (area a rischio diretto n. 3)

- DEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ PUBBLICHE CORRELATI ALLA PRODUZIONE E VENDITA DI ENERGIA (area a rischio diretto n. 5)

- DEGLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (area a rischio diretto n. 6)

- DEGLI ADEMPIMENTI E DEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ GARANTI E LE ALTRE AUTORITÀ DI SETTORE (area a rischio diretto n. 8)

è obbligatorio:

- identificare in maniera chiara i soggetti responsabili degli adempimenti in materia di ambiente, salute e sicurezza ed autorizzati a rappresentare la Società nei rapporti con le autorità competenti, anche durante le visite ispettive o sopralluoghi alle infrastrutture e agli impianti;

- identificare in maniera chiara i soggetti autorizzati a rappresentare la Società nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, in merito agli adempimenti previdenziali e assistenziali e con le autorità garanti;
- identificare in maniera chiara i soggetti autorizzati a comunicare alle autorità pubbliche i dati relativi alla produzione di energia;
- rapportarsi con la PA solo se autorizzati a farlo ed esclusivamente nei limiti dei poteri e delle competenze conferite;
- rapportarsi con la PA in maniera trasparente e corretta;
- formalizzare i rapporti intercorsi con la PA, in particolare in sede di verifiche ispettive;
- condividere i risultati delle verifiche ispettive con i soggetti responsabili al fine di definire il piano d'azione per la tempestiva implementazione delle azioni correttive necessarie a fronte di eventuali carenze relative alla PA;
- garantire la segregazione di funzioni tra chi predispone la documentazione da inviare alla PA, chi la controlla e chi la sottoscrive, al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati alla PA;
- monitorare l'evoluzione del piano normativo di riferimento e degli adempimenti normativi, effettuato anche con il supporto di consulenti esterni, al fine di garantire l'adeguamento alle nuove leggi in materia;
- definire gli strumenti contrattuali utilizzabili, anche con il supporto delle funzioni interessate, compresa la funzione Legal.

In merito ALL'ACQUISIZIONE E GESTIONE DI EROGAZIONI, FINANZIAMENTI, SOVVENZIONI E CONTRIBUTI EROGATI DA ENTI PUBBLICI (area a rischio diretto n. 7), è obbligatorio:

- identificare in maniera chiara e precisa i soggetti autorizzati a rappresentare la Società nei rapporti con la PA per la richiesta di erogazioni, finanziamenti, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche;
- garantire il principio di segregazione tra chi predispone la documentazione necessaria per la richiesta, chi la controlla e chi la sottoscrive;
- presentare dichiarazioni veritiere, corrette e complete ad organismi pubblici nazionali, comunitari e internazionali;
- evitare qualsiasi condotta ingannevole che possa indurre in errore la PA;
- identificare in maniera chiara i soggetti tenuti alla rendicontazione del finanziamento ed alla verifica che le somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento, non siano destinate a scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Conseguentemente, è vietato:

- destinare le erogazioni pubbliche, i contributi o i finanziamenti agevolati ottenuti da organismi pubblici nazionali o comunitari, ad attività diverse rispetto a quelle per cui sono stati ottenuti;

- esibire dichiarazioni, documenti, dati e informazioni volutamente artefatti o incompleti agli organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri, al fine di conseguire indebitamente erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati.

In merito ALLA GESTIONE DI CONTENZIOSI E ARBITRATI (area a rischio diretto n. 4), è obbligatorio:

- identificare in maniera chiara i soggetti aziendali autorizzati a rappresentare la Società in giudizio;
- verificare la congruità delle notule/fatture dei professionisti esterni in relazione all'attività svolta;
- inserire nei contratti di consulenza esterni la clausola di rispetto dei principi enunciati nel Codice Etico;
- monitorare lo status dei contenziosi e riportare periodicamente ai vertici aziendali.

In merito

- **alla GESTIONE SPONSORIZZAZIONI, EVENTI, MANIFESTAZIONI, OMAGGI, REGALIE ED EROGAZIONI LIBERALI (area strumentale n. 1)**
- **alla GESTIONE DEL PERSONALE (area strumentale n. 2),**

è obbligatorio:

- dare evidenza formale e definire i limiti che le singole elargizioni o sponsorizzazioni devono rispettare per quanto riguarda l'oggetto e l'importo del contributo e della natura degli enti che possono ricevere elargizioni;
- prevedere un processo decisionale che rispetti il principio di segregazione a livello autorizzativo e di verifica;
- non effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio;
- rispettare quanto previsto in materia di omaggi e regalie dal Codice Etico e dalle direttive del Gruppo RWE). In tutti i casi i regali o gli omaggi o le spese di cortesia devono essere documentati in modo adeguato;
- non offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di altri vantaggi di qualsiasi natura, quali promesse di assunzione, a rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera, in violazione dei principi esposti nel Codice Etico e nel presente Modello. Tale divieto include l'offerta, diretta o indiretta, di gratuita disponibilità di servizi, finalizzata a influenzare decisioni o transazioni;
- non eludere quando sopra facendo ricorso all'operato di soggetti terzi;
- non riconoscere compensi a consulenti, collaboratori o partner commerciali della Società che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico conferito e all'attività effettivamente prestata;
- non effettuare spese di rappresentanza al di fuori di quanto previsto dalla procedura e dagli obiettivi della Società;

- reclutare il personale nel rispetto delle regole e delle procedure aziendali adottate che devono prevedere adeguati livelli di selezione nel rispetto del principio di segregazione di ruoli, verificando il possesso dei requisiti richiesti per la posizione ricercata.

Per quanto attiene i principi specifici di comportamento in merito alla GESTIONE AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA' E BILANCIO, TESORERIA (area strumentale n. 3), nonché della GESTIONE DI ACQUISTI DI BENI/SERVIZI E CONSULENZE (area strumentale n. 5), si rinvia a quanto indicato nella parte speciale 2 dedicata ai reati di ricettazione e riciclaggio, nonché autoriciclaggio previsti dall'art. 25 octies del D. Lgs. 231/01

Per quanto attiene i principi specifici di comportamento in merito alla GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO (area strumentale n. 4), si rinvia a quanto indicato nella parte speciale 3 dedicata ai reati societari previsti dall'art. 25 ter del D. Lgs. 231/01.

Per quanto attiene i principi specifici di comportamento in merito alla GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI (area strumentale n. 6), si rinvia a quanto indicato nella parte speciale 6 dedicata ai reati informatici previsti dagli artt. 25 bis e 25 novies del D. Lgs. 231/01.

1.8 Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

Attraverso gli appositi canali dedicati, anche in virtù di quanto previsto dalla normativa e dal Modello Organizzativo in materia di c.d. Whistleblowing:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie rispetto alla gestione delle attività a rischio deve immediatamente segnalarlo presso i canali di segnalazione interna predisposti, secondo la procedura adottata;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni o della mancata applicazione di procedure aziendali, deve immediatamente comunicarlo presso i canali di segnalazione interna predisposti, secondo la procedura adottata.

La Società e l'OdV tutelano i segnalanti da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione. L'OdV assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

A ciò si aggiunga che devono essere inviati all'OdV i seguenti flussi informativi ad evento e/o periodici:

- in caso di ispezioni giudiziarie, qualora il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere immediatamente informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;
- qualora una soggetto che agisce in nome e per conto della Società riceva, da parte di un componente

della Pubblica Amministrazione, richieste esplicite o pressioni indebite, ovvero riceva, da parte di un Professionista, Partner, Cliente o soggetto terzo, la proposta di mediare illecitamente nel rapporto con la PA in virtù delle proprie relazioni e influenze, deve informare immediatamente il proprio superiore gerarchico o il soggetto cui sia tenuto a riferire, per l'adozione delle opportune iniziative, oltre all'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, annualmente devono essere comunicati all'OdV:

- un riepilogo di eventuali ispezioni/accertamenti effettuati da parte della PA allegando gli eventuali verbali rilasciati;
- un riepilogo di eventuali contributi, finanziamenti o agevolazioni pubblici conseguiti, anche in materia di formazione del personale;
- un riepilogo di eventuali sponsorizzazioni, omaggi o erogazioni liberali, donazioni erogate;
- eventuali audit effettuati sulla gestione delle attività sensibili, sia da parte di funzioni interne che da parte di soggetti esterni incaricati.

I flussi informativi potranno essere raccolti direttamente dall'OdV nel corso delle proprie riunioni.

PARTE SPECIALE 2

I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO

Revisione	Data	Descrizione	Redatto da	Revisionato da	Approvato da
0	22/10/2010	Adozione	Bonetti P.	OdV	CdA
1	25/01/2013	Aggiornamento	Bonetti P.	OdV	CdA
2	20/05/2014	Consolidamento	Bonetti P.	OdV	CdA
3	19/05/2015	Aggiornamento	Bonetti P.	OdV	CdA

4	22/11/2016	Aggiornamento	Avv. Davoli	Bonetti P. – OdV	CdA
5	21/12/2018	Aggiornamento	D. Corso – L. Boellis	OdV	CdA
6	26/09/2019	Aggiornamento	Avv. L. Davoli	OdV	CdA
7	01/02/2021	Aggiornamento a seguito di modifiche societarie e normative	Avv. L. Davoli	OdV	CdA
8	10/11/2023	Aggiornamento a seguito di modifiche societarie e normative	Avv. L. Davoli	OdV	CdA
9	11/12/2023	Aggiornamento per adeguamento nuova disciplina Whistleblowing	Avv. L. Davoli	OdV	CdA

2. La tipologia dei reati e possibili modalità di commissione

Si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25 *octies* del D.lgs. 231/01, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione dei reati, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del medesimo decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Art. 648 c.p. – Ricettazione

Definizione:

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Da 200 a 800 quote.</p> <p>Nel caso in cui il denaro, i beni o le utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.</p>
<p>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Interdizione dall'esercizio dell'attività</p> <p>Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito</p> <p>Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione</p> <p>Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</p> <p>Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.</p>
<p>Condotta:</p> <p>Si precisa che per la ricorrenza di tale fattispecie criminosa è necessario che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad. es. furto, rapina ecc..) che costituisce il presupposto della ricettazione. E', altresì, necessario che l'autore del reato abbia come finalità quella di perseguire, per sé o per terzi, un profitto che può essere anche di carattere non patrimoniale. Sotto il profilo soggettivo, si tratta di un reato doloso.</p>

Casistica:

Quanto alle modalità delle condotte rilevanti ai fini di cui al Decreto, a titolo esemplificativo, il reato potrebbe verificarsi nelle ipotesi in cui

- omettendo i controlli previsti in ordine all'attendibilità delle controparti nei contratti di acquisto di beni, o non tenendone in considerazione i risultati, consapevolmente si acquistino, nell'interesse della società, beni ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato in quanto provenienti da un precedente illecito commesso dal venditore o da altri.

Si pensi al caso in cui, nonostante il responsabile degli acquisti sia a conoscenza della scarsa affidabilità del venditore e, pur avendo appurato che la documentazione di acquisto è palesemente incompleta o inesatta, proceda comunque all'acquisto del bene in quanto risulti più vantaggioso sotto il profilo economico, accettando il rischio che si tratti di un bene di provenienza illecita.

Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio

<p>Definizione:</p> <p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p> <p>.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Da 200 a 800 quote.</p> <p>Nel caso in cui il denaro, i beni o le utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.</p>
<p>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Interdizione dall'esercizio dell'attività</p> <p>Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito</p> <p>Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione</p> <p>Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</p> <p>Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.</p>
<p>Condotta:</p> <p>Come per il delitto di ricettazione, anche per l'ipotesi di riciclaggio è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità provengano dalla commissione di un precedente delitto o contravvenzione che ne costituisce il presupposto.</p> <p>La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza illecita, consiste nell'occultamento dell'illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità, mediante il rimpiazzo degli stessi.</p> <p>L'ulteriore condotta che punisce qualsivoglia operazione tesa ad ostacolare l'identificazione del denaro, dei beni o delle utilità, consiste con qualsiasi attività diretta a riciclare il denaro, i beni o le altre utilità.</p>

Casistica:

In concreto, il delitto di riciclaggio può essere integrato qualora, a seguito della ricezione di beni e/o finanziamenti in denaro che costituiscono proventi di reato e sui quali sono stati omessi o effettuati parzialmente i controlli previsti, la Società compia operazioni quali:

- nel caso di beni, l'impiego degli stessi presso la Società. Si pensi alla ricezione di computer oggetto di furto che poi vengono utilizzati o trasferiti presso un'altra società del Gruppo RWE.
- nel caso di denaro, l'acquisto di beni o servizi in favore della Società. Si pensi all'utilizzo di somme proveniente da un precedente reato tributario per acquistare una partita di nuove attrezzature nell'interesse della società.

Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

<p>Definizione:</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000..</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Da 200 a 800 quote.</p> <p>Nel caso in cui il denaro, i beni o le utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.</p>
<p>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Interdizione dall'esercizio dell'attività</p> <p>Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito</p> <p>Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione</p> <p>Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</p> <p>Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.</p>

Condotta:

E' punita la condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione.

Casistica:

Il reato potrebbe configurarsi nel momento in cui la Società, pur consapevole di aver ricevuto denaro, beni o utilità provenienti da reato, in quanto, per esempio all'esito dell'attività di controllo è emerso che il denaro è transitato su un conto intestato ad una società o a persone fisiche segnalate nelle liste c.d. antiterrorismo, utilizza comunque, le somme in questione per effettuare investimenti, anche a mezzo di società di intermediazione.

Art. 648 ter 1 c.p. – Autoriciclaggio

Definizione:

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 416 bis 1..

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitti per cui è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica:

sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Interdizione dall'esercizio dell'attività

Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito

Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione

Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi

Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

Condotta:

La fattispecie di autoriciclaggio reato-presupposto si sostanzia nella condotta di occultamento dei proventi derivanti da un delitto o contravvenzione commesso dal medesimo autore.

E' auto-riciclatore colui il quale sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto che egli stesso ha commesso, così da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Casistica:

La giurisprudenza ha per esempio riconosciuto l'integrazione del reato di auto riciclaggio qualora l'impresa utilizzi le retribuzioni estorte al dipendente per autofinanziare l'attività imprenditoriale, in modo da ostacolare la corretta identificazione della provenienza delle somme oppure qualora i fondi illecitamente estorti, frutto del mancato pagamento di quattordicesime, degli anticipi versati solo formalmente e permessi non goduti, venivano reimmessi nel circuito aziendale per pagare le provvigioni o altri benefits aziendali in nero a favore dei venditori della società.

2.1 Aree potenzialmente a rischio. Le Attività Sensibili. I ruoli aziendali coinvolti.

In occasione dello svolgimento dell'attività di risk assessment sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di RWERI, le aree considerate "a rischio reato", ossia i settori e/o processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di perpetrazione dei reati in oggetto.

Nell'ambito di ciascuna "area a rischio reato", sono state identificate le "attività sensibili", ovvero le attività

al cui svolgimento è collegato il rischio di commissione dei reati e le principali funzioni/soggetti coinvolti nell'esecuzione delle stesse attività sensibili.

Oltre all'individuazione delle attività sensibili e delle funzioni coinvolte, sono stati indicati, in via meramente esemplificativa, i principali controlli esistenti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree a rischio.

A tal proposito, si ribadisce che, alla luce dell'organizzazione del Gruppo RWE (si veda paragrafo 3.1 della Parte Generale), alcune attività sensibili di seguito individuate vedono il coinvolgimento di personale di altre società del Gruppo RWE, sulla base del Multilateral Service Level Agreement stipulato.

Ne deriva che il personale di RWERI potenzialmente potrebbe essere coinvolto anche a titolo di concorso nel reato commesso nell'ambito di un'area gestita anche da colleghi di altre società del Gruppo RWE.

Principali funzioni/soggetti coinvolti

Presidente CdA-Datore di Lavoro ai sensi del TU 81/08

Consiglieri delegati

Development

Procurement

Accounting

Commercial

Construction

HR

Legal

Controlling

Consulenti, procuratori o collaboratori esterni, compreso il personale di altre società del Gruppo RWE che svolgono attività in service per la Società

Area a rischio n. 1

AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA' E BILANCIO, TESORERIA

attività sensibili

- a) Gestione anagrafica fornitori
- b) RegISTRAZIONI di contabilità generale: contabilizzazione fatture passive e fatture attive, registrazione note di credito, altre registrazioni di contabilità generale
- c) Determinazione e registrazione degli accantonamenti per poste stimate e delle relative variazioni
- d) Determinazione, registrazione ed esecuzione delle altre operazioni di chiusura del bilancio
- e) Elaborazione e predisposizione bilancio
- f) Verifica della corrispondenza tra il bene/servizio ricevuto e quanto inserito nella fattura
- g) Apertura e/o chiusura e gestione dei c/c bancari e c/c postali
- h) Fatturazione infragruppo
- i) Registrazione degli incassi (anche infragruppo)
- j) Predisposizione e registrazione dei pagamenti (anche infragruppo)
- k) Predisposizione delle situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzioni di capitale)

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

1. diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
2. segregazione delle funzioni tra chi predispone il mandato di pagamento, chi lo autorizza e chi processa il pagamento;
3. contabilizzazione delle sole fatture attive/passive che hanno ricevuto il benestare alla registrazione ed al loro pagamento
4. individuazione di un sistema di deleghe e procure per la definizione dei soggetti abilitati ad autorizzare le disposizioni dei pagamenti (anche infragruppo);
5. previsione di procedure interne che regolano tali attività e processi;
6. utilizzo di un sistema informatico dedicato (sistema SAP) per la registrazione delle fatture e di tutti i processi amministrativo-contabili-societari.

Area a rischio n. 2

GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO

attività sensibili

- a) Predisposizione e gestione dei contratti per le prestazioni infragruppo
- b) Determinazione dei prezzi di trasferimento di beni / servizi infragruppo
- c) Gestione finanziamenti infragruppo
- d) Gestione della fatturazione attiva infragruppo
- e) Gestione delle operazioni finanziarie infragruppo (compresi i trasferimenti di liquidità)

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

1. diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
2. regolamentazione e tracciabilità dei servizi infragruppo attraverso la formalizzazione dei rapporti tra le società del Gruppo RWE;
3. principio di segregazione di ruoli per la gestione dei processi infragruppo;
4. sistema di procure che individuano modalità e soggetti dotati del potere di autorizzare le movimentazioni dei conti intersocietari.

Area strumentale n. 3

GESTIONE ACQUISTI DI BENI/SERVIZI E CONSULENZE

attività sensibili

- a) Selezione dei fornitori di beni/servizi e/o dei consulenti
- b) Emissione di richieste di acquisto, ordini e stipula di contratti
- c) Gestione delle varianti d'ordine e delle modifiche contrattuali

- d) Qualifica dei fornitori
- e) Valutazione dei fornitori
- f) Verifica della corrispondenza tra il bene/servizio ricevuto e quanto definito nell'ordine di acquisto/contratto
- g) Verifica dei compensi dei consulenti rispetto a quanto previsto nell'incarico e monitoraggio delle relative prestazioni

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

1. diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
2. selezione dei fornitori, di beni e servizi, sulla base di criteri di affidabilità e professionalità;
3. tracciabilità delle richieste di acquisto che vengono create a livello informatico (SAP) da parte dei soggetti richiedenti abilitati;
4. verifica dell'offerta dal punto di vista tecnico da parte dell'ufficio richiedente e gestione della trattativa economica nel rispetto del principio di segregazione di ruoli;
5. previsione di specifiche procedure, anche informatiche, che regolamentano tutti i processi connessi a tale area (dalla qualifica del fornitore sino al pagamento della prestazione effettuata);
6. sistema di deleghe e individuazione dei soggetti dotati del potere di firma di approvazione dei contratti/ordini.

Area a rischio n. 4

GESTIONE SPONSORIZZAZIONI, EVENTI, MANIFESTAZIONI, OMAGGI, REGALIE ED EROGAZIONI LIBERALI

attività sensibile

- a) Gestione delle attività di sponsorizzazione
- b) Gestione di eventi o manifestazioni
- c) Concessione di erogazioni liberali
- d) Gestione delle regalie, degli omaggi

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

1. diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti, con particolare riferimento alla gestione di omaggi e regalie;
2. adozione di una specifica procedura che regola l'iter autorizzativo e la gestione delle sponsorizzazioni e le richieste di erogazioni liberali;
3. sistema di deleghe/procure e individuazione dei soggetti dotati del potere di firma per autorizzare le sponsorizzazioni o le erogazioni liberali.

Area a rischio n.5

GESTIONE DEL PERSONALE

attività sensibili

- a) Selezione e reclutamento del personale
- b) Stipula, modifica e rinnovo di contratti di lavoro
- c) Gestione anagrafica dipendenti
- d) Gestione payroll (raccolta presenze, elaborazione buste paga, pagamenti)
- e) Gestione trasferte, anticipi, rimborsi spese e spese di rappresentanza
- f) Gestione dei benefit aziendali

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

1. diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
2. verifica da parte della funzione aziendale preposta, della corrispondenza tra la documentazione di supporto alle spese (giustificativi) riepilogate nel modulo di rendicontazione delle spese e l'estratto conto della carta di credito;

3. previsione di procedure interne che regolano tali aree;
4. divieto di anticipi spese in contanti, salvo motivati casi di deroga;
5. previsione di procedure che disciplinano le attività di selezione del personale e coinvolgimento di una pluralità di soggetti;
6. verifica della corrispondenza dei requisiti e delle competenze richieste e ricercate in capo al neo assunto.

Area a rischio n. 6

GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI

attività sensibile

- a) Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere, anche con il supporto di consulenti esterni
- b) Pagamento dei tributi
- c) Tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali
- d) Raccolta, verifica e inoltro della documentazione inerente a crediti fiscali e altre agevolazioni

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

1. diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
2. previsione di procedure interne che regolano tale area;
3. individuazione chiara dei soggetti coinvolti nella gestione delle attività a rilevanza fiscale;
4. contabilizzazione da parte dell'ufficio responsabile delle sole fatture attive/passive che hanno ricevuto il benestare alla registrazione ed al loro pagamento;
5. redazione del bilancio di esercizio in base alle norme del codice civile e dei principi contabili in uso e in ottemperanza alla normativa fiscale;

6. verifica e coinvolgimento di una pluralità di soggetti nel processo relativo alla predisposizione del bilancio societario;
7. segregazione delle funzioni tra chi predispone il mandato di pagamento, chi lo autorizza e chi processa il pagamento;
8. individuazione di un sistema di deleghe e procure per la definizione dei soggetti abilitati ad autorizzare le disposizioni dei pagamenti (anche infragruppo);
9. previsione di procedure interne che regolano tali attività e processi; formalizzazione dei rapporti intercorsi con la PA, in particolare in sede di verifiche ispettive;
10. monitoraggio e reportistica degli adempimenti di legge e degli obblighi fiscali da parte dell'Ufficio Tax del Gruppo RWE, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali;
11. controlli sulla correttezza dei dati trasmessi;
12. monitoraggio del piano normativo in materia fiscale, anche tramite il supporto di consulenti esterni;

Area a rischio n. 7

GESTIONE ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

- a) Gestione delle dichiarazioni di regolarità contributiva e fiscale (richiesta/rilascio)
- b) Gestione e trasmissione dei dati relativi a lavoratori e collaboratori
- c) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio relativi all'assunzione e impiego di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata (disabili, trasformazioni, proroghe, distacchi, maternità a rischio)
- d) Comunicazioni ed invio delle dichiarazioni contributive e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
- e) Gestione dei trattamenti previdenziali, assistenziali, assicurativi del personale e dei relativi accertamenti/ispezioni

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una

serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

1. diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
2. previsione di procedure interne che regolamentano tale area;
3. identificazione chiara dei soggetti che hanno il potere di rapportarsi con la Pubblica Amministrazione;
4. identificazione chiara dei soggetti responsabili in merito agli adempimenti previdenziali ed assistenziali;
5. adeguata attività di controllo preventiva al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, verificando anche i dati forniti da consulenti e collaboratori esterni.

Area a rischio n. 8

GESTIONE VENDITA ENERGIA

attività sensibili

- a) Gestione attività di vendita energia e relativi adempimenti

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

1. diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti, con particolare riferimento alla gestione di omaggi e regalie;
2. chiara definizione dei soggetti di mercato destinatari dell'attività di vendita;
3. chiara definizione degli strumenti contrattuali utilizzabili, anche con il supporto delle funzioni interessate, compresa la funzione Legal;
4. definizione dell'iter di formazione/approvazione/formalizzazione dell'offerta;
5. definizione di parametri verificabili per la determinazione del prezzo da applicare.

Area a rischio n. 9

GESTIONE OPERAZIONI STRAORDINARIE e M&A

attività sensibili

- a) Valutazioni propedeutiche all'avvio dei progetti M&A o altre operazioni straordinarie
- b) Qualifica e selezione dei consulenti/advisor per la gestione dei progetti M&A o di altre operazioni straordinarie
- c) Conclusione delle operazioni M&A o di altre operazioni straordinarie

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

1. diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
2. regolamentazione e tracciabilità dei servizi infragruppo attraverso la formalizzazione di appositi contratti stipulati tra le società del Gruppo RWE;
3. approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di ogni attività relativa ad operazioni straordinarie, comprese le cessioni e dismissioni di asset aziendali, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni, qualora per il compimento delle suddette operazioni si renda necessaria od opportuna l'approvazione del CdA;
4. informazione e/o il rendiconto in merito alle operazioni di cui sopra qualora queste vengano effettuate da soggetti cui il Consiglio di Amministrazione ha conferito appositi poteri;
5. corretta tenuta ed archiviazione degli atti di delibera e dei relativi documenti predisposti, prevedendo anche sistemi di back up.

2.2 Il livello di rischio

Richiamando quanto esposto nelle parte generale rispetto alla metodologia utilizzata per l'individuazione del livello di rischio (paragrafo 4.2 della parte generale del MOG), alla luce della natura e della rilevanza dei reati in oggetto, si ritiene che per quanto riguarda i reati previsti dall'art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/01, il livello di rischio potenziale sia medio-alto.

2.3 Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti,

dipendenti nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad altre società del Gruppo RWE, coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

2.4 Principi generali di comportamento

Di seguito si indicano i principi generali di comportamento che devono essere rispettati da tutti i Destinatari del presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner, di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti.

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede **l'espresso divieto** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 octies del Decreto) o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;
- tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico adottati;
- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previsti ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio.

A ciò si aggiunga che **è obbligatorio**:

- rispettare tutte le procedure adottate dalla Società e dal Gruppo RWE con particolare riferimento a quelle che regolamentano le attività a rischio sopra individuate;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;
- garantire la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- svolgere un'adeguata attività di selezione dei fornitori;
- rispettare la normativa anti-riciclaggio;
- rispettare la normativa fiscale-tributaria;
- rispettare la normativa giuslavoristica;
- corrispondere le retribuzioni e tutto quanto dovuto ai lavoratori nel rispetto del CCNL applicabile;
- acquistare beni di provenienza garantita e ad un prezzo che, salvo casi eccezionali e certificati (quali ad

esempio acquisti da aste giudiziarie o da fallimenti) sia commisurato alla qualità e quantità dei beni stessi in base al valore di mercato.

2.5 Principi specifici di comportamento

Oltre ai principi generali sopra descritti che devono sempre trovare applicazione nella gestione di tutte le attività e di tutti i processi c.d. a rischio, la presente parte speciale indica anche una serie di ulteriori principi specifici di comportamento che tutti i soggetti coinvolti devono rispettare al fine di prevenire il verificarsi di reati in oggetto.

In merito

- **AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA' E BILANCIO, TESORERIA (area a rischio n. 1)**
- **ALLA GESTIONE DEL PERSONALE (area a rischio n. 5)**

è obbligatorio:

- individuare in maniera chiara i soggetti che hanno il potere e le responsabilità in merito alla gestione dei pagamenti (anche infragruppo), nel rispetto del principio di segregazione di ruoli nelle fasi di autorizzazione/esecuzione/controllo;
- rispettare le procedure che regolano la gestione dei pagamenti e degli acquisti;
- rispettare il sistema di deleghe che indica i poteri ed i limiti di spesa dei soggetti coinvolti;
- verificare la coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine o il contratto ed il soggetto nei confronti del quale deve essere effettuato il pagamento;
- individuare in maniera chiara i soggetti che sono responsabili di verificare gli incassi (anche infragruppo);
- verificare la coincidenza tra l'importo previsto da contratto e quanto incassato dalla Società e prevedere regole specifiche per la gestione di eventuali anomalie a livello di incassi (ad esempio nell'ipotesi in cui la Società riceva un bonifico di importo diverso e superiore rispetto a quanto contrattualmente pattuito);
- prevedere regole specifiche per la gestione di eventuali pagamenti in deroga alla procedura da applicarsi in casi tassativamente previsti (quali ad esempio pagamenti urgenti);
- tenere traccia di tutte le fasi di gestione dei flussi finanziari e archiviare i relativi documenti giustificativi;
- individuare in maniera chiara i soggetti che hanno il potere e le responsabilità in merito alla gestione

dei rimborsi spese ai dipendenti, nel rispetto del principio di segregazione di ruoli;

- rispettare le procedure che regolano la gestione dei rimborsi spese e verificare che ogni richiesta sia accompagnata dalla relativa documentazione giustificativa.

Inoltre, ai fini preventivi si ribadisce che:

- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o con strumenti di pagamento analoghi per un valore superiore a quello consentito dalla normativa anti-riciclaggio;
- ogni pagamento deve corrispondere esattamente a quanto previsto nell'ordine o nel contratto;
- i pagamenti non possono, in nessun caso, essere effettuati su conti correnti cifrati;
- ogni pagamento deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nell'ordine o nel contratto;
- nessun pagamento può essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale. Eventuali eccezioni a tale divieto sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione che giustifica e consente il pagamento nei confronti di un terzo (es. ipotesi di cessione del credito o di pignoramento presso terzi);
- eventuali pagamenti su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati tra i così detti "paradisi fiscali" deve debitamente motivato e seguito dalla comunicazione all'agenzia delle entrate delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio nei cd paesi della "black list";
- nessun pagamento può essere effettuato su conti correnti in favore di società off shore;
- tutti gli incassi devono essere supportati da un ordine/contratto e conseguentemente non devono essere accettati pagamenti, beni o altre utilità a fronte delle quali non vi sia un ordine/contratto;
- tutti gli incassi devono provenire dalla controparte contrattuale. Eventuali eccezioni sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione giustificativa (es. pignoramento presso terzi);
- ogni importo effettivamente incassato deve corrispondere a quanto fatturato e non vi devono essere anomalie al riguardo. Nel caso in cui sia necessario restituire una somma di denaro erroneamente incassata, occorre tenere traccia dei documenti giustificativi e, qualora necessario, restituire la somma esclusivamente sul conto corrente di provenienza.

In merito ALLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI-TRIBUTARI (area a rischio n. 6), alla GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (area a rischio n. 7) è vietato:

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- violare, eludere, evadere obblighi di dichiarazione, attestazione, certificazione di natura tributaria e previdenziale previsti dalla legge;
- non adempiere le prescrizioni di legge in materia contabile, di informazione societaria, di valutazione di cespiti e di redazione del bilancio;
- occultare in contabilità redditi conseguiti soggetti a tassazione, rappresentare falsamente spese non reali, emettere fatture per prestazioni inesistenti, effettuare stime, valutazioni e determinazione di poste di bilancio con modalità e criteri valutativi difformi da quelli richiesti dalla legge;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli organi di controllo;
- ostacolare, in ogni modo, l'effettuazione di verifiche, accertamenti ed ispezioni da parte di Autorità di settore, fiscali o giudiziarie;
- effettuare operazioni finanziarie infragruppo prive di rapporto sottostante, debitamente formalizzato, od effettuare pagamenti, anticipi o rinunce a debiti a fronte di prestazioni inesistenti o fittizie;

è inoltre obbligatorio:

- rispettare i principi previsti nella Parte Speciale dedicata ai reati contro la PA e nella Parte Speciale dedicata ai reati tributari.

In merito alla GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI/SERVIZI E CONSULENZE (area a rischio n. 3), è obbligatorio:

- svolgere un'adeguata attività di selezione dei fornitori (di beni e servizi), verificando il rispetto dei criteri tecnico-economici e di affidabilità per la selezione dei potenziali fornitori ed espletare un'adeguata attività selettiva e di obiettiva comparazione delle offerte, con metodi trasparenti e nel rispetto delle procedure adottate;
- individuare in maniera chiara i soggetti che sono responsabili di effettuare l'acquisto, di certificare l'adempimento e di effettuare il pagamento, nel rispetto del principio di segregazione di ruoli;
- formalizzare e definire in forma scritta tutte le condizioni ed i termini relativi ai contratti stipulati dalla Società con Fornitori o Partner;

- inserire un'apposita clausola contrattuale che i Fornitori e i Partner devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali);
- rispettare la procedura adottata a livello di Gruppo RWE per la gestione degli acquisti di beni e servizi ed il con il sistema di deleghe o procure aziendali che individua i soggetti responsabili dell'esecuzione dei contratti in base ai poteri autorizzativi conferiti;
- selezionare, i Consulenti, collaboratori, i Partner ed i Fornitori con metodi trasparenti, con l'espletamento di un'adeguata attività selettiva e di obiettiva comparazione delle offerte e nel rispetto delle procedure adottate;
- formalizzare adeguatamente tutti i contratti/accordi con la relativa documentazione allegata.

Per quanto attiene i principi specifici di comportamento in merito alla GESTIONE SPONSORIZZAZIONI, EVENTI, MANIFESTAZIONI, OMAGGI, REGALIE ED EROGAZIONI LIBERALI (area a rischio n. 4), si rinvia a quanto indicato nel Codice Etico e nella parte speciale 1 dedicata ai reati contro la PA previsti dagli artt. 24-25 del D. Lgs. 231/01.

Per quanto attiene i principi specifici di comportamento in merito ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO (area a rischio n. 2) alla GESTIONE VENDITA ENERGIA (area a rischio n. 8) e alla GESTIONE DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE E M&A (area a rischio n. 9), si rinvia a quanto indicato nella parte speciale 3 dedicata ai reati societari previsti dall'art. 25 ter del D. Lgs. 231/01.

2.6 Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

Attraverso gli appositi canali dedicati, anche in virtù di quanto previsto dalla normativa e dal Modello Organizzativo in materia di c.d. Whistleblowing:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie rispetto alla gestione delle attività a rischio deve immediatamente segnalarlo presso i canali di segnalazione interna predisposti, secondo la procedura adottata;

- chiunque venga a conoscenza di violazioni o della mancata applicazione delle procedure aziendali interne deve immediatamente segnalarlo presso i canali di segnalazione interna predisposti, secondo la procedura adottata.

La Società e l'OdV tutelano i segnalanti da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'OdV assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

Devono inoltre essere comunicate immediatamente all'OdV:

- eventuali anomalie o violazioni in merito alla gestione degli incassi e/o dei pagamenti;
- eventuali violazioni della normativa antiriciclaggio;
- eventuali audit effettuati sulla gestione delle attività sensibili, sia da parte di funzioni interne che da parte di soggetti esterni incaricati.

I flussi informativi periodici possono essere raccolti dall'OdV anche in occasione delle proprie riunioni.

PARTE SPECIALE 3

I REATI SOCIETARI

Revisione	Data	Descrizione	Redatto da	Revisionato da	Approvato da
0	22/10/2010	Adozione	Bonetti P.	OdV	CdA
1	25/01/2013	Aggiornamento	Bonetti P.	OdV	CdA
2	20/05/2014	Consolidamento	Bonetti P.	OdV	CdA
3	19/05/2015	Aggiornamento	Bonetti P.	OdV	CdA
4	22/11/2016	Aggiornamento	Avv. Davoli	Bonetti P. – OdV	CdA
5	21/12/2018	Aggiornamento	D. Corso – L. Boellis	OdV	CdA
6	26/09/2019	Aggiornamento	Avv. L. Davoli	OdV	CdA
7	01/02/2021	Aggiornamento a seguito di modifiche societarie e normative	Avv. L. Davoli	OdV	CdA
8	10/11/2023	Aggiornamento a seguito di modifiche societarie e normative	Avv. L. Davoli	OdV	CdA
9	11/12/2023	Aggiornamento per adeguamento nuova disciplina Whistleblowing	Avv. L. Davoli	OdV	CdA

3. La tipologia dei reati e possibili modalità di commissione

Si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25 *ter* del D.lgs. 231/01, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione dei reati, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del medesimo decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Le ipotesi di falsità:

Definizione:

art. 2621 c.c. - false comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621 bis c.c.- fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è precedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2622 c.c.- false comunicazioni sociali delle società quotate

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettendo fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Per l'ipotesi di cui all'art. 2621 c.c.

Da 200 a 400 quote.

Per l'ipotesi di cui all'art. 2621 bis c.c.

Da 100 a 200 quote

Per l'ipotesi di cui all'art. 2622 c.c.

Da 400 a 600 quote

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Nessuna.

La norma incriminatrice di cui all'art. 2621 c.c. tutela la veridicità e completezza delle informazioni per il leale esercizio dell'attività economica. Il reato trascende il solo interesse dei soci e sussiste anche nell'ipotesi in cui tutti i soci siano consapevoli della falsità delle comunicazioni, delle relazioni e del bilancio, e volutamente ignorino tale circostanza ritenendo di non esserne danneggiati o addirittura favoriti.

Per la qualificazione del reato occorrerà da un lato, un dolo intenzionale laddove gli artt. 2621-2622 c.c. prevedono l'intenzione degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di ingannare la platea dei destinatari delle informazioni e delle comunicazioni sociali, e dall'altro lato un dolo specifico, in quanto i suddetti articoli prevedono che il reato sia commesso al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Casistica:

Le diverse condotte che possono originare la commissione di tali reati possono consistere in un insieme di operazioni volte allo scambio di beni o servizi (cd falso materiale), così anche come valutazioni di fine esercizio (cd falso da valutazione).

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si ritiene opportuno indicare una serie di comportamenti

penalmente rilevanti nell'ambito delle ipotesi di falsità:

- Vendite fittizie di beni, in Italia o all'estero, realizzate tramite;
- Emissione di false fatture per prestazioni di servizio, effettuate allo scopo di aumentare i ricavi, ovvero utilizzo di fittizie prestazioni di servizi allo scopo di procurarsi ingiustificati fondi. Tale ultimo comportamento può concretizzarsi mediante ricorso a pagamenti effettuati a titolo di sponsorizzazioni o quale corrispettivo per consulenze o altri servizi.
- Acquisti fittizi di beni o servizi ovvero acquisti fittizi apparenti, ossia di beni formalmente appartenenti alla società, ma in realtà nella disponibilità di altri soggetti. Il fornitore incassando anche il corrispettivo, potrà costituire a favore del soggetto una disponibilità finanziaria da utilizzarsi per successive e diverse operazioni.
- La cessione di partecipazioni o altri strumenti finanziari effettuata a favore di un intermediario compiacente, per un prezzo inferiore al loro valore effettivo e la successiva cessione a terzi, da parte dell'intermediario, a prezzi effettivi. La differenza del prezzo ritorna, grazie all'intermediario compiacente, nella disponibilità del primo cedente che, consegue, in questo modo, un fondo riservato.
- Conferimenti, nel caso di costituzione o aumento del capitale sociale, di beni il cui valore reale è inferiore a quello per cui vengono emesse le azioni o quote della società conferitaria. L'operazione ha come conseguenza di attribuire ai soci conferenti quote o azioni per un numero superiore a quello effettivamente loro spettante.
- Simulata distribuzione di utili. L'ipotesi si può realizzare attraverso l'acquisto di beni dai soci a prezzi superiori a quelli effettivi, o mediante la cessione di beni della società ad un prezzo inferiore a quello reale, al fine di consentire ai soci cessionari la successiva rivendita del bene a prezzo effettivo.
- Sovrastima del valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, tra le quali si possono annoverare diritti di brevetto e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno e simili, spese di pubblicità, costi di ricerca e di sviluppo etc.

Falso in prospetto¹

Le condotte illecite di falso in prospetto, originariamente punite dall'art. 2623 c.c., sono ora sanzionate, con alcune differenze, quali innanzitutto la limitazione della nuova fattispecie alle sole società quotate, dall'art. 173 bis TUF.

Si precisa tuttavia che l'art. 25 *ter* del D. Lgs. 231/01 continua attualmente a richiamare l'abrogata norma civilistica, mentre non fa alcun riferimento al reato introdotto dalla Legge n. 262/2005.

¹ L'art. 2623 c.c. è stato abrogato dall'art. 34, comma 2 della legge n. 262/2005

Laddove il legislatore avesse voluto mantenere tra i reati che determinano una responsabilità dell'ente anche il falso in prospetto, riformulato dall'art. 173 bis TUF, avrebbe dovuto intervenire sull'art. 25 ter del Decreto. Il fatto che ciò non sia avvenuto comporta l'inapplicabilità del Decreto al nuovo reato di falso in prospetto.

Art. 2624 c.c.: Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione²

² Tale reato, originariamente previsto dal Decreto Legislativo 231/01, è stato abrogato dall'art. 37, comma 34, del D. lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

La tutela del capitale sociale:

Art. 2626 c.c.: Indebita restituzione dei conferimenti

Definizione: Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: Da 100 a 180 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: Nessuna.
Condotta: La condotta tipica consiste nella restituzione, anche per equivalente, dei conferimenti effettuati dai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata ed in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale (regolate dagli artt. 2445-2446-2447 c.c.). Si tratta di un reato proprio che può essere commesso solo dagli amministratori, fermo restando, in ogni caso, la possibilità di concorso dei soci, qualora questi ultimi abbiano posto in essere un'attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori stessi. Tale reato assume rilievo solo qualora, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, venga intaccato il capitale sociale e non i fondi o le riserve. In quest'ultimo caso troverà eventualmente applicazione il reato previsto dall'art. 2627 c.c.

Casistica:

Il reato de quo può essere posto in essere sia in maniera palese, quando, per esempio, gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo, o quando rilasciano dichiarazioni dirette a liberare i soci dai loro obblighi di versamento, ma più facilmente la restituzione dei conferimenti verrà

attuata in maniera simulata. In quest'ultimo caso, per esempio, gli amministratori, per realizzare il loro scopo, utilizzeranno stratagemmi o artifici quali la distribuzione di utili fittizi con somme prelevate dal capitale sociale e non dalle riserve, oppure la compensazione del credito vantato dalla società, con crediti inesistenti vantati da uno o più soci.

Art. 2627 c.c.: Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

<p>Definizione:</p> <p>Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.</p> <p>La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Da 100 a 130 quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>
<p>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Nessuna.</p>
<p>Condotta:</p> <p>Questo reato si configura in due diverse ipotesi: in particolare, qualora si ripartiscano utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; nonché nell'ipotesi in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.</p> <p>Si precisa che si tratta di un reato proprio e che gli unici soggetti attivi possono essere gli amministratori.</p> <p>In ultimo va ricordato che la restituzione degli utili percepiti o la ricostituzione, prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, delle riserve indisponibili, la cui integrità è stata violata, estingue il reato.</p>

Casistica:

Tale reato si può integrare, a titolo esemplificativo, se il Consiglio di Amministrazione delibera la distribuzione di dividendi che costituiscono non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili, perché destinati dalla legge ad altra riserva obbligatoria.

Art. 2628 c.c.: Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

<p>Definizione:</p> <p>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p> <p>La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</p> <p>Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Da 100 a 180 quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>
<p>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Nessuna.</p>
<p>Condotta:</p> <p>Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.</p> <p>In ogni caso il reato si estingue se il capitale o le riserve sono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.</p> <p>Nell'ipotesi in cui le operazioni illecite fossero effettuate sulle azioni della società controllante, soggetti attivi del reato sono gli amministratori della controllata, e una responsabilità degli amministratori della controllante è configurabile solo a titolo di concorso. Anche i soci possono rispondere allo stesso titolo.</p>

Casistica:

Tra le fattispecie tramite le quali può essere realizzato tale illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto, ma anche quelle di trasferimento di azioni, per esempio, tramite permuta o anche quelle effettuate senza alcun corrispettivo, quali la donazione.

Art. 2629 c.c.: Operazioni in pregiudizio dei creditori

<p>Definizione:</p> <p>Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>
--

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: Da 150 a 330 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: Nessuna.
Condotta: La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si precisa che:

- il reato sussiste solo nel caso in cui dall'operazione derivi un danno ai creditori;
- il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio;
- il reato è proprio ed i soggetti attivi possono essere esclusivamente gli amministratori.

Casistica:

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, il reato in esame può concretizzarsi quando:

- Gli amministratori della società cagionano un danno ai creditori mediante:
 - riduzioni facoltative, in caso di perdite (per essere queste ultime inferiori al terzo del capitale), ma con il fine concreto di creare le premesse per una distribuzione di utili, in violazione dell'art. 2433, comma 3 c.c.;
 - riduzioni deliberate allo scopo di annullare azioni proprie in precedenza acquistate legittimamente.
- Gli amministratori della società effettuano fusioni o scissioni con altre società, cagionando un danno ai creditori:
 - in assenza delle iscrizioni nel registro delle imprese;
 - prima che siano trascorsi i 60 giorni previsti dall'art. 2503 c.c. o comunque in violazione delle disposizioni poste a tutela dei creditori: consenso preventivo, pagamento dei dissenzienti, deposito a garanzia;
 - in violazione dell'art. 2501 c.c., allorché venga disposta una fusione con società sottoposta a procedura concorsuale o in liquidazione e sia già iniziato il riparto dell'attivo;
 - in violazione dei limiti di cui all'art. 2499 c.c. previsti per le fusioni eterogenee tra società di capitali e società di persone;

- prima del decorso dei 90 dall'iscrizione della delibera.
- L'amministratore procede alle operazioni di riduzione, fusione o scissione in situazioni di conflitto di interessi con la società.

Art. 2629 bis c.c.: Omessa comunicazione del conflitto di interessi

<p>Definizione:</p> <p>L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (1), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Da 200 a 500 quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>
<p>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Nessuna.</p>
<p>Condotta:</p> <p>Tale condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma c.c., che prevede in capo all'amministratore l'obbligo di dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Inoltre, l'amministratore delegato, che sia titolare di un interesse, deve, per di più, astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. In caso, invece, di amministratore unico, questo ha l'obbligo di darne notizia alla prima assemblea utile.</p> <p>Si precisa che il reato è proprio, ossia possono essere soggetti attivi esclusivamente gli amministratori e/o i componenti del consiglio di gestione di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o comunitari o con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TUF, di ente creditizio, di società finanziaria, di impresa di assicurazione e di fondo previdenziale.</p>

Casistica:

A titolo esemplificativo, la fattispecie in oggetto si può manifestare qualora un membro del CdA violi l'obbligo di dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di un interesse che ha in una

determinata operazione della società.

Art. 2632 c.c.: Formazione fittizia del capitale

<p>Definizione:</p> <p>Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Da 100 a 180 quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>
<p>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Nessuna.</p>
<p>Condotta:</p> <p>Il reato è integrato dalle seguenti condotte:</p> <p>a. attribuzione di azioni o quote per una somma inferiore al loro valore nominale. La fattispecie si concretizza quando, in caso di sottoscrizione del capitale conseguente alla costituzione della società o in sede di aumento di capitale, il costo economico delle azioni o delle quote per il socio sottoscrittore è inferiore al valore nominale attribuito alle medesime azioni o quote;</p> <p>b. sottoscrizione reciproca di azioni o quote. Essa avviene qualora due distinti soggetti economici si accordano per scambiarsi, non necessariamente in modo contestuale o attraverso operazioni della stessa natura, azioni o quote delle loro rispettive società;</p> <p>c. sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.</p> <p>Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.</p> <p>Non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci della valutazione dei conferimenti in natura (ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c.) contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.</p>

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

<p>Definizione:</p> <p>I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>
--

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: Da 150 a 330 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: Nessuna.
Condotta: Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori.

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Definizione: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.
Pena accessoria In caso di condanna per il reato di istigazione tra privati, di cui all'art. 2635 comma 1, l'articolo 2635 ter prevede

<p>l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.</p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>III comma: Da 400 a 600 quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>
<p>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>L'interdizione dall'esercizio dell'attività.</p> <p>La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.</p> <p>Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.</p> <p>L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.</p> <p>Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Condotta:</p> <p>Il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato", ha modificato l'art. 2635 c.c.</p> <p>La riformulazione della condotta che integra la fattispecie di reato ("sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà") ha trasformato lo stesso in un reato di mera condotta, ovvero senza la previsione di un evento di danno.</p> <p>L'introduzione del nuovo art. 2635 ter ha previsto, in caso di condanna per il reato di corruzione tra privati, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti di chi abbia già riportato una precedente condanna per il medesimo reato o per l'istigazione di cui al comma 2 dell'art. 2635-bis.</p> <p>Sono state, inoltre, modificate le sanzioni di cui al D.Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato: è stata innalzata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25 ter, comma 1, lett. s-bis) ed è stata introdotta l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2.</p>

Casistica:

a titolo esemplificativo il reato in questione può essere integrato attraverso le seguenti condotte:

- l'amministratore o altro soggetto, anche per interposta persona, offre denaro o altra utilità al responsabile acquisti di un'altra società per ottenere in cambio la possibilità di effettuare un'importante fornitura a prezzi maggiorati;
- l'amministratore o altro soggetto, anche per interposta persona, corrompe l'amministratore o il responsabile amministrativo di un'altra società al fine di concludere un accordo illecito finalizzato a

transazioni economiche per operazioni inesistenti, destinate solo alla creazione di provviste di denaro;

- il responsabile acquisti corrompe un proprio fornitore al fine di acquistare beni a prezzi particolarmente scontati;
- l'amministratore o altro soggetto, anche per interposta persona, dà o promette a dirigenti di un potenziale cliente regali, omaggi o altre utilità che esulano dalle normali pratiche commerciali finalizzate esclusivamente all'ottenimento di un importante contratto di fornitura che comporti un nocumento alla società del corrotto.

In tali ipotesi risulta evidente come l'attività corruttiva posta in essere dal soggetto corruttore possa comportare, oltre ad una responsabilità individuale, anche una responsabilità amministrativa per la Società nel cui interesse e vantaggio il soggetto corruttore ha agito.

Possono essere rilevanti anche ipotesi di operazioni infragruppo:

- l'amministratore di una società controllata corrompe l'amministratore della società capogruppo per concludere un'operazione di vendita di beni o servizi infragruppo al fine dell'abbattimento dell'imponibile attraverso una lievitazione dei costi.

In questo caso, è facile che il soggetto corrotto (salvo l'ipotesi di un beneficio complessivo di natura fiscale per l'intero gruppo) sia spinto da interessi di carattere personale che escludono la responsabilità ex D.Lgs. 231/01 per l'ente di appartenenza.

Al contrario è evidente come la condotta posta in essere dal soggetto corruttore sia rilevante anche ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Art. 2635 bis c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati

Definizione:

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia

accettata.
Pena accessoria In caso di condanna per il reato di istigazione tra privati, di cui all'art. 2635 comma 1, l'articolo 2635 ter prevede l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.
Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: Il comma: da 200 a 400 quote Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: L'interdizione dall'esercizio dell'attività. La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi. Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Condotta: Il nuovo articolo introdotto dalla Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38, punisce penalmente sotto il profilo attivo, chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto intraneo (apicali, sindaci, liquidatori, soggetti con funzioni direttive) al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Sotto il profilo passivo, è prevista la punibilità dell'intraneo che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata.

Casistica:

a titolo esemplificativo il reato in questione può essere integrato attraverso le seguenti condotte:

- Il responsabile degli acquisti sollecita un fornitore affinché questi gli prometta o dia una somma di denaro o altra utilità al fine di fargli ottenere l'aggiudicazione di una gara per una fornitura, ma il fornitore non accetta.
- un fornitore offre o promette una somma di denaro al responsabile degli acquisti, al fine di aggiudicarsi la gara per un'importante fornitura, ma questi non accetta l'offerta o la promessa.

- l'amministratore o altro soggetto, anche per interposta persona, offre o promette a dirigenti di un potenziale cliente regali, omaggi o altre utilità che esulano dalle normali pratiche commerciali finalizzate esclusivamente all'ottenimento di un importante contratto di fornitura, ma questi non accettano le offerte o le promesse.

La prima fattispecie integra il reato di cui al comma 2 dell'art. 2635 bis c.c.; la seconda e la terza integrano il reato di cui al comma 1 dell'art. 2635 bis c.c.. La condotta posta in essere dal terzo soggetto è rilevante altresì ai sensi del D.Lgs. 231/01.

La tutela del corretto funzionamento della società:

Art. 2625, Il comma c.c.: Impedito controllo

<p>Definizione:</p> <p>Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.</p> <p>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</p> <p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Il comma: Da 100 a 180 quote.</p> <p>Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>
<p>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Nessuna.</p>
<p>Condotta:</p> <p>la condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.</p> <p>L'illecito può essere commesso dagli amministratori.</p>

Casistica:

a titolo esemplificativo il reato in questione può essere integrato attraverso le seguenti condotte:

- irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili della Società che rendano difficoltoso o addirittura

impossibile il controllo sull'andamento dell'impresa sociale;

- comportamenti che impediscono di fatto a chi esercita il potere di controllo l'accesso alla sede della società o altri atteggiamenti di mero ostruzionismo tali da procrastinare, seppur senza concreta preclusione, il controllo: l'illecito sarà escluso soltanto qualora gli ostacoli si presentino agevolmente superabili o tali da determinare un ritardo minimo o si riferiscano comunque a dati conoscitivi agevolmente ottenibili dai controllori;
- sottrazione di documenti sociali, sia nel caso che tale sottrazione significhi distruzione, sia nel caso che ciò significhi solo renderne più difficoltosa la visione da parte dei controllori, come nell'ipotesi di trasferimento dei libri sociali dalla sede principale ad una sede periferica con l'intento di impedire il controllo;
- rifiuto da parte degli amministratori di adempiere a richieste di informazioni provenienti da soggetti a cui la legge attribuisce facoltà di controllo, quali ad esempio i documenti concernenti le azioni legali intraprese dalla società per il recupero credito;
- produzione da parte degli amministratori di documentazione falsa o attestante cose non vere.

Art. 2636 c.c.: Illecita influenza sull'assemblea

Definizione: chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: Il comma: Da 150 a 330 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: Nessuna.
Condotta: il reato si integra nel momento in cui in assemblea si ottiene una maggioranza che non vi sarebbe stata qualora si fossero dedotti, dalla conta dei voti totali, quelli illecitamente ottenuti mediante atti simulati o fraudolenti.

Casistica:

Tra gli interventi che sono suscettibili di integrare il reato in questione, si possono annoverare:

- l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto, perché, per esempio, in conflitto di interesse con la delibera in votazione;
- la non ammissione, viceversa, di soggetti aventi il diritto di intervenire alla delibera;

- la falsificazione del numero degli intervenuti in assemblea;
- l'attribuzione ad uno o più soci di un numero di azioni o quote maggiore rispetto a quello effettivamente risultante dal libro soci;
- le minacce o l'esercizio della violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione.

Per far sì che la società sia assoggettata alla sanzione amministrativa prevista dal D. lgs. 231/01, ai sensi dell'art. 25 *ter*, è necessario che il reato sia stato commesso dai suoi amministratori, direttori generali o liquidatori, ossia da un soggetto in posizione apicale.

La tutela penale contro le frodi:

Art. 2637 c.c.: Aggiotaggio

Definizione: chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: Il comma: Da 200 a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: Nessuna.
Condotta: la realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

La tutela delle funzioni di vigilanza:

Art. 2638, I e Il comma c.c.: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Definizione: Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad

obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

I e II comma: Da 200 a 400 quote.

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Nessuna.

Condotta:

La norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- la prima si realizza attraverso l'esposizione delle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (1° comma);

la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (2° comma).

Si precisa che:

- a prima ipotesi si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico);

- la seconda ipotesi configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Art. 54 D. Lgs. 19/2023: False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

<p>Definizione:</p> <p>Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.</p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>da 150 a 300 quote</p>
<p>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Nessuna</p>
<p>Condotta:</p> <p>La norma sanziona chi forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false ovvero omette informazioni rilevanti, con la finalità di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare che, su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio deve rilasciare circa l'attestazione del regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione.</p> <p>L'art. 29 D. Lgs. 19/2023, prescrive in particolare che, ai fini del rilascio del certificato preliminare, il notaio debba verificare, sulla base della documentazione, delle informazioni e delle dichiarazioni a sua disposizione:</p> <ul style="list-style-type: none">a) l'avvenuta iscrizione presso il registro delle imprese della delibera di fusione transfrontaliera;b) il decorso del termine per l'opposizione dei creditori oppure la realizzazione dei presupposti che consentono l'attuazione della fusione prima del decorso del termine, oppure, in caso di opposizionec) dei creditori, che il tribunale abbia provveduto ai sensi dell'articolo 2445, quarto comma, del codice civile;d) se pertinente, che il progetto di fusione contenga le informazioni previste dall'articolo 19, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 19/2023 e che sia stata resa la dichiarazione di cui al comma 2, lettera e), dell'art. 29 D. Lgs. 19/2023;e) quando l'assemblea ha subordinato, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, D. Lgs. 19/2023 l'efficacia della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera all'approvazione delle modalitàf) di partecipazione dei lavoratori, che queste sono state da essa approvate;g) l'assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 30 D. Lgs. 19/2023, ove applicabile;h) l'assenza di condizioni ostative all'attuazione della fusione transfrontaliera relative alla società richiedente;i) g) che la fusione non sia effettuata per scopi manifestamente abusivi o fraudolenti, dai quali consegue la violazione o l'elusione di una norma imperativa del diritto dell'Unione o della legge italiana, e che non sia finalizzata alla commissione di reati secondo la legge italiana.

3.1 Aree potenzialmente a rischio reato. Le Attività Sensibili. I ruoli aziendali coinvolti.

In occasione dello svolgimento dell'attività di risk assessment sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di RWERI, le aree considerate "a rischio reato", ossia i settori e/o processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di perpetrazione dei reati in oggetto.

Nell'ambito di ciascuna "area a rischio reato", sono state identificate le "attività sensibili", ovvero le attività al cui svolgimento è collegato il rischio di commissione dei reati e le principali funzioni/soggetti coinvolti nell'esecuzione delle stesse attività sensibili.

Oltre all'individuazione delle attività sensibili e delle funzioni coinvolte, sono stati indicati, in via meramente esemplificativa, i principali controlli esistenti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree a rischio.

A tal proposito, si ribadisce che, alla luce dell'organizzazione del Gruppo RWE (si veda paragrafo 3.1 della Parte Generale), alcune attività sensibili di seguito individuate vedono il coinvolgimento di personale di altre società del Gruppo RWE, sulla base del Multilateral Service Level Agreement stipulato.

Ne deriva che il personale di RWERI potenzialmente potrebbe essere coinvolto anche a titolo di concorso nel reato commesso nell'ambito di un'area gestita anche da colleghi di altre società del Gruppo RWE.

Principali funzioni/soggetti coinvolti

Consiglio di

Amministrazione

g

Procuratori

Legal

Commercial Optimization

Construction

Procurement

HR

Consulenti o collaboratori esterni, compreso il personale di altre società del Gruppo RWE che svolgono attività in service per la Società

Area a rischio n. 1

AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA' E BILANCIO, TESORERIA E GESTIONE ADEMPIMENTI SOCIETARI

attività sensibili

- a) Gestione anagrafica fornitori
- b) RegISTRAZIONI di contabilità generale: contabilizzazione fatture passive e fatture attive, registrazione note credito, altre registrazioni di contabilità generale
- c) Determinazione e registrazione degli accantonamenti per poste stimate e delle relative variazioni
- d) Determinazione, registrazione ed esecuzione delle altre operazioni di chiusura del bilancio
- e) Gestione operazioni societarie
- f) Gestione delle attività connesse al funzionamento, svolgimento e verbalizzazione delle riunioni del CdA e dell'Assemblea
- g) Elaborazione e predisposizione del Bilancio
- h) Verifica della corrispondenza tra il bene/servizio ricevuto e quanto inserito in fattura
- i) Apertura e/o chiusura e gestione dei c/c bancari o postali
- j) Predisposizione delle situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzioni di capitale)
- k) Registrazione degli incassi (anche infragruppo)
- l) Predisposizione e registrazione dei pagamenti (anche infragruppo)

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

1. diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti, con particolare riferimento a quanto previsto in merito alla corretta gestione della contabilità;
2. contabilizzazione delle sole fatture attive/passive che hanno ricevuto il benestare alla registrazione e al pagamento;
3. verifica e coinvolgimento di una pluralità di soggetti nel processo relativo alla predisposizione del bilancio societario;
4. previsione di procedure interne che regolano tali attività e processi;
5. utilizzo di un sistema informatico dedicato (sistema SAP) per la registrazione delle fatture e di tutti i processi amministrativo-contabili-societari, protetto e volto a consentire la tracciabilità delle operazioni

effettuate;

6. segregazione delle funzioni tra chi predispone il mandato di pagamento, chi lo autorizza e chi processa il pagamento;
7. individuazione di un sistema di deleghe e procure per la definizione dei soggetti abilitati ad autorizzare le disposizioni dei pagamenti (anche infragruppo);
8. previsione di specifici controlli nella gestione degli incassi e dei crediti;
9. tracciabilità, formalizzazione ed archiviazione dei documenti contabili e societari.

Area a rischio n. 2

GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO

attività sensibili

- a) Predisposizione e gestione dei contratti per le prestazioni infragruppo
- b) Determinazione dei prezzi di trasferimento di beni / servizi infragruppo
- c) Gestione finanziamenti infragruppo
- d) Gestione della fatturazione attiva infragruppo
- e) Gestione delle operazioni finanziarie infragruppo (compresi i trasferimenti di liquidità)

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

1. diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
2. regolamentazione e tracciabilità dei servizi infragruppo attraverso la formalizzazione di appositi contratti stipulati tra le società del Gruppo RWE;
3. principio di segregazione di ruoli per la gestione dei processi infragruppo;
4. sistema di procure che individuano modalità e soggetti dotati del potere di autorizzare le movimentazioni dei conti intersocietari.

Area a rischio n. 3

RAPPORTI CON I SOCI, CON LE AUTORITA' PUBBLICHE DI VIGILANZA, CON IL COLLEGIO SINDACALE E LA SOCIETA' DI REVISIONE

attività sensibili

- a) Gestione dei rapporti con i soci, con le autorità pubbliche di vigilanza, con il collegio sindacale e la società di revisione, relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa, contabile e sul bilancio societario.

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

1. diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti, con particolare riferimento a quanto previsto in merito alla corretta gestione della contabilità;
2. previsione di procedure interne che regolano tali attività e processi;
3. flussi informativi tra Organismo di Vigilanza e Collegio Sindacale.

Area a rischio n. 4

GESTIONE ACQUISTI DI BENI/SERVIZI E CONSULENZE

attività sensibili

- a) Selezione dei fornitori di beni/servizi e/o dei consulenti
- b) Emissione di richieste di acquisto, ordini e stipula di contratti
- c) Gestione delle varianti d'ordine e delle modifiche contrattuali
- d) Qualifica dei fornitori
- e) Valutazione dei fornitori
- f) Verifica della corrispondenza tra il bene/servizio ricevuto e quanto definito nell'ordine di acquisto/contratto
- g) Verifica dei compensi dei consulenti rispetto a quanto previsto nell'incarico e monitoraggio delle relative prestazioni

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

1. diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
2. selezione dei fornitori, di beni e servizi, sulla base di criteri di affidabilità e professionalità;
3. tracciabilità delle richieste di acquisto che vengono create a livello informatico (SAP) da parte dei soggetti richiedenti abilitati;
4. verifica dell'offerta dal punto di vista tecnico da parte dell'ufficio richiedente e gestione della trattativa economica da parte del Procurement nel rispetto del principio di segregazione di ruoli;
5. previsione di specifiche procedure, anche informatiche, che regolamentano tutti i processi connessi a tale area (dalla qualifica del fornitore sino al pagamento della prestazione effettuata);
6. sistema di deleghe/procure e individuazione dei soggetti dotati del potere di firma per l'approvazione dei contratti/ordini.

Area a rischio n. 5

GESTIONE SPONSORIZZAZIONI, OMAGGI, REGALIE ED EROGAZIONI LIBERALI

attività sensibili

- a) Gestione delle attività di sponsorizzazione
- b) Gestione di eventi o manifestazioni
- c) Concessione di erogazioni liberali
- d) Gestione delle regalie, degli omaggi

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

1. diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti, con particolare riferimento alla gestione di omaggi e regalie;
2. adozione di una specifica procedura che regola l'iter autorizzativo e la gestione delle sponsorizzazioni e le richieste di erogazioni liberali;
3. sistema di deleghe/procure e individuazione dei soggetti dotati del potere di firma per autorizzare le sponsorizzazioni o le erogazioni liberali.

Area a rischio n. 6

GESTIONE VENDITA ENERGIA

attività sensibili

a) Gestione attività di vendita energia e relativi adempimenti

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

1. diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti, con particolare riferimento alla gestione di omaggi e regalie;
2. chiara definizione dei soggetti di mercato destinatari dell'attività di vendita;
3. chiara definizione degli strumenti contrattuali utilizzabili, anche con il supporto delle funzioni interessate, compresa la funzione Legal;
4. definizione dell'iter di formazione/approvazione/formalizzazione dell'offerta;
5. definizione di parametri verificabili per la determinazione del prezzo da applicare.

Area a rischio n. 7

GESTIONE DEL PERSONALE

attività sensibili

- a) Selezione e reclutamento del personale
- b) Stipula, modifica e rinnovo di contratti di lavoro
- c) Gestione anagrafica dipendenti
- d) Gestione payroll (raccolta presenze, elaborazione buste paga, pagamenti)
- e) Gestione trasferte, anticipi, rimborsi spese e spese di rappresentanza
- f) Gestione dei benefit aziendali

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

1. diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
2. verifica da parte della funzione aziendale preposta, della corrispondenza tra la documentazione di supporto alle spese (giustificativi) riepilogate nel modulo di rendicontazione delle spese e l'estratto conto della carta di credito;

3. previsione di procedure interne che regolano tali aree;
4. divieto di anticipi spese in contanti, salvo motivati casi di deroga;
5. previsione di procedure che disciplinano le attività di selezione del personale e coinvolgimento di una pluralità di soggetti;
6. verifica della corrispondenza dei requisiti e delle competenze richieste e ricercate in capo al neo assunto.

Area a rischio n. 8

GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI

attività sensibile

- e) Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere, anche con il supporto di consulenti esterni
- f) Pagamento dei tributi
- g) Tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali
- h) Raccolta, verifica e inoltro della documentazione inerente a crediti fiscali e altre agevolazioni

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

1. diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
2. previsione di procedure interne che regolano tale area;
3. individuazione chiara dei soggetti coinvolti nella gestione delle attività a rilevanza fiscale;
4. contabilizzazione da parte dell'ufficio responsabile delle sole fatture attive/passive che hanno ricevuto il benestare alla registrazione ed al loro pagamento;
5. redazione del bilancio di esercizio in base alle norme del codice civile e dei principi contabili in uso e in ottemperanza alla normativa fiscale;
6. verifica e coinvolgimento di una pluralità di soggetti nel processo relativo alla predisposizione del bilancio societario;
7. segregazione delle funzioni tra chi predispone il mandato di pagamento, chi lo autorizza e chi processa il pagamento;

8. individuazione di un sistema di deleghe e procure per la definizione dei soggetti abilitati ad autorizzare le disposizioni dei pagamenti (anche infragruppo);
9. previsione di procedure interne che regolano tali attività e processi;
10. formalizzazione dei rapporti intercorsi con la PA, in particolare in sede di verifiche ispettive;
11. monitoraggio e reportistica degli adempimenti di legge e degli obblighi fiscali da parte dell'Ufficio Tax del Gruppo RWE, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali;
12. controlli sulla correttezza dei dati trasmessi;
13. monitoraggio del piano normativo in materia fiscale, anche tramite il supporto di consulenti esterni;

Area a rischio n. 9

GESTIONE ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

- a) Gestione delle dichiarazioni di regolarità contributiva e fiscale (richiesta/rilascio)
- b) Gestione e trasmissione dei dati relativi a lavoratori e collaboratori
- c) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio relativi all'assunzione e impiego di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata (disabili, trasformazioni, proroghe, distacchi, maternità a rischio)
- d) Comunicazioni ed invio delle dichiarazioni contributive e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
- e) Gestione dei trattamenti previdenziali, assistenziali, assicurativi del personale e dei relativi accertamenti/ispezioni

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

1. diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
2. previsione di procedure interne che regolamentano tale area;
3. identificazione chiara dei soggetti che hanno il potere di rapportarsi con la Pubblica Amministrazione;
4. identificazione chiara dei soggetti responsabili in merito agli adempimenti previdenziali ed

assistenziali;

5. adeguata attività di controllo preventiva al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, verificando anche i dati forniti da consulenti e collaboratori esterni.

Area a rischio n. 10

GESTIONE OPERAZIONI STRAORDINARIE e M&A

attività sensibili

- a) Valutazioni propedeutiche all'avvio dei progetti M&A o altre operazioni straordinarie
- b) Qualifica e selezione dei consulenti/advisor per la gestione dei progetti M&A o di altre operazioni straordinarie
- c) Conclusione delle operazioni M&A o di altre operazioni straordinarie

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

1. diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
2. regolamentazione e tracciabilità dei servizi infragruppo attraverso la formalizzazione di appositi contratti stipulati tra le società del Gruppo RWE;
3. approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di ogni attività relativa ad operazioni straordinarie, comprese le cessioni e dismissioni di asset aziendali, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni, qualora per il compimento delle suddette operazioni si renda necessaria od opportuna l'approvazione del CdA;
4. informazione e/o il rendiconto in merito alle operazioni di cui sopra qualora queste vengano effettuate da soggetti cui il Consiglio di Amministrazione ha conferito appositi poteri;
5. corretta tenuta ed archiviazione degli atti di delibera e dei relativi documenti predisposti, prevedendo anche sistemi di back up.

3.2 Il livello di rischio

Richiamando quanto esposto nelle parte generale rispetto alla metodologia utilizzata per l'individuazione del livello di rischio (paragrafo 4.2 della parte generale del MOG), alla luce della natura e della rilevanza dei reati in oggetto, si ritiene che per quanto riguarda i reati previsti dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/01, il livello di rischio potenziale sia medio-alto.

3.3 Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad altre società del Gruppo RWE, coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

3.4 Principi generali di comportamento

Di seguito si indicano i principi generali di comportamento che devono essere rispettati da tutti i Destinatari del presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner, di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti.

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede **l'espresso divieto** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del Decreto) o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;
- tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico adottati dalla Società e, con particolare riferimento a quanto previsto in merito alla corretta gestione della contabilità;
- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previsti ai fini della prevenzione dei reati societari.

E' inoltre obbligatorio:

- rispettare tutte norme di legge e le procedure adottate dalla Società e dal Gruppo RWE con particolare riferimento a quelle che regolamentano le attività a rischio sopra individuate;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;
- garantire la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- tenere un comportamento corretto, collaborativo e trasparente in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si

fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

- astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società;
- astenersi dal diffondere notizia false e/o non corrette e /o fuorvianti, idonee a provocare l'alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non ostacolando l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- improntare le attività ed i rapporti con le altre Società del Gruppo RWE alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- rispettare tutte le norme di legge e le procedure aziendali adottate, tenendo un comportamento corretto e trasparente in tutte le attività inerenti le trattative commerciali, con clienti, fornitori e terzi in generale;
- formalizzare e definire in forma scritta tutte le condizioni ed i termini relativi ai contratti stipulati dalla Società con i Consulenti, Partner e Fornitori, nel rispetto di quanto indicato ai successivi punti:
 - inserire un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico e dal Modello adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico e al Modello (es. clausole risolutive espresse, penali);
 - i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono essere selezionati con metodi trasparenti e nel rispetto delle procedure adottate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in particolare, **è vietato**:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, incompleti o, comunque, non corrispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle Società;
- omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della

società di revisione;

- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale;
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- omettere di effettuare, con la dovuta correttezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è eventualmente soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società.

3.5 Principi specifici di comportamento

Oltre ai principi generali sopra descritti che devono sempre trovare applicazione nella gestione di tutte le attività e di tutti i processi c.d. a rischio, la presente parte speciale indica anche una serie di ulteriori principi specifici di comportamento che tutti i soggetti coinvolti devono rispettare al fine di prevenire il verificarsi di reati in oggetto.

In merito

- **ALLA GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ E BILANCIO, TESORERIA e GESTIONE**

ADEMPIMENTI SOCIETARI (area a rischio n. 1) Ed in ogni caso per la prevenzione dei reati relativi alla

Revisione 8

predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci e ai terzi in generale, nonché ai fini della formazione del bilancio, tutti i soggetti coinvolti sono obbligati a:

- rispettare i principi di compilazione dei documenti contabili di cui agli artt. 2423, 2423 bis, 2423 ter cod. civ. nonché rispettare il principio di completezza del bilancio, mediante l'indicazione di tutti i dati prescritti dalla normativa vigente (cfr., artt. 2424 e ss. cod. civ.);
- rispettare tutte le normative e gli adempimenti previsti in ambito fiscale e tributario;
- individuare in maniera chiara i dati che ciascuna funzione aziendale interessata deve fornire, i criteri per la loro elaborazione e la tempistica di consegna;
- garantire la trasmissione dei dati alla funzione responsabile tramite il sistema informatico nel rispetto dei principi di tracciabilità e verificabilità;
- verificare la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili, nonché degli elementi informativi messi a disposizione dalla società stessa;
- giustificare ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili sopra richiamati e delle relative modalità di applicazione;
- garantire l'approvazione, da parte degli organi aziendali competenti, delle operazioni societarie potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto, qualora siano caratterizzate da una discrezionalità di valutazione che possa comportare significativi impatti sotto il profilo patrimoniale o fiscale;
- garantire la tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o il deferimento di posizioni creditorie;
- prevedere dei momenti di informazione-formazione periodica per gli amministratori, il management, i dipendenti della Società e per tutte le funzioni coinvolte, sulle normative applicabili, sulle regole in tema di Corporate Governance e sui reati in materia societaria;

rispettare i principi previsti nella Parte Speciale dedicata ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

Per la prevenzione dei reati inerenti alla gestione delle operazioni sul capitale o concernenti conferimenti, distribuzione di utili, sottoscrizione di azioni o altre OPERAZIONI STRAORDINARIE e M&A (area a rischio n. 10), tutti i soggetti coinvolti sono obbligati a:

- rispettare le regole di Corporate Governance relative ad operazioni sul capitale sociale, nonché in merito alla costituzione di società, all'acquisto e alla cessione di partecipazioni, a fusioni e scissioni;
- garantire l'esplicita approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni, qualora per il compimento delle suddette operazioni si renda necessaria od

opportuna l'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

- garantire l'adeguata informazione e/o il rendiconto in merito alle operazioni di cui sopra qualora queste vengano effettuate da soggetti cui il Consiglio di Amministrazione ha conferito appositi poteri;
- individuare le funzioni aziendali ed i soggetti responsabili della predisposizione della documentazione destinata agli organi sociali a supporto delle deliberazioni relative alle operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;
- individuare le funzioni aziendali ed i soggetti responsabili dell'archiviazione degli atti di delibera e relativi documenti predisposti.
- informare gli organi di controllo, quali il Collegio Sindacale e la società di revisione, rispetto all'avvio e all'esecuzione di operazioni straordinarie, e riscontrare le richieste, anche documentali, presentate da questi ultimi, esponendo dati corretti, trasparenti e veri.

Per la prevenzione del reato di omessa comunicazione di conflitto di interessi, tutti i soggetti coinvolti sono obbligati a:

- astenersi dal porre in essere condotte in conflitto di interessi, anche potenziale;
- dichiarare agli amministratori e al Collegio Sindacale la presenza, in merito ad una determinata operazione, di una situazione di accertato o potenziale conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, precisandone i termini

Per la prevenzione dei reati connessi al funzionamento, svolgimento e verbalizzazione dell'assemblea, è obbligatorio:

- identificare i soggetti partecipanti alle riunioni assembleari e la loro legittimazione;
- identificare i soggetti esterni eventualmente invitati a partecipare alla riunione, verificando l'invito formale e le motivazioni di esso;
- individuare le funzioni competenti ed i soggetti che svolgono attività di trascrizione, pubblicazione e archiviazione dei verbali di assemblea;
- individuare le modalità operative di predisposizione e verifica della documentazione destinata ai soci.

IN MERITO ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SOCI, CON LE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA, CON IL COLLEGIO SINDACALE E CON LA SOCIETÀ DI REVISIONE (area a rischio n. 3), tutti i soggetti coinvolti sono obbligati a:

- garantire la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con i soci, con la società di revisione e con il collegio sindacale;
- mettere a disposizione del Collegio Sindacale tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di amministrazione o sui quali il Collegio deve esprimere un parere;

- mettere a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di revisione tutti i documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
- creare specifici flussi informativi e riunioni periodiche tra collegio sindacale, società di revisione e l'Organismo di Vigilanza in un'ottica di massima collaborazione e trasparenza al fine di verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria da parte degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti;
- individuare i soggetti responsabili della trasmissione della documentazione alla società di revisione, garantendo la tracciabilità dei flussi e della documentazione di riferimento;
- individuare i soggetti responsabili delle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi o regolamenti, garantendo la tracciabilità dei flussi e delle relative comunicazioni;
- garantire la massima collaborazione in caso di accertamenti ispettivi da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- mettere a disposizione del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di Vigilanza le comunicazioni sullo stato dei rapporti con le autorità di vigilanza.

IN MERITO ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO (area a rischio n. 2), tutti i soggetti coinvolti sono obbligati a:

- formalizzare gli accordi infragruppo;
- individuare i prezzi dei servizi infragruppo assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi, determinati sulla base dei prezzi di mercato;
- archiviare la documentazione relativa ai finanziamenti e alle operazioni infragruppo;
- inserire nei contratti infragruppo una clausola di impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D.Lgs. 231/01 previsti dal Modello Organizzativo.

In merito

- ALLA GESTIONE VENDITA DI ENERGIA (area a rischio n. 6)

ed in ogni caso per la prevenzione del reato di corruzione tra privati, tutti i soggetti coinvolti sono obbligati a:

- individuare criteri di adeguata trasparenza per la determinazione dei prezzi delle offerte e di eventuali scontistiche, per le operazioni di vendita;
- individuare l'iter ed i soggetti legittimanti ad effettuare o ricevere offerte e ad autorizzarle;
- garantire la tracciabilità della trasmissione dei dati, attraverso un sistema anche informatico, affinché resti traccia dei vari passaggi e siano identificati i soggetti che hanno operato;

- garantire un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sulla congruità delle operazioni effettuate con clienti e fornitori, e che sia in grado di segnalare eventuali anomalie;
- rispettare le procedure previste in materia, anche in tema di omaggi e regalie;
- definire gli strumenti contrattuali utilizzabili con il supporto delle funzioni interessate, compresa la funzione Legal ove necessario.

Per quanto attiene i principi specifici di comportamento in merito ALLA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI, OMAGGI, REGALIE ED EROGAZIONI LIBERALI (area a rischio n. 5), nonché ALLA GESTIONE DEL PERSONALE (area a rischio n. 7), si rinvia a quanto indicato nel Codice Etico e nella parte speciale dedicata ai reati contro la PA previsti dagli artt. 24-25 del D. Lgs. 231/01.

Per quanto attiene i principi specifici di comportamento in merito alla GESTIONE DI ACQUISTI DI BENI/SERVIZI E CONSULENZE (area a rischio n. 4), si rinvia a quanto indicato nella parte speciale dedicata ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio previsti dall'art. 25 octies del D. Lgs. 231/01.

Per quanto attiene i principi specifici di comportamento in merito alla GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI (Area rischio 8), e alla GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (Area rischio 9), si rinvia a quanto indicato nella parte speciali dedicata ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio previsti dall'art. 25 octies del D. Lgs. 231/01, nonché alla parte speciale 11 dedicata ai reati tributari.

3.6 Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

Attraverso gli appositi canali dedicati, anche in virtù di quanto previsto dalla normativa e dal Modello Organizzativo in materia di c.d. Whistleblowing:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie rispetto alla gestione delle attività a rischio, deve immediatamente comunicarlo presso i canali di segnalazione interna predisposti, secondo la procedura adottata.
- chiunque venga a conoscenza di violazioni o della mancata applicazione di procedure aziendali, deve immediatamente comunicarlo presso i canali di segnalazione interna predisposti, secondo la procedura adottata.

La Società e l'OdV tutelano i segnalanti da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione. L'OdV assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

Devono inoltre essere comunicate immediatamente all'OdV:

- eventuali modifiche dell'assetto organizzativo interno e/o dell'assetto societario, anche attraverso l'inoltro delle comunicazioni organizzative emesse dalla Società
- eventuali modifiche al sistema di deleghe e procure adottato;
- eventuali comunicazioni, provenienti dal Collegio Sindacale e/o dalla società di revisione, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta;
- la regolare approvazione del bilancio;
- eventuali audit effettuati sulla gestione delle attività sensibili, sia da parte di funzioni interne che da parte di soggetti esterni incaricati;

I flussi informativi potranno essere raccolti direttamente dall'OdV nel corso delle proprie riunioni.

PARTE SPECIALE 4

I REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Revisione	Data	Descrizione	Redatto da	Revisionato da	Approvato da
0	22/10/2010	Adozione	Bonetti P.	OdV	CdA
1	25/01/2013	Aggiornamento	Bonetti P.	OdV	CdA
2	20/05/2014	Consolidamento	Bonetti P.	OdV	CdA
3	19/05/2015	Aggiornamento	Bonetti P.	OdV	CdA

4	22/11/2016	Aggiornamento	Avv. Davoli	Bonetti P. – OdV	CdA
5	21/12/2018	Aggiornamento	D. Corso – L. Boellis	OdV	CdA
6	26/09/2019	Aggiornamento	Avv. L. Davoli	OdV	CdA
7	01/02/2021	Aggiornamento a seguito di modifiche societarie e normative	Avv. L. Davoli	OdV	CdA
8	10/11/2023	Aggiornamento a seguito di modifiche societarie e normative	Avv. L. Davoli	OdV	CdA
9	11/12/2023	Aggiornamento per adeguamento nuova disciplina Whistleblowing	Avv. L. Davoli	OdV	CdA

4. La tipologia dei reati e possibili modalità di commissione

Si riporta, di seguito, una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25 *septies* del D.lgs. 231/01.

Omicidio colposo: art. 589 c.p.

<p>Definizione:</p> <p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Se commesso con violazione dell'art. 55, comma 2 TU 81/08: Fino a 1000 quote.</p> <p>Nelle altre ipotesi: da 250 a 500 quote.</p>
<p>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Interdizione dall'esercizio dell'attività</p> <p>Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito</p> <p>Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione</p> <p>Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</p> <p>Le sanzioni interdittive si applicano per una durata minima di tre mesi ad un massimo di un anno.</p>
<p>Condotta:</p> <p>E' punita la condotta di chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.</p>

Lesioni colpose gravi o gravissime: art. 590 c.p.

<p>Definizione:</p> <p>Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.</p> <p>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.</p> <p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</p> <p>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Fino a 250 quote.</p>
<p>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Interdizione dall'esercizio dell'attività</p> <p>Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito</p> <p>Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione</p> <p>Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</p> <p>Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a sei mesi.</p>
<p>Condotta:</p> <p>E' punita la condotta di chiunque cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.</p>

La lesione si considera grave nel caso in cui (art. 583, I comma c.p.):

- dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- il fatto produca l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è gravissima se dal fatto deriva (art. 583, II comma c.p.):

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

4.1 Esclusione della responsabilità amministrativa della società

In tema di reati colposi commessi in violazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, si precisa che il D. Lgs. n. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Secondo l'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008, il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex d.lgs. n. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

- verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, il modello organizzativo e gestionale deve prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
- un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività.

Infine, il comma 5 del medesimo art. 30 dispone che: "In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti".

4.2 Cenni al Decreto Legislativo n. 81/2008

Sulla scorta delle Linee Guida di Confindustria, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, anche 'Modello') deve essere preceduta da una serie di attività.

Sotto il profilo generale, le Linee Guida evidenziano, con riguardo alla inventariazione degli ambiti aziendali rilevanti ai fini della sicurezza e salute sul lavoro, che non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali. Di conseguenza, l'analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, così come richiesto dal D.Lgs. 81/2008.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 81/2008 costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

In particolare, come ricordato nel paragrafo precedente, l'art. 30 del decreto legislativo 81/2008 declina gli obblighi giuridici il cui adempimento deve essere assicurato dal sistema aziendale, derivato da un modello di organizzazione e gestione efficacemente adottato e attuato.

Il documento sulla valutazione dei rischi, redatto obbligatoriamente dal datore di lavoro con la partecipazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, deve contenere:

- relazione sulla valutazione di tutti i rischi durante l'attività lavorativa specificando i criteri per la valutazione degli stessi;
- indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;

- programma delle misure per garantire il miglioramento del tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La valutazione e il documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative, ai fini della sicurezza/salute dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza ne evidenziano la necessità.

Ai fini della redazione della presente Parte Speciale, la Società ha considerato, pertanto, i fattori di rischio riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito anche solo "DVR"), redatto ai sensi del TU 81/08, che qui deve considerarsi integralmente richiamato.

4.3 La struttura organizzativa adottata in materia di sicurezza

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre e gestire i rischi per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai fini della redazione della presente Parte Speciale, si ricorda che la Società ha definito in maniera chiara i soggetti responsabili in materia di sicurezza come di seguito indicati:

- il Datore di Lavoro ai sensi del TU 81/08 che è stato identificato nel Presidente del CdA
- il Delegato ai sensi dell'art. 16 TU 81/08 per lo sviluppo di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
- il Delegato ai sensi dell'art. 16 TU 81/08 per l'attività di esercizio e manutenzione degli impianti
- il Delegato ai sensi dell'art. 16 TU 81/08 per le attività preliminari e connesse alla costruzione degli impianti
- il Sub-Delegato per le attività di esercizio e manutenzione degli impianti
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- il Medico Coordinatore ed il/i Medico/i Coordinato/i;
- i preposti ai sensi dell'art. 2, lett e) del D.Lgs. 81/08, gli addetti alla lotta antincendio, al primo

soccorso, i coordinatori delle emergenze, ecc.;

- i Lavoratori;
- i Terzi Destinatari, ovvero quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa della Società, svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei Lavoratori.

I compiti e le responsabilità dei soggetti sopra indicati in materia di SSL sono definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale della Società, con particolare riferimento alle figure specifiche operanti in tale ambito: a tale proposito, la Società esplicita, in sede di definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, anche quelli relativi alle attività di sicurezza e salute di rispettiva competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle attività stesse.

Per il dettaglio delle procure conferite si rinvia alle stesse che devono intendersi integralmente richiamate.

4.4 Aree potenzialmente a rischio reato. Le attività sensibili. I ruoli aziendali coinvolti.

In occasione dello svolgimento dell'attività di risk assessment e ai fini della redazione della presente Parte Speciale, sono state individuate le c. d. "attività sensibili", ovvero le attività al cui svolgimento è collegato il rischio di commissione dei reati e la direzione/area/funzione coinvolta nell'esecuzione delle stesse attività sensibili.

A tal proposito, si ribadisce che, alla luce dell'organizzazione del Gruppo RWE (si veda paragrafo 3.1 della Parte Generale), alcune attività sensibili di seguito individuate vedono il coinvolgimento di personale di altre società del Gruppo RWE, sulla base del Multilateral Service Level Agreement stipulato.

Ne deriva che il personale di RWERI potenzialmente potrebbe essere coinvolto anche a titolo di concorso nel reato commesso nell'ambito di un'area gestita anche da colleghi di altre società del Gruppo RWE.

Si precisa fin da ora che per il dettaglio dei rischi specifici, si rinvia al Documento di Valutazione Rischi (di seguito, anche 'DVR') predisposto dalla Società con specifiche per ogni singolo impianto eolico, che deve considerarsi parte integrante del presente Modello.

Attraverso questo richiamo si intende infatti creare un legame dinamico ed effettivo tra il Modello Organizzativo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/01 e la valutazione dei rischi effettuata ai sensi del TU 81/08.

Principali funzioni/soggetti coinvolti

Presidente CdA-Datore di Lavoro ai sensi del TU 81/08

Procuratori Speciali (“Dirigenti Delegati”) in materia di sicurezza e ambiente, ciascuno per le attività di propria competenza

Sub-Delegato in materia di sicurezza e ambiente per l’attività di competenza

Construction

Development

Operations

Wind Farm Supervisors

HSE Manager / RSPP

Legal

HR

Consulenti o collaboratori esterni, compreso il personale di altre società del Gruppo RWE che svolgono attività in service per la Società

Aree a rischio

GESTIONE TUTELA DELLA SICUREZZA

attività sensibili

- a) Gestione degli adempimenti che riguardano la salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 - Testo Unico)
- b) Definizione dell’organigramma in materia di sicurezza
- c) Valutazione dei rischi e redazione del relativo documento
- d) Gestione e monitoraggio delle misure preventive adottate
- e) Gestione degli appalti: rapporti con le ditte appaltatrici e/o subappaltatrici e con i fornitori in riferimento alle attività connesse alla salute e alla sicurezza sul lavoro negli impianti
- f) Gestione attività di informazione e formazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e misure di prevenzione adottate
- g) Gestione del budget di spesa in materia di sicurezza
- h) Gestione acquisti DPI
- i) Gestione verifiche e ispezioni da parte di soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio in merito alla gestione della sicurezza sul lavoro

controlli esistenti

Per ciò che concerne la e aree di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

1. diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
2. previsione di procedure interne in materia di sicurezza;
3. predisposizione del DVR, personalizzato per ogni impianto eolico;
4. chiara identificazione dei soggetti aziendali responsabili degli adempimenti in materia di ambiente, salute e sicurezza ed autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con le autorità competenti;
5. svolgimento di attività formative e comunicative rivolte ai dipendenti al fine di informarli sui rischi e sulla prevenzione degli stessi e altre attività preventive, quali ad es. le c.d. "Walking talk";
6. svolgimento di attività informative (c.d. "induction") rivolte ai visitatori degli impianti;
7. attenta selezione dei fornitori-appaltatori e organizzazioni di riunioni ad hoc per una gestione condivisa dei rischi;
8. monitoraggio degli adempimenti previsti in materia di ambiente, salute e sicurezza, al fine di garantire il rispetto dei termini di legge, anche tramite il supporto di consulenti esterni;
9. utilizzo di sistemi informatici attraverso i quali viene effettuato un monitoraggio da remoto in grado di segnalare anche eventuali anomalie in materia ambientale o in merito alla sicurezza;
10. adozione e attuazione di una procedura di valutazione e qualifica dei fornitori.

4.5 Documentazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e ambiente

Le attività aziendali finalizzate a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro sono formalizzate attraverso apposite procedure.

In particolare, si fa riferimento:

- alla documentazione prevista dalle normative vigenti quali il Documento di Valutazione dei Rischi ex D.Lgs. 81/08 e tutta la documentazione in esso richiamata;
- alle procedure aziendali e del Gruppo RWE adottate in materia di sicurezza;
- ad ogni altra procedura adottata che possa avere riflessi nella gestione della sicurezza del lavoro;
- alla documentazione relativa ai corsi di formazione dei lavoratori;
- alla documentazione relativa alle attività di carattere organizzativo, quali, a mero titolo esemplificativo, il Piano di Emergenza antincendio etc.
- al sistema di deleghe adottato etc.

Il contenuto di tutta la documentazione citata deve intendersi integralmente richiamato e facente parte del presente Modello Organizzativo.

4.6 La politica per l'ambiente, la salute e la sicurezza. I principi comuni alla base delle prassi e delle procedure aziendali in materia ambientale.

Il rispetto per l'ambiente e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, rappresentano per la Società ed il Gruppo RWE elementi fondamentali e prioritari nella gestione dell'attività aziendale.

In tal senso, la Società richiede l'impegno costante per la tutela dell'ambiente e della sicurezza.

Tutti i soggetti interessati infatti si impegnano quotidianamente, per quanto di propria competenza a:

- svolgere la propria attività in conformità a leggi, regolamenti locali e nazionali, direttive comunitarie e standard aziendali in materia di Ambiente Sicurezza e Salute sul lavoro;
- responsabilizzare, coinvolgere e motivare tutti coloro i quali collaborano attraverso una continua attività di formazione, addestramento e consultazione al fine di consolidare un sistema di gestione che permetta di controllare, mitigare, e, ove possibile, eliminare gli impatti ambientali e i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- assicurare un costante monitoraggio in un'ottica di continuo miglioramento nella prevenzione dei rischi ambientali e in materia di sicurezza;
- avvalersi di fornitori, appaltatori che condividano e rispettino i principi di RWERI e del Gruppo RWE.

4.7 Il livello di rischio

Richiamando quanto esposto nelle parte generale rispetto alla metodologia utilizzata per l'individuazione del livello di rischio (paragrafo 4.2 della parte generale del MOG), alla luce della natura e della rilevanza dei reati in oggetto, si ritiene che per quanto riguarda i reati previsti dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/01, il livello di rischio potenziale sia alto.

4.8 Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad altre società del Gruppo RWE, coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

4.9 Principi generali e specifici di comportamento

Di seguito si indicano i principi generali di comportamento che devono essere rispettati da tutti i Destinatari del presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner, di evitare tutti i

comportamenti che integrino i reati sopra descritti.

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede **l'espresso divieto** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 septies del Decreto) o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;
- tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico adottati dalla Società e dal Gruppo RWE;
- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previsti ai fini della prevenzione dei reati in materia di sicurezza.

A ciò si aggiunga che **è obbligatorio**:

- considerare sempre prevalente la necessità di tutelare la sicurezza rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- osservare rigorosamente tutte le norme di sicurezza previste dalla legge in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività in base a quanto previsto dal Testo Unico “salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” (D.Lgs. 81/08);
- predisporre l'apposita documentazione richiesta dal TU 81/08.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è **fatto obbligo in particolare di**:

- valutare di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
- programmare la prevenzione;
- eliminare i rischi o ridurli dove ciò non fosse possibile;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno;
- effettuare il controllo sanitario dei lavoratori;
- allontanare i lavoratori dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- informare e formare adeguatamente i lavoratori;
- usare dei segnali di avvertimento e di sicurezza.

Con riferimento alle attività sensibili sopra individuate ed in attuazione di quanto sopra, RWERI ha implementato un sistema di gestione della sicurezza che, ancorché non certificato, ne persegue la conformità a quanto previsto dall'art. 30 TU 81/08 e allo standard ISO 45001, si articola in specifiche procedure che:

Relativamente all'organizzazione e all'individuazione delle figure responsabili in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro prevedono:

- l'esistenza di disposizioni organizzative per l'individuazione della figura datoriale che tengano conto della struttura organizzativa della società e del settore di attività;
- l'esistenza di disposizioni organizzative relative alla designazione del RSPP che:
 - prevedano una sua formale designazione;
 - definiscano i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge in materia;
 - prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia;
 - prevedano la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte del RSPP.
- l'esistenza di disposizioni organizzative per la designazione del Medico Competente che:
 - prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia;
 - definiscano la documentazione sanitaria e di rischio da predisporre secondo la normativa vigente;
 - prevedano la tracciabilità della formale accettazione da parte del medico competente.
- l'esistenza di una procedura atta a designare i lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso. In particolare tale strumento normativo:
 - prevede una formale designazione;
 - definisce le loro competenze minime;
 - prevede lo svolgimento dell'assessment sul personale per comprenderne le capacità e le disponibilità temporali al fine di ricoprire specifici ruoli;
 - prevede la tracciabilità della formale accettazione da parte degli incaricati.
- l'esistenza di una procedura nell'ambito delle attività in appalto e, con riferimento al Coordinatore in materia di salute e sicurezza per la progettazione dell'opera e di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, che:
 - preveda una formale designazione;
 - definisca, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
 - preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti e dell'accettazione dell'incarico da parte dei Coordinatori.
- l'esistenza di un sistema di deleghe di funzioni predisposte secondo i seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale, trasfusi con alcune ulteriori prescrizioni, nell'art. 16 del d.lgs. n. 81/08:
 - effettività - sussistenza e compresenza di ampia autonomia decisionale e finanziaria del delegato coerentemente alle deleghe assegnate;

- idoneità tecnico professionale del delegato unitamente alla specifica esperienza;
- certezza, specificità e consapevolezza del contenuto dei poteri;
- formalizzazione della delega in un atto scritto avente data certa ed accettazione del delegato per iscritto;
- obbligo di rendicontazione formalizzata sui poteri delegati, con modalità prestabilite atte a garantire un'attività di vigilanza sull'attività del delegato senza ingerenza e interferenza.

Relativamente all'individuazione, valutazione e gestione dei rischi, prevedono:

- l'individuazione di ruoli, responsabilità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione ed il controllo del rischio;
- l'individuazione di responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento del documento di Valutazione dei Rischi;
- l'individuazione di modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
- l'esistenza del documento di relazione sulla Valutazione dei Rischi redatto secondo le disposizioni definite e che contenga almeno i criteri adottati nel procedimento di valutazione;
- l'individuazione e formalizzazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei DPI conseguenti alla valutazione e la definizione delle attività di miglioramento dei livelli di sicurezza.

Relativamente alla gestione delle emergenze, prevedono:

- l'individuazione di ruoli, responsabilità e misure di controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, atte a controllare e circoscrivere gli eventi in modo da minimizzare gli effetti;
- l'individuazione delle modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- l'individuazione delle misure per la gestione ed il controllo delle situazioni di emergenza ed identificazione dei soggetti incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e di primo soccorso;
- l'identificazione delle modalità e della frequenza di svolgimento delle prove di emergenza;
- l'aggiornamento delle misure di prevenzione a seguito dei progressi tecnologici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di emergenze;
- l'individuazione dei soggetti incaricati di verificare la corretta manutenzione delle apparecchiature antincendio e delle attrezzature di lavoro.

Relativamente all'attività di informazione, formazione e addestramento in tema di salute, sicurezza e

igiene sul lavoro, prevedono:

- l'esistenza di un calendario che preveda riunioni periodiche tra tutte le figure competenti in tema di sicurezza ed un'adeguata diffusione delle risultanze all'interno della società;
- la definizione di un programma di formazione che:
 - definisca modalità di erogazione della formazione di ciascun lavoratore su rischi, misure di prevenzione e protezione, rischi specifici e norme di sicurezza, procedure di emergenza, nominativi e ruoli del RSPP e del medico competente, laddove applicabile istruzioni d'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
 - definisca i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore;
 - con riferimento ai soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza definisca l'identificazione dell'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Squadre di Emergenza e Pronto Soccorso);
 - definisca i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base delle modalità e dei criteri definiti (definizione di un Piano di Formazione su base annuale).

Relativamente ai rapporti con ditte esterne (fornitori, appaltatori e/o subappaltatori) con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro, prevedono:

- l'esistenza di una disposizione organizzativa che definisca modalità di qualifica delle ditte esterne che tenga conto:
 - dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali dei fornitori, appaltatori e /o subappaltatori prevista ai sensi del d.lgs. 81/08;
 - della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.
- l'individuazione di ruoli, responsabilità, modalità e contenuti delle informazioni che devono essere fornite alle imprese esterne sui rischi esistenti nell'ambiente in cui le imprese operano e sulle misure da adottare in relazione alla propria attività che l'impresa esterna deve conoscere e impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti;
- l'individuazione di ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera;
- l'inserimento di clausole contrattuali contenenti sanzioni a carico dei terzi inadempienti rispetto alla normativa in materia di sicurezza, nonché riguardanti i costi della sicurezza nei contratti con le ditte esterne;

- l'individuazione di ruoli, responsabilità, modalità di monitoraggio sul rispetto della normativa in materia di sicurezza da parte dei fornitori, nonché sulle attività da questi effettuata su eventuali sub-appaltatori.

Relativamente a verifiche, audit, controlli, azioni correttive e riesame, prevedono:

- l'organizzazione riunioni periodiche tra tutte le figure competenti in tema di sicurezza ed un'adeguata diffusione delle risultanze all'interno della società
- il coordinamento da parte delle figure coinvolte nell'attuazione del sistema di prevenzione e protezione ai fini della migliore attuazione della politica in materia di salute e sicurezza sancita dal Gruppo RWE;
- l'identificazione dei ruoli e responsabilità in merito alla rilevazione e registrazione interna degli infortuni, degli incidenti e mancati incidenti;
- l'individuazione di ruoli e modalità di comunicazione degli infortuni occorsi al Datore di Lavoro, ai Delegati e Sub-Delegato ai sensi dell'art. 16 del TU 81/08 ed al RSPP;
- l'individuazione di ruoli e responsabilità in merito al monitoraggio di contenziosi relativi ad infortuni occorsi sui luoghi di lavoro;
- l'identificazione dei soggetti adibiti a svolgere attività di audit interni, nel rispetto del principio di indipendenza dell'auditor rispetto all'oggetto di audit;
- la programmazione e le modalità di esecuzione e registrazione di audit interni;
- l'individuazione di eventuali azioni correttive e modalità di applicazione;
- modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive;
- creazione di flussi informativi e di reporting dei risultati degli audit interni con la Direzione e con l'Organismo di Vigilanza;
- identificazione di ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame effettuato dal vertice della società;
- l'individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione della salute, sicurezza e igiene in azienda;
- la programmazione almeno una volta all'anno della riunione annuale prevista dal TU 81/08 volta ad approfondire la questione connesse alla prevenzione e protezione dei rischi. Le riunioni devono essere adeguatamente formalizzate tramite apposito verbale e prevedono lo svolgimento delle seguenti attività:
 - analisi e riesame delle risultanze dei report delle attività di monitoraggio (andamento infortuni, non conformità rilevate, azioni correttive e preventive adottate, andamento della sorveglianza sanitaria e delle malattie professionali, report sulle prove di evacuazione eseguite, andamento dei programmi di formazione del personale);

- analisi e riesame dello stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente riesame;
- individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi nella gestione della salute, sicurezza e igiene in azienda;
- tracciabilità delle attività effettuate.

Inoltre, relativamente agli investimenti in materia di sicurezza, la Società:

- adotta un piano degli investimenti in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro che individua i soggetti coinvolti, le scadenze e le risorse necessarie per la loro attuazione;
- adotta strumenti normativi di disciplina della pianificazione, della gestione e della consuntivazione degli impegni di spesa che devono essere applicati anche con riferimento alle spese in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro. In particolare detti strumenti individuano:
 - ruoli, responsabilità, e modalità di effettuazione e documentazione delle spese;
 - modalità di definizione e approvazione del budget di spese;
 - modalità di rendicontazione delle spese;
 - la tracciabilità delle attività effettuate.

4.10 Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

Attraverso gli appositi canali dedicati, anche in virtù di quanto previsto dalla normativa e dal Modello Organizzativo in materia di c.d. Whistleblowing:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie rispetto alla gestione delle attività a rischio, deve immediatamente comunicarlo presso i canali di segnalazione interna predisposti, secondo la procedura adottata;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni o della mancata applicazione di procedure aziendali, deve immediatamente comunicarlo presso i canali di segnalazione interna predisposti, secondo la procedura adottata;

La Società e l'OdV tutelano i segnalanti da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione. L'OdV assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

A ciò si aggiunga che devono essere inviati all'OdV i seguenti flussi informativi ad evento e/o periodici:

-

il **RSPP** designato deve immediatamente comunicare eventuali infortuni sul lavoro occorsi all'interno della Società rilevanti ai sensi del D.Lgs.

231/01;

- immediatamente comunicare eventuali ispezioni in materia di sicurezza che rilevino carenze o violazioni inviando i relativi verbali;
- inviare semestralmente la check list (allegato a) alla presente parte speciale).

I flussi informativi periodici possono essere raccolti dall'OdV anche in occasione delle proprie riunioni.

Allegato a)

Premessa: la presente check list ha quale obiettivo la creazione di flussi informativi periodici nei confronti dell’OdV da parte del RSPP a prevenzione dei reati previsti dall’art. 25 septies ex D.Lgs. 231/01, ossia di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) commesse con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza e della salute sul lavoro.

Periodicità: il RSPP si impegna a fornire la seguente scheda di evidenza all’OdV con cadenza semestrale, salvo ovviamente l’obbligo di fornire immediata comunicazione qualora accerti violazioni del Modello Organizzativo adottato dalla Società o si verificano infortuni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 (ossia con prognosi che supera i 40 giorni).

<u>FLUSSI INFORMATIVI</u>	<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>PRECISAZIONI</u>
<p>Nel periodo di riferimento si sono verificati infortuni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01?</p> <p>Se si, indicare le modalità e cause dell’infortunio occorso.</p>			
<p>Nel periodo di riferimento si sono verificati degli incidenti e/o mancati incidenti anche non rilevanti per la configurazione delle ipotesi di reato sopra descritte?</p> <p>Se si, specificare l’ambito a rischio, l’analisi effettuata e le conseguenti misure preventive adottate.</p>			
<p>Nel periodo di riferimento sono state effettuate ispezioni da parte di ASL, ufficio del lavoro o altri organi della PA in materia di sicurezza?</p> <p>Se si, specificare l’esito di tali ispezioni.</p>			

<p>Nel periodo di riferimento sono intervenute modifiche nell'organigramma dei soggetti responsabili in materia di sicurezza riguardanti il Datore di Lavoro, il RSPP, le deleghe sulla sicurezza, i preposti e altre figure?</p> <p>Se si, indicare quali.</p>			
<p>Nel periodo di riferimento sono stati attribuiti incarichi di appalto che comprendono il rischio di interferenze?</p> <p>Se si, indicare quali.</p>			
<p>Nel periodo di riferimento sono state introdotte modifiche al DVR?</p> <p>Se si, indicare quali.</p>			
<p>Nel periodo di riferimento sono intervenute variazioni in merito a modalità di lavoro, macchine, impianti etc. che possono comportare modifiche alla valutazione del rischio e alle procedure di controllo operativo?</p> <p>Se si, indicare quali.</p>			
<p>Nel periodo di riferimento sono stati effettuati corsi di formazione sulla sicurezza?</p> <p>Se si, indicare quali.</p>			
<p>Dalle verifiche effettuate come RSPP ha riscontrato delle violazioni o dei comportamenti non conformi rispetto a quanto previsto a tutela della sicurezza sul lavoro?</p> <p>Se si, indicare quali.</p>			

Come RSPP ritiene che vi siano delle carenze significative nella gestione della sicurezza che devono essere implementate?			
---	--	--	--

Se si, indicare quali sono le aree a rischio e le azioni migliorative che suggerisce.			
---	--	--	--

DOCUMENTAZIONE EVENTUALE DA ALLEGARE ALLA PRESENTE CHECK LIST

- rapporti degli audit interni effettuati
- report degli audit effettuati dagli enti di certificazioni esterni
- dati in merito alle malattie professionali
- verbali di coinvolgimento e consultazione dei lavoratori, anche attraverso le loro rappresentanze
- stato di avanzamento, con impegno sulle tempistiche, responsabilità di attuazione e risorse dedicate per gli interventi di adeguamento e miglioramento dei luoghi e postazioni di lavoro
- verbale della riunione periodica annuale
- verbale della prova di evacuazione / simulazione del piano di emergenza interno
- verbali di eventuali ispezioni in materia di sicurezza effettuate dalle autorità competenti

Luogo e data

Periodo di riferimento.....

Nome e Cognome

PARTE SPECIALE 5

I REATI AMBIENTALI

Revisione	Data	Descrizione	Redatto da	Revisionato da	Approvato da
0	22/10/2010	Adozione	Bonetti P.	OdV	CdA
1	25/01/2013	Aggiornamento	Bonetti P.	OdV	CdA
2	20/05/2014	Consolidamento	Bonetti P.	OdV	CdA
3	19/05/2015	Aggiornamento	Bonetti P.	OdV	CdA
4	22/11/2016	Aggiornamento	Avv. Davoli	Bonetti P. – OdV	CdA
5	21/12/2018	Aggiornamento	D. Corso – L. Boellis	OdV	CdA
6	26/09/2019	Aggiornamento	Avv. L.Davoli	OdV	CdA
7	01/02/2021	Aggiornamento a seguito di modifiche societarie e normativa	Avv. L. Davoli	OdV	CdA

8	10/11/2023	Aggiornamento a seguito di modifiche societarie e normativa	Avv. L. Davoli	OdV	CdA
9	11/12/2023	Aggiornamento per adeguamento nuova disciplina Whistleblowing	Avv. L. Davoli	OdV	CdA

5. La tipologia dei reati e possibili modalità di commissione

Il D. Lgs. 121 del 07/07/2011, in attuazione alle direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE, ha introdotto i reati ambientali nel novero dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01.

Di seguito si riporta una breve descrizione dei reati ambientali contemplati dall'art. 25 undecies del D.lgs. 231/01 che, per comodità espositiva, vengono suddivisi in diversi ambiti.

A) NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Art. 137 D.Lgs. 152/2006: sanzioni penali.

Ai fini del D.Lgs. 231/01 tale fattispecie trova applicazione limitatamente ai commi 2, 3, 5, 11 e 13.

Definizione:

Le condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 sono quelle previste dai commi 2, 3, 5 primo e secondo periodo, 11 e 13:

“Quando le condotte di cui al comma 1 (effettuazione da parte di chiunque di nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione oppure continuazione ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata [..]) riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 (ossia a titolo esemplificativo: cadmio, mercurio, esaclorobenzene, cloroformio, piombo, rame, zinco, pesticidi ecc..), la pena la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. (comma 2).

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, (scarichi in reti fognarie) e 108, comma 4 (scarichi di sostanze pericolose), è punito con l'arresto fino a due anni (comma 3).

omissis

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 (esempio: rame, piombo, nichel, zinco, pesticidi ecc..), nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 del predetto Allegato 5, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1 è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 3.000 ad euro 30.000(5 comma, primo periodo).

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A (esempio cadmio, mercurio, esaclorobenzene, cloroformio ecc.)del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da euro 6.000 ad euro 120.000 (5 comma, secondo periodo).

omissis

chiunque non osservi di divieti di scarico previsti dagli artt. 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee), è punito con l'arresto sino a tre anni (11 comma).

omissis

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che

siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purchè in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell’Autorità competente (13 comma)”.
<u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> Per la violazione dei commi 3, 5 primo periodo e 13: da 150 a 250 quote. Per la violazione dei commi 2, 5 secondo periodo e 11: da 200 a 300 quote.
<u>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> Per la violazione dei commi 2, 5 secondo periodo e 11: - Interdizione dall'esercizio dell'attività - Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a sei mesi.

B) NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Art. 256 D. Lgs. 152/2006: attività di gestione dei rifiuti non autorizzata.

<u>Definizione:</u> Le condotte previste da tale articolo e rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01 sono le seguenti: 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: (comma così modificato dall'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 46 del 2014) a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. (comma così modificato dall'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 46 del 2014) 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni

<p>richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p> <p>5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</p>
<p><u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u></p> <p>Per la violazione dei commi 1, lett a) e 6, primo periodo: fino a 250 quote. Per la violazione dei commi 1, lett b), 3, primo periodo, e 5: da 150 a 250 quote. Per la violazione del comma 3, secondo periodo: da 200 a 300 quote. Per la violazione del comma 4, che rinvia alle condotte di cui ai commi 1 e 3, le pene sono ridotte alla metà.</p>
<p><u>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u></p> <p>Per la violazione del comma 3, secondo periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività - Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi <p>Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a sei mesi.</p>

Art. 257 D. Lgs. 152/2006: inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee.

Le condotte rilevanti ai fini dell'applicazione della responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01 sono quelle previste dai commi 1 e 2.

<p><u>Definizione:</u></p> <p>Le condotte rilevanti ai fini dell'applicazione della responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01 sono quelle previste dai commi 1 e 2.</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro (comma così modificato dall'art. 1, comma 2, legge n. 68 del 2015)</p> <p>2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p>
<p><u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u></p> <p>Per la violazione del comma 1: fino a 250 quote. Per la violazione del comma 2: da 150 a 250 quote.</p>
<p><u>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u></p> <p>Nessuna</p>

Art. 258 D. Lgs. 152/2006: violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

Tale fattispecie di reato è divenuta rilevante ai fini del D. Lgs. 231/01 limitatamente al comma 4, secondo periodo.

<p><u>Definizione:</u></p> <p>Tale fattispecie di reato è divenuta rilevante ai fini del D. Lgs. 231/01 limitatamente al comma 4, secondo periodo, che si integra qualora colui che predispone un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a colui che fa uso di un certificato falso durante il trasporto. La differenza rispetto al successivo art. 260 bis consiste nel fatto che l'art. 258 fa riferimento ai soggetti che non hanno aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).</p>
<p><u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u></p> <p>da 150 a 250 quote.</p>
<p><u>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u></p> <p>Nessuna</p>

Art. 259 D. Lgs. 152/2006: traffico illecito di rifiuti.

La condotta rilevante ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 231/01 è quella prevista al comma 1.

<p><u>Definizione:</u></p> <p>chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993. n. 259 (e successive modifiche e integrazioni, tra cui il Regolamento della Commissione CE 2557 del 2001 il Regolamento CE 1013/2006), o effettua una spedizione di rifiuti elencati dell'Allegato II del citato Regolamento (<i>a titolo esemplificativo: rifiuti di oro o altri metalli preziosi come argento, rifiuti e rottami ferrosi, di alluminio, di rame, altri rifiuti derivanti dalla fonderia, di plastiche solide ecc.</i>) in violazione dell'art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d) è punito con la pena dell'ammenda da euro 1.550 ad euro 26.000 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi (I comma).</p>
<p><u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u></p> <p>da 150 a 250 quote.</p>
<p><u>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u></p> <p>Nessuna</p>

Art. 452 quaterdecies c.p.: attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Tale fattispecie di reato è divenuta rilevante ai fini del D. Lgs. 231/01 limitatamente ai commi 1 e 2.

<p><u>Definizione:</u></p> <p>chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, è punito con la reclusione da uno a sei anni (I comma). Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni (II comma).</p>
<p><u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u></p> <p>Per la violazione del comma 1: da 300 a 500 quote. Per la violazione del comma 2: da 400 a 800 quote.</p>

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a sei mesi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzate allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 ex D.Lgs. 152/06 (da leggersi come art. 452 quaterdecies c.p.) si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Art. 260 bis D. lgs. 152/2006: sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Le condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 sono quelle previste dai commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo e secondo periodo.

Definizione:

si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. (*falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico*) a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (VI comma).

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto con la copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, [...] si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. in caso di trasporti di rifiuti pericolosi. (comma 7, secondo periodo).

Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (comma 7, terzo periodo).

Il trasportatore che accompagna il trasporto dei rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 c.p. (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 482 c.p. (falsità materiale commessa dal privato (comma 8, primo periodo). La pena è aumentata fino ad un terzo in caso di rifiuti pericolosi (8 comma, secondo periodo).

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Per la violazione dei commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo: da 150 a 250 quote.

Per la violazione del comma 8, secondo periodo: da 200 a 300 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Nessuna

C) NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Art. 279 D. Lgs. 152/2006: sanzioni.

Tale fattispecie è rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01 limitatamente al comma 5.

Definizione:

Nei casi previsti dal comma 2 (ossia l'esercizio di uno stabilimento viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006, dai piani

e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente) si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (V comma).
<u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u>
Fino a 250 quote.
<u>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u>
Nessuna

D) MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE

Art. 3 Legge 549/1993: cessazione e riduzione dell'impiego di sostanza lesive.

La condotta rilevante ai fini del D. Lgs. 231/01 è quella prevista dal comma 6.

<u>Definizione:</u>
chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo (ossia inerenti la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive, indicate nelle Tabelle A-B (ossia a titolo esemplificativo: idrocarburi contenenti fluoro o cloro, bromuro di metile, tetra coluro di carbonio ecc.), è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito (VI comma).
<u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u>
da 150 a 250 quote.
<u>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u>
Nessuna

E) NORME PREVISTE DAL CODICE PENALE – DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452 bis c.p.: inquinamento ambientale

<u>Definizione:</u>
È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi..
<u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u>
da 250 a 600 quote.
<u>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u>

previste dall'art. 9 del D.Lgs. 231/01, per una durata non superiore ad un anno

Art. 452 quater c.p.: disastro ambientale

Definizione:

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

da 400 a 800 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

previste dall'art. 9 del D.Lgs. 231/01 da tre mesi a due anni

Art. 452 quinquies c.p.: delitti colposi contro l'ambiente

Definizione:

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

da 200 a 500 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Nessuna

Art. 452 sexies c.p.: traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Definizione:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

da 250 a 600 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Nessuna

Art. 452 octies c.p.: circostanze aggravanti

Definizione:

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

da 300 a 1.000 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Nessuna

Art. 727 bis c.p.: uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Definizione:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

fino a 250 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Nessuna

Art. 733 bis c.p.: distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

Definizione:

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non

<p>inferiore a 3.000 euro.</p> <p>Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.</p> <p>Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.</p>
<p><u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u></p> <p>da 150 a 250 quote.</p>
<p><u>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u></p> <p>Nessuna</p>

F) NORME SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE

Art. 1 Legge 150/1992

Vengono punite le condotte previste dai commi 1 e 2.

<p><u>Definizione:</u></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 7.746,85 ad euro 77.468,53 chiunque [...] per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'Allegato A del Regolamento CE 338/97 e successive modificazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2°, del regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari specificati in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al regolamento n. 338/97 [...]; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme alle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificazione successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, di esemplari senza licenza o il certificato prescritti [...]; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento [...]; f) la detenzione, l'utilizzo per scopi di lucro, l'acquisto, la vendita, l'esposizione o la detenzione per la vendita o per fini commerciali, l'offerta di vendita o comunque la cessione di esemplari senza la prescritta documentazione. <p>In caso di recidiva si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da euro 10.329,14 ad euro 103.291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi (comma 2).</p>
<p><u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u></p> <p>Per la violazione del comma 1: fino a 250 quote. Per la violazione del comma 2: da 150 a 250 quote.</p>

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Nessuna

Art. 2 Legge 150/1992

Definizione:

Le condotte previste in tale articolo sono le medesime descritte di cui all'art. 1, commi 1 e 2, Legge 150/1992, ma hanno ad oggetto gli esemplari appartenenti alle specie elencate degli Allegati B e C del regolamento in oggetto.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

fino a 250 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Nessuna

Art. 3 bis Legge 150/1992

Definizione:

Alle fattispecie previste dall'art. 16, par. 1, lett a), c), d), e) ed l) del Reg. CE n. 338/97 e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato, di uso di certificati o licenza falsi o alterati, si applicano le pene di cui al libro II, titolo VIII, capo III del codice penale.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

In caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione: fino a 250 quote;

In caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione: da 150 a 250 quote;

In caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione: da 200 a 300 quote;

In caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione: da 300 a 500 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Nessuna

Art. 6 Legge 150/1992

E' rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01 la condotta prevista dal comma 4.

Definizione:

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 7.746,85 ad euro 103.291,38.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

fino a 250 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Nessuna

G) MISURE RELATIVE ALL'INQUINAMENTO DELLE NAVI

Art. 8 D.Lgs. 202/2007: inquinamento doloso

Definizione:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, violano dolosamente le disposizioni di cui all'art. 4 (*ossia il divieto di versare in mare le sostanze inquinanti o causare lo sversamento di dette sostanze*) sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000 (comma 1).

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o comunque di particolare gravità alle acque, a specie animali o vegetali o parte di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000 (comma 2).

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Per la violazione del comma 1 : da 150 a 250 quote.

Per la violazione del comma 2: da 200 a 300 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a sei mesi.

E' infine prevista l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 del D.Lgs. 202/07.

Art. 9 D.lgs. 202/2007: inquinamento colposo

Definizione:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni di cui all'art. 4 (*ossia il divieto di versare in mare le sostanze inquinanti o causare lo sversamento di dette sostanze*) sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000 (comma 1).

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o comunque di particolare gravità alle acque, a specie animali o vegetali o parte di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000 (comma 2).

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Per la violazione del comma 1: fino a 250 quote.

Per la violazione del comma 2: da 150 a 250 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Per la violazione del comma 2:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
 - Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
 - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
 - Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi
- Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a sei mesi

5.1 L'Organizzazione in materia tutela ambientale

Le attività aziendali finalizzate a garantire la tutela dell'ambiente lavoro sono formalizzate attraverso apposite procedure.

In particolare si fa riferimento:

- alle procedure aziendali e del Gruppo RWE adottate in materia ambientale;
- ad ogni altra procedura adottata che possa avere riflessi nella gestione della tutela ambientale;
- alla documentazione relativa ai corsi di formazione dei lavoratori.

Il contenuto di tutta la documentazione citata deve intendersi integralmente richiamato e facente parte del presente Modello Organizzativo.

Inoltre, dal punto di vista **dell'organizzazione** ai fini della tutela dell'ambiente, RWERI si è strutturata in maniera tale da garantire un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio. A tal proposito, si fa riferimento in particolar modo al sistema di deleghe adottato in materia di tutela ambientale in maniera conforme e analoga a quello adottato in materia di sicurezza a soggetti diversi relativamente alle seguenti aree di competenza:

- delegato per lo sviluppo di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- delegato per l'attività di esercizio e manutenzione degli impianti;
- delegato per le attività preliminari e connesse alla costruzione degli impianti;
- sub-delegato per l'attività di esercizio e manutenzione degli impianti.

Per il dettaglio dei poteri e delle responsabilità conferite si rinvia alle singole procure che qui si intendono integralmente richiamate.

5.2 Aree potenzialmente a rischio. Le Attività Sensibili. I ruoli aziendali coinvolti. In occasione dello svolgimento dell'attività di risk assessment e ai fini della redazione della presente Parte Speciale, sono state individuate le c. d. "attività sensibili", ovvero le attività al cui svolgimento è collegato il rischio di commissione dei reati e la direzione/area/funzione coinvolta nell'esecuzione delle stesse attività sensibili. A tal proposito, si ribadisce che, alla luce dell'organizzazione del Gruppo RWE (si veda paragrafo 3.1 della

Parte Generale), alcune attività sensibili di seguito individuate vedono il coinvolgimento di personale di altre società del Gruppo RWE, sulla base del Multilateral Service Level Agreement stipulato.

Ne deriva che il personale di RWERI potenzialmente potrebbe essere coinvolto anche a titolo di concorso nel reato commesso nell'ambito di un'area gestita anche da colleghi di altre società del Gruppo RWE.

Principali funzioni/soggetti coinvolti

Presidente CdA

Procuratori Speciali (“Dirigenti Delegati”) in materia di sicurezza e ambiente, ciascuno per le attività di propria competenza

Sub-Delegato in materia di sicurezza e ambiente per l'attività di competenza Development

Wind Farm Supervisors

Construction

Operations

HSE Manager/ RSPP

Procurement

Legal

HR

Consulenti o collaboratori esterni, compreso il personale di altre società del Gruppo RWE che svolgono attività in service per la Società

Aree a rischio

GESTIONE NORMATIVA AMBIENTALE

attività sensibili

- a) Gestione degli adempimenti che riguardano la normativa ambientale
- b) Gestione delle verifiche e ispezioni da parte di soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio in materia ambientale
- c) Monitoraggio e verifica del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa ambientale o dalle autorizzazioni.

GESTIONE DELLE ATTIVITA' CORRELATE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI

attività sensibili

- a) Predisposizione ed invio della domanda volta all'ottenimento e/o rinnovo di autorizzazioni in materia ambientale per la costruzione di impianti
- b) Gestione delle ispezioni/accertamenti da parte della PA sul rispetto dei presupposti sottostanti il rilascio delle autorizzazioni richieste
- c) Valutazione dei rischi ambientali legati alla progettazione, costruzione e gestione degli impianti
- d) Gestione e monitoraggio delle misure preventive adottate
- e) Gestione degli appalti: rapporti con le ditte appaltatrici e/o subappaltatrici e con i fornitori in riferimento alle attività connesse a rischi ambientali (es. gestione rifiuti nei cantieri)
- f) Gestione attività di informazione e formazione ai lavoratori sui rischi in materia ambientale
- g) Gestione del budget di spesa in materia ambientale

GESTIONE DEGLI IMPIANTI EOLICI

Attività sensibili

- a) Gestione dei rifiuti
- b) Gestione eventuali sversamenti a causa della perdita di olio dalla navicella dell'aerogeneratore
- c) Gestione emissioni di SF6 (gas nocivi per l'ozono) presente negli impianti a base della torre eolica e all'interno della sottostazione elettrica
- d) Gestione eventuali zone limitrofe con specie animali o habitat protetti

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

- 1) diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
- 2) previsione di procedure interne in materia ambientale;
- 3) individuazione chiara di tutte le prescrizioni di legge previste e necessarie al fine di ottenere le relative autorizzazioni in materia ambientale, con indicazione dei relativi soggetti responsabili;
- 4) svolgimento di attività formative rivolte ai dipendenti al fine di informarli sui rischi e sulla prevenzione degli stessi;
- 5) monitoraggio degli adempimenti previsti in materia di ambiente, al fine di garantire il rispetto dei termini di legge;
- 6) utilizzo di sistemi informatici attraverso i quali viene effettuato un monitoraggio da remoto in grado di

segnalare anche eventuali anomalie in materia ambientale o in merito alla sicurezza;

7) adozione e attuazione di una procedura di valutazione e qualifica dei fornitori.

5.3 La politica per l'ambiente, la salute e la sicurezza. I principi comuni alla base delle prassi e delle procedure aziendali in materia ambientale.

Il rispetto per l'ambiente e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, rappresentano per RWERI e per il Gruppo RWE elementi fondamentali e prioritari nella gestione dell'attività aziendale.

In tal senso, la Società richiede l'impegno costante per la tutela dell'ambiente e della sicurezza.

Tutti i soggetti interessati infatti si impegnano quotidianamente, per quanto di propria competenza a:

- svolgere la propria attività in conformità a leggi, regolamenti locali e nazionali, direttive comunitarie e standard aziendali in materia di Ambiente Sicurezza e Salute sul lavoro;
- responsabilizzare, coinvolgere e motivare tutti coloro i quali collaborano attraverso una continua attività di formazione, addestramento e consultazione al fine di consolidare un sistema di gestione che permetta di controllare, mitigare, e, ove possibile, eliminare gli impatti ambientali e i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- assicurare un costante monitoraggio in un'ottica di continuo miglioramento nella prevenzione dei rischi ambientali e in materia di sicurezza;
- avvalersi di fornitori, appaltatori che condividano e rispettino i principi della Società e del Gruppo RWE.

5.4 Il livello di rischio

Richiamando quanto esposto nelle parte generale rispetto alla metodologia utilizzata per l'individuazione del livello di rischio (paragrafo 4.2 della parte generale del MOG), alla luce della natura e della rilevanza dei reati in oggetto, si ritiene che per quanto riguarda i reati previsti dall'art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/01, il livello di rischio potenziale sia medio.

5.5 Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad altre Società del Gruppo RWE, coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio.

5.6 Principi generali e specifici di comportamento

Di seguito si indicano i principi generali di comportamento che devono essere rispettati da tutti i Destinatari

del presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner, di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti.

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede **l'espresso divieto** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *undecies* del Decreto) o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;
- tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico adottati;
- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previsti ai fini della prevenzione dei reati ambientali.

A ciò si aggiunga che **è obbligatorio**:

- considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l'ambiente rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- contribuire, a seconda del proprio ruolo e delle proprie competenze, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela dell'ambiente;
- valutare gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno all'ambiente;
- rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione dell'ambiente;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dalla Società;
- segnalare immediatamente ai soggetti responsabili della tutela ambientale, le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione dell'ambiente, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza.

Con riferimento alle attività sensibili sopra individuate ed in attuazione di quanto sopra, la Società ha adottato procedure che:

Relativamente all'organizzazione e all'individuazione delle figure responsabili in tema di tutela ambientale prevedono:

- l'esistenza di disposizioni organizzative per l'individuazione:
 - dei soggetti che devono verificare e richiedere le autorizzazioni in materia ambientale legate alla progettazione, costruzione e gestione degli impianti eolici;
 - dei soggetti responsabili della richiesta del rinnovo delle autorizzazioni nel rispetto dei termini di legge;

- dei soggetti incaricati di controllare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa o dalle autorizzazioni ambientali;
 - dei soggetti incaricati di controllare il rispetto delle procedure interne adottate in materia ambientale;
 - del soggetto responsabile dell'attività a rischio e del soggetto che la controlla, nel rispetto del principio di segregazione di ruoli.
- L'esistenza di un sistema di deleghe che tiene conto dei requisiti essenziali richiesti per analogia per le deleghe in materia ambientale, ossia:
 - le deleghe ed i conseguenti poteri di gestione devono essere adeguati in base alla responsabilità e alla posizione ricoperta dal soggetto delegato nell'organigramma aziendale;
 - le deleghe devono essere tempestivamente aggiornate in conseguenza ad eventuali mutamenti organizzativi o societari;
 - ogni delega deve essere scritta e deve definire in modo specifico e non equivoco i compiti ed i poteri del soggetto delegato;
 - il delegato deve possedere adeguata competenza tecnico-professionale e deve poter disporre di poteri decisionali e autonomia di spesa adeguati alla funzione e ai poteri conferitogli;
 - la delega deve essere accettata dal soggetto delegato.

Per quanto riguarda i rapporti con i fornitori, appaltatori/subappaltatori con riferimento alle attività connesse alla tutela ambientale, prevedono:

- l'esistenza di una disposizione organizzativa che definisca modalità di qualifica delle ditte esterne che tenga conto dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali e delle autorizzazioni necessarie in capo ai fornitori;
- un'attenta attività di selezione ed il conferimento di incarichi in materia ambientale, a ditte esterne, professionisti o collaboratori, che siano in possesso dei necessari requisiti richiesti dalla normativa e che abbiano esperienza consolidata nel settore;
- l'inserimento di clausole contrattuali contenenti sanzioni a carico dei terzi inadempienti rispetto alla normativa in materia ambientale.

In ogni caso, la Società **ribadisce che:**

Per quanto riguarda la gestione delle emissioni in atmosfera e la tutela dell'ozono:

- occorre individuare il soggetto o i soggetti incaricati della verifica delle emissioni e delle relative

richieste di autorizzazioni;

- per qualsiasi tipo di impianto che produca emissione in atmosfera è necessario ottenere regolare autorizzazione e sospendere ogni tipo di emissione nel caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione stessa;
- è vietato superare il limite dei valori fissati per le emissioni in atmosfera dalla legge o dalle singole autorizzazioni o dalle autorità competenti;
- è vietato tramite le emissioni in atmosfera superare i valori di qualità dell'aria fissati dalla legge, dalle singole autorizzazioni o dalle autorità competenti;
- occorre monitorare costantemente e/o secondo le tempistiche previste dalle leggi o dalle autorizzazioni o dalle autorità competenti il valore delle emissioni in atmosfera;
- occorre verificare periodicamente i valori - limite fissati dalla legge e dalle autorizzazioni o dalle autorità competenti per le emissioni in atmosfera;
- non possono essere utilizzate le sostanze lesive dell'ozono se non nelle modalità e nelle quantità di cui alle disposizioni di legge e ai regolamenti CE;
- prima dell'utilizzo di sostanze lesive dell'ozono occorre verificare quali siano le modalità consentite dalla legge e dai regolamenti CE;
- occorre verificare che gli impianti contenenti sostanze ozono lesive rispettino le indicazioni di legge.

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti:

- occorre individuare il soggetto o i soggetti incaricati della verifica della corretta gestione dei rifiuti sia della sede sia provenienti da impianti;
- i rifiuti vanno smaltiti nel rispetto dell'ambiente e della legge;
- i rifiuti vanno smaltiti secondo le prescrizioni degli Enti Locali competenti;
- l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti deve essere svolta con le necessarie autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni e in conformità delle prescrizioni ivi contenute;
- non è possibile esercitare in proprio le attività di cui al punto precedente senza le dovute autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni o in carenza dei requisiti e delle condizioni necessari per ottenere le stesse;
- nel caso di affidamento dell'attività di smaltimento ad imprese diverse dal servizio pubblico, occorre verificare che i soggetti terzi che si occupano della raccolta, del trasporto, del recupero, dello smaltimento dei rifiuti siano in possesso di titolo abilitativo regolare, ancora in vigore, rilasciato

dall'autorità competente e che non sia palesemente contraffatto o irregolare;

- nel caso di affidamento dell'attività di smaltimento ad imprese diverse dal servizio pubblico, deve essere garantita la tracciabilità e l'archiviazione delle autorizzazioni, della documentazione e dei controlli svolti sugli operatori di trasporto e smaltimento dei rifiuti, delle copie dei formulari ricevuti;
- occorre garantire la tracciabilità e l'archiviazione delle autorizzazioni, della documentazione e dei controlli svolti sugli operatori di trasporto;
- è vietato l'abbandono dei rifiuti;
- è vietata la realizzazione, anche solo di fatto, di una discarica;
- è vietata ogni forma di miscelazione dei rifiuti pericolosi, sia tra di loro che con rifiuti non pericolosi, al di là delle deroghe previste dalla legge (art.187 L.152/06) sia in proprio che in caso di affidamento dei rifiuti a terzi;
- è vietato cagionare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee;
- nel caso in cui si cagioni un inquinamento, occorre procedere alla relativa bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente;
- nel caso in cui l'autore dell'inquinamento sia un soggetto terzo, è vietato porre in essere qualsiasi condotta che possa apportare un contributo causale all'evento inquinante;
- è vietato fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- occorre verificare che il certificato di analisi dei rifiuti non sia palesemente contraffatto o irregolare;
- gli obblighi ed i divieti di cui ai punti precedenti devono essere rispettati anche nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ;
- è vietato abusivamente cedere, acquistare, ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare o disfarsi illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Per quanto riguarda la gestione degli scarichi:

- occorre individuare il soggetto o i soggetti incaricati di rapportarsi con le autorità competenti per tutte le autorizzazioni necessarie in merito alla gestione degli scarichi;
- ogni scarico di acque reflue industriali va effettuato con la dovuta autorizzazione;
- nel caso in cui la proprietà immobiliare dove si effettuano gli scarichi sia di proprietà di terzi occorre verificare contrattualmente la presenza delle autorizzazioni;
- occorre garantire la tracciabilità e l'archiviazione delle autorizzazioni e degli eventuali esiti delle analisi

richieste dagli Enti preposti;

- ogni scarico deve essere effettuato rispettando le prescrizioni dell’Autorità competente o quanto previsto dalla specifica autorizzazione;
- nel caso in cui l’autorizzazione sia sospesa o revocata, lo scarico deve essere immediatamente interrotto;
- non si possono effettuare scarichi sul suolo (fatte salve le eccezioni di cui all’art. 103 D.Lgs. 152/06);
- non si possono effettuare scarichi negli strati superficiali del sottosuolo (fatte salve le eccezioni di cui all’art. 103 D.Lgs. 152/06);
- non si possono effettuare scarichi nel sottosuolo;
- non si possono effettuare scarichi nelle acque sotterranee;
- è vietata qualsiasi compromissione o deterioramento di acque, aria, suolo, sottosuolo, ecosistema, biodiversità, anche agrarie, flora e fauna;
- è vietata l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema, irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

5.7 Reporting verso l’Organismo di Vigilanza

Attraverso gli appositi canali dedicati, anche in virtù di quanto previsto dalla normativa e dal Modello Organizzativo in materia di c.d. Whistleblowing:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie rispetto alla gestione delle attività a rischio, deve immediatamente comunicarlo presso i canali di segnalazione interna predisposti, secondo la procedura adottata;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni o della mancata applicazione delle procedure aziendali interne deve immediatamente segnalarlo presso i canali di segnalazione interna predisposti, secondo la procedura adottata.

La Società e l’OdV tutelano i segnalanti da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione. L’OdV assicura la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

Inoltre, i soggetti dotati di procura in materia ambientale dovranno, per i rispettivi ambiti di competenza, comunicare immediatamente all’OdV:

- eventuali incidenti ambientali
- i verbali di eventuali ispezioni in materia ambientale;
- gli esiti delle verifiche degli audit effettuati dalla Società.

I flussi informativi periodici possono essere raccolti dall'OdV anche in occasione delle proprie riunioni.

PARTE SPECIALE 6

I REATI INFORMATICI ED I DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Revisione	Data	Descrizione	Redatto da	Revisionato da	Approvato da
0	22/10/2010	Adozione	Bonetti P.	OdV	CdA
1	25/01/2013	Aggiornamento	Bonetti P.	OdV	CdA
2	20/05/2014	Consolidamento	Bonetti P.	OdV	CdA
3	19/05/2015	Aggiornamento	Bonetti P.	OdV	CdA
4	22/11/2016	Aggiornamento	Avv. Davoli	Bonetti P. – OdV	CdA
5	21/12/2018	Aggiornamento	D. Corso – L. Boellis	OdV	CdA
6	01/02/2021	Aggiornamento a seguito di modifiche societarie o normative	Avv. L. Davoli	OdV	CdA
7	10/11/2023	Aggiornamento a seguito di modifiche societarie o normative	Avv. L. Davoli	OdV	CdA
8	11/12/2023	Aggiornamento per adeguamento nuova disciplina Whistleblowing	Avv. L. Davoli	OdV	CdA

6. La tipologia dei reati e possibili modalità di commissione

Si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati contemplati dagli artt. 24 *bis* e 25 *novies* del D.lgs. 231/01.

I REATI INFORMATICI: ART. 24 BIS D.LGS. 231/01

Art. 491-bis c.p.: Documenti informatici

L'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), definisce documento informatico "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti". In questo contesto normativo si inserisce l'art. 491 bis c.p. che estende la punibilità delle falsità documentali laddove prescrive che "Se alcuna delle falsità previste al presente capo (i.e. capo III Titolo VII libro II del c.p. "falsità in atti") riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private".

La fattispecie di cui all'art. 491-bis c.p. ha quindi espressamente riconosciuto validità al documento elettronico, equiparato all'atto pubblico ed alla scrittura privata ed ha previsto una speciale forma di tutela da eventuali falsificazioni materiali o ideologiche per la possibilità di alterare, duplicare, immettere, modificare, manipolare o cancellare abusivamente le informazioni.

Attraverso il richiamo effettuato al capo III del c.p. vengono ad assumere rilevanza quali reati presupposto ai fini del Decreto anche le c.d. falsità in atti, disciplinate dagli artt. 476 e ss del c.p..

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Definizione:

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso

<p>contenuti.</p> <p>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Da 100 a 500 quote</p>
<p>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Interdizione dall'esercizio dell'attività</p> <p>Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>
<p>Condotta:</p> <p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno abusivamente s'introduca o permanga - contro la volontà espressa o tacita di colui che ha il diritto di escluderlo - all'interno di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.</p>

Detenzione e diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

<p>Definizione:</p> <p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.</p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Fino a 300 quote.</p>
<p>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

<p>Definizione:</p>

<p>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.</p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: Fino a 300 quote.</p>
<p>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito Divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

<p>Definizione: Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.</p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: Da 100 a 500 quote.</p>
<p>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito Divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>
<p>Condotta: Tale ipotesi di reato si configura quando taluno, fraudolentemente, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.</p>

Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

<p>Definizione:</p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.</p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Da 100 a 500 quote.</p>
<p>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Interdizione dall'esercizio dell'attività</p> <p>Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

<p>Definizione:</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.</p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Da 100 a 500 quote.</p>
<p>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Interdizione dall'esercizio dell'attività</p> <p>Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>
<p>Casistica:</p> <p>Tale reato si potrebbe, per esempio, concretizzare attraverso il deterioramento, la cancellazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.</p>

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

<p>Definizione:</p> <p>Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Da 100 a 500 quote.</p>
<p>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Interdizione dall'esercizio dell'attività</p> <p>Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>
<p>Casistica:</p> <p>La fattispecie delittuosa potrebbe configurarsi, a titolo esemplificativo, nel caso in cui si verifichi la distruzione, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.</p>

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

<p>Definizione:</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Da 100 a 500 quote.</p>
<p>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Interdizione dall'esercizio dell'attività</p> <p>Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>

<p>Casistica:</p> <p>Tale fattispecie di reato potrebbe essere integrata, ad esempio, tramite la distruzione, il danneggiamento o qualsiasi altra operazione che renda inservibili sistemi informatici o telematici altrui.</p>

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

<p>Definizione:</p> <p>Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Da 100 a 500 quote.</p>
<p>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Interdizione dall'esercizio dell'attività</p> <p>Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>
<p>Casistica:</p> <p>Tale fattispecie può realizzarsi, a titolo esemplificativo, attraverso la distruzione, il danneggiamento o qualsiasi altra operazione che renda inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.</p>

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

<p>Definizione:</p> <p>Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro</p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Fino a 400 quote.</p>
<p>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione</p> <p>Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi</p>

Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Articolo 1 Decreto legge 21 settembre 2019, n. 105 convertito in legge con modifiche dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 - Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Definizione:

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Fino a 400 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione

Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi

Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Casistica:

Il decreto-legge n. 105 del 2019 è stato adottato al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi.

In attuazione del decreto-legge n. 105 sono stati definiti inoltre seguenti provvedimenti:

- DPR 5 febbraio 2021, n. 54, che ha definito le procedure e modalità di valutazione delle acquisizioni da parte dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza cibernetica, di oggetti di fornitura le procedure delle attività di verifica e ispezione (art. 1, comma 6, DL 105/2019);
- DPR 14 aprile 2021, n. 81 che definisce le modalità per la notifica nel caso di incidenti riguardanti beni ITC (art. 1, comma 2, lett. b), DL 105/2019);
- DPCM 15 giugno 2021 che individua le categorie di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 6, lett. a) DL 105/2019;
- DPCM 18 maggio 2022, n. 92 in materia di accreditamento dei laboratori di prova e di raccordi tra Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale, i laboratori di prova accreditati e i Centri di Valutazione del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera b), del D.L. 105/2019.

Rientrano nel Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetico gli operatori di vari settori (spazio e aerospazio, energia, telecomunicazioni, trasporti, interno, difesa, economia e finanza, servizi digitali, tecnologie critiche, enti sanitari e previdenziali) individuati dalle Amministrazioni competenti.

I REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE: ART. 25 NOVIES D.LGS. 231/01

Art. 171 comma 1 lett a bis) e comma 3 L. 633/1941

<p>Definizione:</p> <p>Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</p> <p>a) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</p> <p>[..]</p> <p>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. (III comma)</p> <p>III. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.</p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Fino a 500 quote</p>
<p>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Interdizione dall'esercizio dell'attività</p> <p>Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito</p> <p>Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione</p> <p>Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>
<p>Condotta:</p> <p>L'accertamento dell'illecito penale verte sulla dimostrazione che l'utente, all'interno della memoria del sistema informatico, disponga di file contenenti musica, film o software protetti dalle norme sulla proprietà intellettuale che sono stati condivisi su reti telematiche utilizzando un apposito programma (emule, bittorent, kazaa o altro).</p> <p>E', dunque, necessario aver scaricato, mediante un programma di file-sharing, quantomeno un file o parte di esso che ne consenta l'identificazione, per accertare se quanto immesso nella rete telematica a disposizione del pubblico sia tutelato dalla legge sul diritto d'autore ovvero si tratti di materiale liberamente circolabile.</p>

Art. 171-bis L. 633/1941

<p>Definizione:</p> <p>Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa,</p>
--

distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 ad euro 15.493,00.

La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa ad euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinques e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 ad euro 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa ad euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Fino a 500 quote

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Interdizione dall'esercizio dell'attività

Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito

Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione

Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi

Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Art. 171-ter L. 633/1941

Definizione:

E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 ad euro 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la

vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all' articolo 102- quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582,00 ad euro 15.493,00 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione,

importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

<p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Fino a 500 quote</p>
<p>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Interdizione dall'esercizio dell'attività</p> <p>Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito</p> <p>Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione</p> <p>Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>

Art. 171-septies L. 633/1941

<p>Definizione:</p> <p>La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Fino a 500 quote</p>
<p>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Interdizione dall'esercizio dell'attività</p> <p>Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito</p> <p>Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione</p> <p>Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>

Art. 171-octies L. 633/1941

<p>Definizione:</p> <p>Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 ad euro 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa ad euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Fino a 500 quote</p>
<p>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Interdizione dall'esercizio dell'attività</p> <p>Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito</p> <p>Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione</p> <p>Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>

6.1 Aree potenzialmente a rischio reato. Le Attività Sensibili. I ruoli aziendali coinvolti.

In occasione dello svolgimento dell'attività di risk assessment sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di RWERI, le aree considerate "a rischio reato", ossia i settori e/o processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di perpetrazione dei reati in oggetto.

Nell'ambito di ciascuna "area a rischio reato", sono state identificate le "attività sensibili", ovvero le attività al cui svolgimento è collegato il rischio di commissione dei reati e le principali funzioni/soggetti coinvolti nell'esecuzione delle stesse attività sensibili.

Oltre all'individuazione delle attività sensibili e delle funzioni coinvolte, sono stati indicati, in via meramente esemplificativa, i principali controlli esistenti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree a rischio.

A tal proposito, si ribadisce che, alla luce dell'organizzazione del Gruppo RWE (si veda paragrafo 3.1 della Parte Generale), alcune attività sensibili di seguito individuate vedono il coinvolgimento di personale di altre società del Gruppo RWE, sulla base del Multilateral Service Level Agreement stipulato.

Ne deriva che il personale di RWERI potenzialmente potrebbe essere coinvolto anche a titolo di concorso nel reato commesso nell'ambito di un'area gestita anche da colleghi di altre società del Gruppo RWE.

Principali funzioni/soggetti coinvolti

Consiglio di Amministrazione

Tutto il personale che ha accesso a strumenti informatici

Consulenti o collaboratori esterni, compreso il personale di altre società del Gruppo RWE che svolgono attività in service per la Società

Area a rischio

GESTIONE SISTEMA INFORMatico E CYBERSECURITY

attività sensibili

- a) Predisposizione, gestione ed implementazione di accessi account e profili degli utenti
- b) Predisposizione e gestione della rete informatica
- c) Gestione dei sistemi hardware
- d) Gestione dei sistemi software
- e) Gestione del processo di autenticazione e gestione degli accessi (da e verso l'esterno)
- f) Predisposizione documenti informatici e gestione relativa archiviazione
- g) Gestione e acquisti di programmi per elaboratore dotati di licenze e materiale IT
- h) Gestione e protezione delle reti
- i) Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD)

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

1. diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
2. definizione di linee guida e di strumenti normativi relativamente alla sicurezza informatica e telematica;
3. adempimento di quanto previsto dal Reg. Ue 2016/679 (GDPR);
4. definizione di direttive del Gruppo RWE in materia di cyber security;
5. formalizzazione dei rapporti con consulenti e collaboratori esterni in materia informatica;
6. chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità degli utenti interni ed esterni ed i connessi obblighi

nell'utilizzo del sistema informatico e delle risorse informatiche e telematiche;

7. adozione di sistemi di protezione automatici da software pericolosi (es. worm e virus);
8. esecuzione di un back up giornaliero di informazioni di uso centralizzato e di quelle salvate nelle aree condivise centralizzate;
9. previsioni di strumenti di protezione idonei a garantire la sicurezza nello scambio delle informazioni anche nei confronti dei terzi;
10. registrazione delle attività eseguite sulle applicazioni attraverso sistemi di log che identificano il soggetto che vi accede e il tipo di attività svolta;
11. registrazione delle attività svolte dagli utenti verso l'esterno della rete aziendale ed il blocco dell'accesso a siti rientranti nella black list di riferimento;
12. autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo e password;
13. profilazione sui servizi di rete ed applicativi diversificata a seconda della tipologia di utente, della funzione svolta e del livello gerarchico occupato;
14. procedimenti di registrazione e deregistrazioni per accordare e revocare, in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto o dei compiti assegnati, l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi;
15. rivisitazione periodica dei diritti di accesso agli utenti;
16. svolgimento costante di attività di monitoraggio/verifica periodica della efficacia ed operatività del sistema di gestione della sicurezza informatica;
17. configurazioni tali da impedire ai singoli utenti di installare sistemi in autonomia;
18. condizioni generali di contratto che prevedono:
 - l'obbligo di garantire che nessun diritto di terzi, industriale o d'autore, sia stato violato in conseguenza della consegna e/o dell'utilizzo della fornitura e/o dei servizi e/o dell'opera realizzata;
 - un obbligo di manleva del committente da qualsiasi conseguenza derivante da eventuali pretese o rivendicazioni di terzi in merito al diritto d'autore;
 - clausole di non divulgazione delle informazioni.

6.2 Il livello di rischio

Richiamando quanto esposto nelle parte generale rispetto alla metodologia utilizzata per l'individuazione del livello di rischio (paragrafo 4.2 della parte generale del MOG), alla luce della natura e della rilevanza dei reati in oggetto, si ritiene che per quanto riguarda i reati previsti dagli artt. 24 bis e 25 novies del D.Lgs.

231/01, il livello di rischio potenziale sia basso.

6.3 Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad altre società del Gruppo RWE, coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

6.4 Principi generali e specifici di comportamento

Di seguito si indicano i principi generali di comportamento che devono essere rispettati da tutti i Destinatari del presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner, di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti.

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede **l'espresso divieto** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24 bis e 25 novies del Decreto) o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;
- tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico adottati dalla Società;
- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previsti ai fini della prevenzione dei reati in tali ambiti.

A ciò si aggiunga che **è obbligatorio**:

- rispettare tutte le procedure adottate dalla Società e dal Gruppo RWE con particolare riferimento a quelle che regolamentano le attività a rischio sopra individuate e a quelle in merito alla gestione degli applicativi informatici in uso e delle utenze in SAP;
- rispettare tutte le procedure informatiche che disciplinano l'utilizzo dei sistemi SAP;
- rispettare tutte le leggi e regolamenti nazionali ed internazionali in materia di tutela del diritto d'autore e di tutela della proprietà intellettuale;
- attenersi scrupolosamente alle modalità e ai criteri stabiliti per l'assegnazione, gestione e utilizzo delle misure di sicurezza su tutti i computer in uso, nonché su portatili, smartphone e tablet aziendali in dotazione;
- osservare e rispettare le disposizioni vigenti per il rilascio di un certificato qualificato di firma elettronica.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in particolare, **è vietato**:

- falsificare, in tutto o in parte, documenti informatici;
- alterare o contraffare documenti informatici con particolare riferimento a procedure amministrative, come certificati o autorizzazioni;
- inserire dati o informazioni non veritiere quando queste siano destinate ad elaborazioni informatizzate o elenchi o registri elettronici;
- accedere abusivamente a sistemi informatici;
- installare, scaricare o utilizzare programmi informatici che permettano di alterare, contraffare, attestare falsamente, sopprimere, distruggere e/o occultare documenti informatici pubblici o privati o che consentano l'introduzione abusiva all'interno di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza o che permettano la permanenza (senza averne l'autorizzazione) al loro interno, in violazione delle misure poste a presidio degli stessi dal titolare dei dati o dei programmi che si intende custodire o mantenere riservati;
- utilizzare, reperire, diffondere, installare, scaricare, condividere e/o comunicare le modalità di impiego di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche, anche se intercorrenti tra più sistemi;
- danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- reperire, diffondere, condividere e/o comunicare password, chiavi di accesso, o altri mezzi idonei a permettere le condotte di cui al punto che precede;
- distruggere, deteriorare, cancellare, rendere inservibile in tutto o in parte, alterare o sopprimere dati o programmi informatici altrui o creare grave ostacolo al loro funzionamento;
- scaricare tramite un programma di file sharing file contenenti musica, film o software protetti dal diritto d'autore e immetterli a disposizione del pubblico;
- mettere a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- duplicare programmi per elaboratore o importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale o concedere in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori e editori (SIAE);
- pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita o la distribuzione, distribuire, porre in commercio, concedere in noleggio o comunque cedere a qualsiasi titolo, proiettare in pubblico o far ascoltare in pubblico duplicazioni o riproduzioni abusive, con fine di lucro;
- detenere per la vendita o la distribuzione, porre in commercio, vendere, noleggiare, cedere a qualsiasi titolo, proiettare in pubblico, trasmettere a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi

di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- ritrasmettere o diffondere, in assenza di accordo con il legittimo distributore, con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- rimuovere o alterare le informazioni elettroniche di cui all' articolo 102- quinquies, ovvero distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o per televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
- porre in essere le condotte previste dall'art. 171 ter L. 633/1941;
- produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Inoltre, per quanto riguarda i rapporti con fornitori esterni, a prevenzione dei reati in oggetto, la Società **ribadisce che è obbligatorio:**

- formalizzare e definire in forma scritta tutte le condizioni ed i termini relativi ai contratti stipulati dalla Società con Fornitori o Partner;
- inserire un'apposita clausola contrattuale che i Fornitori e i Partner devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali).

6.5 Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

Attraverso gli appositi canali dedicati, anche in virtù di quanto previsto dalla normativa e dal Modello Organizzativo in materia di c.d. Whistleblowing:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie rispetto alla gestione delle attività a rischio, deve immediatamente comunicarlo presso i canali di segnalazione interna predisposti, secondo la procedura adottata;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni o della mancata applicazione di procedure

aziendali, deve immediatamente comunicarlo presso i canali di segnalazione interna predisposti, secondo la procedura adottata.

La Società e l'OdV tutelano i segnalanti da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione. L'OdV assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

Inoltre, l'OdV dovrà immediatamente essere informato di:

- eventuali violazioni in materia di tutela del diritto d'autore e/o reati informatici;
- eventuali audit effettuati in materia.

I flussi informativi periodici possono essere raccolti dall'OdV anche in occasione delle proprie riunioni.

PARTE SPECIALE 7

IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE E I DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

Revisione	Data	Descrizione	Redatto da	Revisionato da	Approvato da
0	22/10/2010	Adozione	Bonetti P.	OdV	CdA
1	25/01/2013	Aggiornamento	Bonetti P.	OdV	CdA
2	20/05/2014	Consolidamento	Bonetti P.	OdV	CdA
3	19/05/2015	Aggiornamento	Bonetti P.	OdV	CdA
4	22/11/2016	Aggiornamento	Avv. Davoli	Bonetti P. – OdV	CdA
5	21/12/2018	Aggiornamento	D. Corso – L. Boellis	OdV	CdA
6	26/09/2019	Aggiornamento	Avv. L. Davoli	OdV	CdA

7	01/02/2021	Aggiornamento a seguito di modifiche societarie e normative	Avv. L. Davoli	OdV	CdA
8	10/11/2023	Aggiornamento a seguito di modifiche societarie e normative	Avv. L. Davoli	OdV	CdA
9	11/12/2023	Aggiornamento per adeguamento nuova disciplina Whistleblowing	Avv. L. Davoli	OdV	CdA

7. La tipologia dei reati

A seguito del risk assessment effettuato e di un approfondimento ad hoc svolto in merito al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dall'art. 603 bis c.p., si è ritenuto opportuno trattare in un'unica parte speciale i reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, rubricati all'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01, ed i reati contro la personalità individuale rubricati all'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/01, tra i quali è previsto il citato art. 603 bis c.p. (c.d. reato di caporalato).

Di seguito si riporta quindi una breve descrizione sia dei reati previsti dall'art. 25 duodecies sia di quelli previsti dall'art. 25 quinquies del D.lgs. 231/01.

ART. 25 DUODECIES ex D.Lgs. 231/01:

Art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98.

Definizione:

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 (Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.) sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

<p>b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;</p> <p>c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Da 100 a 200 quote, sino al limite di euro 150.000.</p>
<p>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Nessuna</p>

Si precisa che per condizioni di particolare sfruttamento di cui all'art. 603 bis, III comma c.p. si intendono oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), anche *"l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro"*.

Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del d.lgs. 286/98

<p>Definizione:</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</p>
--

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Da 400 a 1000 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01 per una durata non inferiore ad un anno:a)

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 12, comma 5, del d.lgs. 286/98

<p>Definizione:</p> <p>Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Da 100 a 200 quote</p>
<p>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01 per una durata non inferiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none">a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

ART. 25 QUINTES ex D.Lgs. 231/01:

<p>Art. 600 c.p. - riduzione in schiavitù</p> <p>Art. 600 bis c.p. - prostituzione minorile</p> <p>Art. 600 ter c.p. - pornografia minorile</p> <p>Art. 600 quater c.p. - detenzione o accesso a materiale pornografico</p> <p>Art. 600 quater1 c.p. - pornografia virtuale</p> <p>Art. 600 quinquies c.p. - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</p> <p>Art. 601 c.p. - tratta o commercio di schiavi</p> <p>Art. 602 c.p. - alienazione e acquisto di schiavi</p> <p>Art. 603 bis c.p. - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</p>

Art. 609 undecies c.p. - adescamento di minorenni

Sanzioni pecuniarie ed interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/01

Per i delitti di cui agli artt. 600,601,602 e 603 bis:

- sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote;
- sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

Per i delitti di cui agli artt. 600 bis primo comma, 600 ter primo e secondo comma, 600 quater¹ e 600 quinquies:

- sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

Per i delitti di cui agli artt. 600 bis secondo comma, 600 ter terzo e quarto comma, 600 quater e 609 undecies:

- sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote.

Se l'ente aveva quale scopo unico o prevalente la commissione di uno dei predetti delitti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Tra i reati contro la personalità individuale, considerata la loro natura, si è ritenuto opportuno approfondire tramite un assessment ad hoc il **reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603 bis c.p.**:

Definizione:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Sanzioni pecuniarie ed interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/01

- sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote;
- sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente aveva quale scopo unico o prevalente la commissione di uno dei predetti delitti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Casistica:

A titolo esemplificativo il reato di cui all'art. 603 bis c.p. potrebbe configurarsi qualora la Società ponesse in essere una delle seguenti condotte:

- reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difformi rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali o dalla quantità o qualità del lavoro prestato;
- reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo e di ferie;
- violazione delle condizioni e delle norme previste in materia di sicurezza, salute e igiene nei luoghi di lavoro;
- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o situazioni lavorative degradanti.

Tali condotte possono essere poste in essere anche per il tramite di soggetti terzi.

Tale fattispecie potrebbe quindi realizzarsi anche qualora la Società conferisca in appalto servizi ad altre imprese fornitrici, senza aver attuato tutti i necessari controlli e verifiche e quindi concorrendo nell'eventuale reato posto in essere da parte dei fornitori.

A ciò si aggiunga che tale reato potrebbe essere commesso in concorso anche con altre fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01.

Si pensi ad esempio al delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ex art. 25 duodecies, che potrebbe concorrere con il reato di cui all'art. 603 bis c.p. nel caso in cui un'impresa utilizzatrice occupasse alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno regolare, sottoponendoli altresì alle condizioni di sfruttamento previste dal predetto 603 bis c.p.

Anche per tale ragione, come già accennato, si è ritenuto utile trattare in un'unica parte speciale le fattispecie previste dall'art. 25 duodecies e 25 quinquies del D.Lgs. 231/01.

7.2 Aree potenzialmente a rischio reato. Le Attività Sensibili. I ruoli aziendali coinvolti.

In occasione dello svolgimento dell'attività di risk assessment ed in occasione dell'approfondimento svolto sul reato previsto dall'art. 603 bis c.p. (c.d. caporalato), nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di RWERI, sono state individuate le aree considerate "a rischio reato", ossia i settori e/o processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di perpetrazione dei reati in oggetto.

Nell'ambito di ciascuna "area a rischio reato", sono state identificate le "attività sensibili", ovvero le attività

al cui svolgimento è collegato il rischio di commissione dei reati e le principali funzioni/soggetti coinvolti nell'esecuzione delle stesse attività sensibili.

Oltre all'individuazione delle attività sensibili e delle funzioni coinvolte, sono stati indicati, in via meramente esemplificativa, i principali controlli esistenti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree a rischio.

A tal proposito, si ribadisce che, alla luce dell'organizzazione del Gruppo RWE (si veda paragrafo 3.1 della Parte Generale), alcune attività sensibili di seguito individuate vedono il coinvolgimento di personale di altre società del Gruppo RWE, sulla base del Multilateral Service Level Agreement stipulato.

Ne deriva che il personale di RWERI potenzialmente potrebbe essere coinvolto anche a titolo di concorso nel reato commesso nell'ambito di un'area gestita anche da colleghi di altre società del Gruppo RWE.

Principali funzioni/soggetti coinvolti

Presidente CdA-Datore di Lavoro ai sensi del TU 81/08

Consiglieri delegati

Procuratori Speciali ("Dirigenti Delegati") in materia di sicurezza e ambiente, ciascuno per le attività di propria competenza

Sub-Delegato in materia di sicurezza e ambiente per l'attività di competenza

Construction

Operations

Legal

HSE

HR

Fornitori/Appaltatori/Subappaltatori/Collaboratori esterni

Consulenti o collaboratori esterni, compreso il personale di altre società del Gruppo RWE che svolgono attività in service per la Società

Area a rischio n. 1

GESTIONE DEL PERSONALE

attività sensibili

- a) Selezione e reclutamento del personale
- b) Stipula, modifica e rinnovo di contratti di lavoro
- c) Gestione anagrafica dipendenti
- d) Gestione payroll (raccolta presenze, elaborazione buste paga, pagamenti)
- e) Gestione retribuzioni, ferie, permessi del personale

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

1. diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
2. gestione, da parte della funzione HR, dei contratti di lavoro nazionali ed aziendali;
3. previsione di specifiche procedure che regolamentano l'acquisizione della documentazione necessaria per la stipula del contratto;
4. coordinamento con il Department Legal e con eventuali consulenti esterni per gli aggiornamenti normativi in materia di immigrazione;
5. rispetto della normativa giuslavoristica e di quanto previsto dai CCNL applicabili.

Area a rischio n. 2

SELEZIONE E GESTIONE DEI RAPPORTI CON FORNITORI/APPALTATORI/SUBAPPALTATORI

attività sensibili

- a) Selezione dei fornitori/appaltatori/subappaltatori
- b) Gestione e stipula dei contratti
- c) Qualifica e valutazione dei fornitori/appaltatori/subappaltatori
- d) Valutazione dei fornitori

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

1. diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
2. selezione dei fornitori/appaltatori/subappaltatori, sulla base di criteri di affidabilità e professionalità;
3. previsione di specifiche procedure, anche informatiche, che regolamentano tutti i processi connessi all'attività di selezione e valutazione del fornitore di beni e servizi;

4. formalizzazione di specifiche clausole contrattuali riguardanti l'impegno al rispetto della normativa in materia di immigrazione nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto che prevedono sanzioni a carico dei terzi inadempienti;
5. formalizzazione di specifiche clausole contrattuali nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto riguardanti il divieto di porre in essere condotte di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, quali violazioni in materia retributiva, di ferie/permessi etc., che prevedono sanzioni a carico dei soggetti inadempimenti, fino alla risoluzione contrattuale;
6. formalizzazione di specifiche clausole contrattuali nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto riguardanti l'obbligo del rispetto di tutto quanto previsto in materia di tutela della salute, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, che prevedono sanzioni a carico dei soggetti inadempimenti, fino alla risoluzione contrattuale;
7. formalizzazione nei contratti infragruppo di specifiche clausole contrattuali di adesione ai principi previsti dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo adottati ai sensi del D.Lgs. 231/01.

7.3 Il livello di rischio

Richiamando quanto esposto nelle parte generale rispetto alla metodologia utilizzata per l'individuazione del livello di rischio (paragrafo 4.2 della parte generale del MOG), alla luce della natura e della rilevanza dei reati in oggetto, si ritiene che per quanto riguarda i reati previsti dall'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01 e per il reato di cui all'art. 603 bis c.p. previsto dall'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/01, il livello di rischio potenziale sia basso, mentre per gli altri delitti contro la personalità individuale previsti sempre dal citato art. 25 quinquies il livello di rischio potenziale sia irrilevante.

7.4 Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad altre società del Gruppo RWE, coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

7.5 Principi generali e specifici di comportamento

Di seguito si indicano i principi generali di comportamento che devono essere rispettati da tutti i Destinatari del presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner, di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti.

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede **l'espresso divieto** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 duodecies e 25 quinquies del Decreto) o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;
- tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico adottati;
- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previsti ai fini della prevenzione del reato in oggetto.

A ciò si aggiunga che **è obbligatorio**:

- rispettare tutte norme di legge e le procedure adottate dalla Società e dal Gruppo RWE con particolare riferimento a quelle che regolamentano le attività a rischio sopra individuate;
- rispettare la normativa vigente in materia di impiego di soggetti provenienti da paesi terzi;
- rispettare la normativa giuslavorista e quanto previsto dai CCNL applicabili;
- rispettare la normativa prevista in materia di salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
- pretendere il rispetto di quanto sopra anche dai propri partner, collaboratori, fornitori, appaltatori e/o subappaltatori.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, la Società **ribadisce che**:

A) Per quanto riguarda l'assunzione di soggetti provenienti da Paesi Terzi,

le procedure e le prassi aziendali prevedono:

- l'individuazione della funzione responsabile e dei soggetti incaricati di richiedere, verificare ed archiviare copia del permesso di soggiorno del soggetto candidato, qualora già in suo possesso;
- l'individuazione della funzione responsabile e dei soggetti incaricati di verificare che il permesso di soggiorno non sia palesemente falso, contraffatto, sospeso, revocato o annullato;
- l'individuazione della funzione responsabile e dei soggetti incaricati di verificare che la ricevuta di richiesta del rinnovo del permesso soggiorno presentata dal candidato non sia palesemente falsa o contraffatta;
- l'individuazione della funzione responsabile e dei soggetti incaricati di svolgere tutti gli adempimenti richiesti dal TU sull'immigrazione qualora il soggetto proveniente da Paese terzo non si trovi già in Italia con regolare permesso di soggiorno.

B) Per quanto riguarda i rapporti con fornitori, appaltatori e subappaltatori,

le procedure e le prassi aziendali prevedono:

- l’inserimento di clausole contrattuali standard riguardanti l’impegno al rispetto della normativa in materia di immigrazione nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, che prevedono sanzioni a carico dei terzi inadempienti;
- l’inserimento di clausole contrattuali standard riguardanti il divieto di porre in essere condotte di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, quali violazioni in materia retributiva, di ferie/permessi etc., che prevedono sanzioni a carico dei soggetti inadempienti, fino alla risoluzione contrattuale;
- l’inserimento di clausole contrattuali standard riguardanti l’obbligo del rispetto di tutto quanto previsto in materia di tutela della salute, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, che prevedono sanzioni a carico dei soggetti inadempienti, fino alla risoluzione contrattuale;
- l’inserimento nei contratti infragruppo di specifiche clausole contrattuali di adesione ai principi previsti dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo adottati ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- l’inserimento di un’apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico e dal Modello adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico e al Modello (es. clausole risolutive espresse, penali);
- la selezione di Consulenti, Partner e Fornitori con metodi trasparenti e nel rispetto delle procedure adottate.

Inoltre, per quanto riguarda gli altri reati previsti dall’art. 25 quinquies, la Società ribadisce che è **obbligatorio**:

- verificare con attenzione l’organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere, con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. “turismo sessuale”;
- rispettare le procedure aziendali e del Gruppo RWE, con particolare riferimento a quelle che regolamentano i viaggi aziendali, le trasferte, la qualifica dei fornitori e l’utilizzo dei sistemi informatici.

7.6 Reporting verso l’Organismo di Vigilanza

Attraverso gli appositi canali dedicati, anche in virtù di quanto previsto dalla normativa e dal Modello Organizzativo in materia di c.d. Whistleblowing:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie rispetto alla gestione delle attività a rischio, deve immediatamente comunicarlo presso i canali di segnalazione interna predisposti, secondo la procedura adottata;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni o della mancata applicazione di procedure

aziendali deve immediatamente comunicarlo presso i canali di segnalazione interna predisposti, secondo la procedura adottata.

La Società e l'OdV tutelano i segnalanti da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione. L'OdV assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

Inoltre l'OdV dovrà immediatamente essere informato di:

- eventuali contestazioni avanzate nei confronti di appaltatori o sub-appaltatori per violazione della normativa in materia di immigrazione;
- eventuali audit effettuati in materia.

I flussi informativi periodici possono essere raccolti dall'OdV anche in occasione delle proprie riunioni.

PARTE SPECIALE 8

I REATI DI MARKET ABUSE

Revisione	Data	Descrizione	Redatto da	Revisionato da	Approvato da
0	22/10/2010	Adozione	Bonetti P.	OdV	CdA
1	25/01/2013	Aggiornamento	Bonetti P.	OdV	CdA
2	20/05/2014	Consolidamento	Bonetti P.	OdV	CdA
3	19/05/2015	Aggiornamento	Bonetti P.	OdV	CdA
4	22/11/2016	Aggiornamento	Avv. Davoli	Bonetti P. – OdV	CdA
5	21/12/2018	Aggiornamento	D. Corso – L. Boellis	OdV	CdA
6	01/02/2021	Aggiornamento a seguito di modifiche societarie e normative	Avv. L. Davoli	OdV	CdA
7	10/11/2023	Aggiornamento a seguito di modifiche societarie e normative	Avv. L. Davoli	OdV	CdA

8	11/12/2023	Aggiornamento per adeguamento nuova disciplina Whistleblowing	Avv. L. Davoli	OdV	CdA
---	------------	---	----------------	-----	-----

8. La tipologia dei reati e possibili modalità di commissione

Di seguito si fornisce una sintetica descrizione dei reati di abuso di mercato richiamati dall'art. 25 sexies del D.lgs. 231/01.

Art. 184 del TUF – ABUSO O COMUNICAZIONE ILLECITA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, RACCOMANDAZIONE O INDUZIONE DI ALTRI ALLA COMMISSIONE DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.

<p>Definizione: È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.</p> <p>Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.</p>
--

Condotta:

Il reato si riferisce a chi compie per conto proprio o terzi qualsiasi operazione su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime, o comunica tali informazioni agli altri al di fuori del normale

svolgimento del suo incarico, racconta o induce gli altri ha tenere un determinato comportamento sulla base delle informazioni da lui conosciute.

Si precisa le condotte di cui sopra hanno rilevanza penale qualunque sia la ragione per la quale il soggetto è a conoscenza di una informazione privilegiata e quindi, anche ma non solo, essendone lo stesso venuto a conoscenza:

- per l'esercizio di un'attività lavorativa o professionale
- per l'esercizio di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio
- per la qualità di membro di organi di amministrazione, controllo, direzione dell'emittente
- per la partecipazione al capitale dell'emittente
- per aver preparato o dato esecuzione a una qualunque attività delittuosa;
- per qualunque ragione diversa da quelle sopra elencate, purchè a conoscenza del carattere privilegiato sulle informazioni.

Nella fattispecie di reato descritta sono compresi diversi tipi di condotte:

- l'acquisto, la vendita o il compimento di altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate;

- la comunicazione di informazioni privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato;

- la raccomandazione o l'induzione di terzi, sulla base di informazioni privilegiate, ad acquistare, vendere o compiere altre operazioni direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate.

Per **informazione privilegiata** si intende un'informazione che ha un carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi.

A questo proposito, occorre precisare che si distinguono diverse figure di insider:

- insider primario, quali amministratori, sindaci, dirigenti, revisori ecc., ossia coloro che vengono in possesso dell'informazione privilegiata in ragione della propria qualità istituzionale o della propria attività o della propria partecipazione al capitale dell'emittente. Rientrano in tale categoria anche coloro che hanno un accesso temporaneo, quali consulenti finanziari, studi legali ecc.;

- insider secondario, ossia colui si trova a detenere l'informazione privilegiata, in virtù di una comunicazione che proviene dagli insiders primari;

- insider criminale, si tratta del soggetto che pone in essere le citate condotte vietate dopo essere venuto in possesso di informazioni privilegiate dopo aver preparato o dato esecuzione ad attività delittuose (es. hacker informatico).

Oltre a tali figure, occorre porre attenzione alla possibilità di concorso dell'extraneus nel delitto di abuso di informazioni privilegiate, a maggior ragione in una realtà di gruppo come quella in oggetto.

Non tutte le condotte poste in essere da figure diverse dall'insider primario sono penalmente irrilevanti.

L'art. 110 c.p. permette infatti di arricchire il catalogo dei soggetti penalmente sanzionabili ricomprendendovi anche coloro che, seppur privi delle qualifiche indicate nell'art. 184 TUF, hanno posto in essere comportamenti che rappresentano un concorso morale o materiale alla condotta dell'insider primario.

Ciò può accadere quando l'extraneus istighi o determini l'insider primario o lo aiuti a realizzare una delle condotte di abuso di informazioni privilegiate.

Sul piano materiale, quindi, mentre l'insider secondario sfrutta un'informazione privilegiata ricevuta per porre in essere comportamenti del tutto autonomi rispetto all'insider primario, l'extraneus concorrente, invece, collabora, istiga o aiuta l'insider primario nella realizzazione delle condotte abusive.

In merito a quest'ultima ipotesi occorrerà pertanto valutare, caso per caso, se il concorrente extraneus abbia agito nell'interesse della società a cui appartiene o se sia possibile ravvisare, alla stregua dei rapporti infragruppo, l'interesse di altri enti, nei cui casi potranno profilarsi responsabilità anche per più società.

Art. 185 del TUF – MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

Definizione:

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Condotta:

Costituiscono manipolazione del mercato:

- le operazioni o gli ordini di compravendita che forniscano, o siano suscettibili di fornire, indicazioni false ovvero fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo degli strumenti finanziari;
- le operazioni che consentano, tramite l'azione di una o più persone che agiscano in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anormale o artificiale, a meno che la persona che ha compiuto le operazioni o che ha conferito gli ordini di compravendita dimostri che le sue

motivazioni per compiere tali operazioni o ordini sono legittime e che dette operazioni o ordini sono conformi alle prassi di mercato ammesse sul mercato regolarmente in questione;

- le operazioni o gli ordini di compravendita che utilizzino artifici o ogni altro tipo di inganno o espediente;
- la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano suscettibili di fornire, indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, compresa la diffusione di notizie incontrollate o informazioni false ovvero fuorvianti, se la persona che le ha diffuse sapeva o avrebbe dovuto sapere che le informazioni erano false o fuorvianti.

Art. 187 quinquies del TUF – RESPONSABILITA' DELL'ENTE

Definizione:

1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 (**Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate**) o del divieto di cui all'articolo 15 (**Manipolazione del mercato**) del regolamento (UE) n. 596/2014 : a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Art. 14 Reg. UE n. 596/2014 – Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazioni illecite di informazioni privilegiate

Definizione:

Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;

b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure

c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

Art. 15 Reg. UE n. 596/2014 – Divieto di manipolazione del mercato

Definizione:

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Le considerazioni svolte per il concorso dell'extraneus in relazione all'art. 184 TUF, valgono anche per le successive citate ipotesi di reato.

8.1 Aree potenzialmente a rischio reato. Le Attività Sensibili.

In primo luogo si evidenzia come le predette fattispecie di reato trovano applicazione solo nei confronti delle società emittenti strumenti finanziari quotati.

Tuttavia, in occasione dello svolgimento dell'attività di risk assessment sono stati approfonditi alcuni profili di responsabilità astrattamente ipotizzabili nei confronti della Società a titolo di concorso.

Conseguentemente, sono state individuate le "attività sensibili", ovvero le attività al cui svolgimento è collegato il rischio di commissione a titolo di concorso di uno dei reati previsti dall'art. 25 sexies del D.Lgs. 231/01.

Principali funzioni/soggetti coinvolti

- Consiglio di Amministrazione
- Tutti coloro che accedono a qualunque titolo a informazioni di carattere privilegiato

Aree a rischio

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- Gestione delle informazioni privilegiate relative alla capogruppo RWE AG(ad esempio, dati contabili di periodo, dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, operazioni di fusione/scissione e nuove iniziative di particolare rilievo ovvero trattative e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di asset significativi);
- Gestione dei rapporti con soggetti appartenenti alla capogruppo RWE AG;
- Gestione e comunicazione alla capogruppo delle decisioni relative alla Società (quali a titolo

esemplificativo acquisizioni o cessioni di rami d'azienda, join venture ecc.) che possono influenzare l'andamento delle azioni della controllante;

- Gestione dei rapporti con Emittenti clienti o in ATI o partnership commerciali.

Controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

1. diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e Gestionale, rispetto dei principi ivi contenuti;
2. previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e alla tipologia di contratto che comprendono il richiamo al rispetto di principi, di controllo / regole etiche, nella gestione delle attività da parte del terzo.
3. adozione di procedure a livello di Gruppo RWE in merito alla gestione ed al trattamento delle informazioni privilegiate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni;
4. individuazione delle funzioni aziendali e dei soggetti a cui è riservato il compito di comunicare alla capogruppo informazioni rilevanti riguardanti la Società;
5. individuazione delle funzioni aziendali e dei soggetti a cui è riservato il compito di intrattenere i rapporti con i media (giornalisti o qualsiasi altro mezzo di comunicazione).

8.2 Il livello di rischio

Richiamando quanto esposto nelle parte generale rispetto alla metodologia utilizzata per l'individuazione del livello di rischio (paragrafo 4.2 della parte generale del MOG), alla luce della natura e della rilevanza dei reati in oggetto, si ritiene che per quanto riguarda i reati previsti dagli art. 25 sexies del D.Lgs. 231/01, il livello di rischio potenziale sia basso.

8.3 Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad altre società del Gruppo RWE, coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

8.4 Principi generali di comportamento

Di seguito si indicano i principi generali di comportamento che devono essere rispettati da tutti i Destinatari del presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede **l'espresso divieto** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare ipotesi di concorso nelle fattispecie di reato sopra

considerate (art. 25 sexies del Decreto) o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;

- tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico adottati dalla Società;
- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previsti ai fini della prevenzione dei reati in oggetto.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in particolare, **è vietato**:

- concorrere nella negoziazione diretta o indiretta, posta in essere utilizzando informazioni privilegiate ottenute da esponenti aziendali, di azioni della Società o di altre società controllate del Gruppo RWE, qualora l'operazione stessa sia volta a favorire o comunque a far conseguire un vantaggio alla Società o al Gruppo RWE;
- concorrere nella comunicazione a terzi, compresi soggetti appartenenti ad altre società del Gruppo RWE, di informazioni privilegiate ottenute da rappresentanti della società capogruppo o di società Emittenti (clienti-fornitori-partner) in ragione della propria posizione, salvo il caso in cui tale comunicazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali, qualora tale comunicazione sia volta a favorire o comunque a far conseguire vantaggio alla Società o al Gruppo RWE;
- concorrere nel raccomandare o indurre terzi, sulla base di informazioni privilegiate ottenute da rappresentanti della società capogruppo o di società Emittenti (clienti-fornitori-partner) in ragione della propria posizione, ad effettuare operazioni di acquisto, vendita o operazioni di altro genere su strumenti finanziari, qualora la realizzazione di tali operazioni sia volta a favorire o comunque a far conseguire vantaggio alla Società o al Gruppo RWE;
- concorrere nella diffusione di notizie false o nel compimento di artifici o raggiri idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate.

A ciò si aggiunga che **è obbligatorio**:

- mantenere riservati tutti i documenti, i dati e le informazioni relativi alla capogruppo e al Gruppo RWE, utilizzandoli esclusivamente nell'espletamento delle funzioni aziendali;
- rispettare le procedure adottate a livello di Gruppo RWE in merito alla gestione ed al trattamento delle informazioni privilegiate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni;
- individuare le funzioni aziendali ed i soggetti a cui è riservato il compito di comunicare alla capogruppo

informazioni rilevanti riguardanti la Società;

- individuare le funzioni aziendali ed i soggetti a cui è riservato il compito di intrattenere i rapporti con i media (giornalisti o qualsiasi altro mezzo di comunicazione);
- rispettare i criteri di correttezza, completezza, chiarezza, rifiutando qualsiasi forma di comunicazione selettiva delle informazioni che possono avere rilevanza per la valutazione degli strumenti finanziari;
- collaborare con l'Emittente del Gruppo RWE o con eventuali altri Emittenti (clienti-partner-fornitori) per garantire il corretto adempimento degli obblighi inerenti il registro dei soggetti in possesso di informazioni privilegiate.

8.5 Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

Attraverso gli appositi canali dedicati, anche in virtù di quanto previsto dalla normativa e dal Modello Organizzativo in materia di c.d. Whistleblowing:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie rispetto alla gestione delle attività a rischio, deve immediatamente comunicarlo presso i canali di segnalazione interna predisposti, secondo la procedura adottata;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni o della mancata applicazione di procedure aziendali deve immediatamente comunicarlo presso i canali di segnalazione interna predisposti, secondo la procedura adottata.

La Società e l'OdV tutelano i segnalanti da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione. L'OdV assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

I flussi informativi potranno essere raccolti direttamente dall'OdV nel corso delle proprie riunioni.

PARTE SPECIALE 9

I REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Revisione	Data	Descrizione	Redatto da	Revisionato da	Approvato da
0	22/10/2010	Adozione	Bonetti P.	OdV	CdA
1	25/01/2013	Aggiornamento	Bonetti P.	OdV	CdA
2	20/05/2014	Consolidamento	Bonetti P.	OdV	CdA
3	19/05/2015	Aggiornamento	Bonetti P.	OdV	CdA
4	22/11/2016	Aggiornamento	Avv. Davoli	Bonetti P. – OdV	CdA
5	21/12/2018	Aggiornamento	D. Corso – L. Boellis	OdV	CdA
6	26/09/2019	Aggiornamento	Avv. L. Davoli	OdV	CdA
7	01/02/2021	Aggiornamento a seguito di modifiche societarie e normative	Avv. L. Davoli	OdV	CdA
8	10/11/2023	Aggiornamento a seguito di modifiche societarie e normative	Avv. L. Davoli	OdV	CdA

9	11/12/2023	Aggiornamento per adeguamento nuova disciplina Whistleblowing	Avv. L. Davoli	OdV	CdA

9. La tipologia dei reati e possibili modalità di commissione

Si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25 *bis*1 del D.lgs. 231/01, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione dei reati, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del medesimo decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Definizione: Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: Fino a 500 quote
Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: Nessuna
Condotta: Le condotte alternative previste da tale norma sono due: 1. l'uso delle violenza sulle cose, che si concreta ogni qual volta la cosa venga trasformata, danneggiata o ne venga mutata la destinazione; 2. il ricorso a mezzi fraudolenti, che per parte della dottrina sono stati identificati con le condotte di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c., quali, a titolo esemplificativo, pubblicità falsa o denigratoria o uso di marchi registrati. Si precisa, inoltre, che perché si configuri il reato è necessario che vi sia un nesso eziologico tra i mezzi fraudolenti e la turbativa del commercio o dell'industria.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Definizione: Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: Fino a 800 quote

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Definizione:

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un danno all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Fino a 800 quote

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Definizione:

È punita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro, la condotta di chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Qualora si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Fino a 500 quote

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Nessuna

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Definizione: Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.
Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: Fino a 500 quote
Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: Nessuna

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Definizione: Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.
Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: Fino a 500 quote
Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: Nessuna

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Definizione: Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: Fino a 500 quote

<p>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Nessuna</p>

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

<p>Definizione:</p> <p>Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Fino a 500 quote</p>
<p>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Nessuna</p>

9.1 Aree potenzialmente a rischio reato. Le Attività Sensibili. I ruoli aziendali coinvolti.

In occasione dello svolgimento dell'attività di risk assessment sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di RWERI, le aree considerate "a rischio reato", ossia i settori e/o processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di perpetrazione dei reati in oggetto.

Nell'ambito di ciascuna "area a rischio reato", sono state identificate le "attività sensibili", ovvero le attività al cui svolgimento è collegato il rischio di commissione dei reati e le principali funzioni/soggetti coinvolti nell'esecuzione delle stesse attività sensibili.

Oltre all'individuazione delle attività sensibili e delle funzioni coinvolte, sono stati indicati, in via meramente esemplificativa, i principali controlli esistenti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree a rischio.

A tal proposito, si ribadisce che, alla luce dell'organizzazione del Gruppo RWE (si veda paragrafo 3.1 della Parte Generale), alcune attività sensibili di seguito individuate vedono il coinvolgimento di personale di altre società del Gruppo RWE, sulla base del Multilateral Service Level Agreement stipulato.

Ne deriva che il personale di RWERI potenzialmente potrebbe essere coinvolto anche a titolo di concorso nel reato commesso nell'ambito di un'area gestita anche da colleghi di altre società del Gruppo RWE.

Principali funzioni/soggetti coinvolti

Consiglio di Amministrazione

Development

Procurement

Accounting

Legal

Operations

Construction

HSE

Consulenti o collaboratori esterni, compreso il personale di altre società del Gruppo RWE che svolgono attività in service per la Società.

Aree a rischio

GESTIONE ATTIVITA' PUBBLICITARIA, DI COMUNICAZIONE E MARKETING

attività sensibili

a) Gestione strategie di marketing

GESTIONE RAPPORTI INFRAGRUPPO

attività sensibili

a) Predisposizione e gestione dei contratti per le prestazioni infragruppo

b) Determinazione dei prezzi di trasferimento di beni / servizi infragruppo

c) Gestione finanziamenti infragruppo

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

1. diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
2. regolamentazione e tracciabilità dei servizi infragruppo attraverso la formalizzazione dei rapporti tra le società del Gruppo RWE;
3. principio di segregazione di ruoli per la gestione dei processi infragruppo;
4. sistema di procure che individuano modalità e soggetti dotati del potere di autorizzare le

movimentazioni dei conti intersocietari;

5. adozione di procedure in materia di marketing e pubblicità, nel rispetto del principio di segregazione di ruoli;
6. coinvolgimento anche del dipartimento Legal, ove necessario, per l'avvallo di comunicazioni o pubblicità.

GESTIONE VENDITA ENERGIA

attività sensibili

- a) Gestione attività di vendita energia, accesso ai mercati e relativi adempimenti

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

1. diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti, con particolare riferimento alla gestione di omaggi e regalie;
2. chiara definizione dei soggetti di mercato destinatari dell'attività di vendita;
3. chiara definizione degli strumenti contrattuali utilizzabili, anche con il supporto delle funzioni interessate, compresa la funzione Legal ove necessario;
4. definizione dell'iter di formazione/approvazione/formalizzazione dell'offerta;
5. definizione di parametri verificabili per la determinazione del prezzo da applicare.

9.2 Il livello di rischio

Richiamando quanto esposto nelle parte generale rispetto alla metodologia utilizzata per l'individuazione del livello di rischio (paragrafo 4.2 della parte generale del MOG), alla luce della natura e della rilevanza dei reati in oggetto, si ritiene che per quanto riguarda i reati previsti dagli art. 25 bis¹ del D.Lgs. 231/01, il livello di rischio potenziale sia basso.

9.3 Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad altre Società del Gruppo RWE, coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

9.4 Principi generali di comportamento

Di seguito si indicano i principi generali di comportamento che devono essere rispettati da tutti i Destinatari del presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede **l'espresso divieto** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 bis1 del Decreto) o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;
- tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico adottati;
- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previsti ai fini della prevenzione dei reati in oggetto.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in particolare, **è vietato**:

- adoperare violenza sulle cose, ovvero mezzi fraudolenti, finalizzati ad impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- danneggiare, trasformare o mutare la destinazione a cose al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- porre in essere pubblicità non veritiera idonea a generare un inganno e a viziare la libera scelta del consumatore;
- porre in essere pubblicità denigratoria che svia la clientela e produce un danno ad un'azienda concorrente;
- compiere qualsiasi atto di concorrenza con violenza o minaccia;
- compiere atti intimidatori al fine di controllare o condizionare attività commerciali o industriali;
- porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
- porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
- fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.;
- utilizzare o adoperare nella progettazione e costruzione degli impianti opere dell'ingegno usurpando di proprietà industriale.

Inoltre, la Società **ribadisce che è obbligatorio**:

- inserire un'apposita clausola contrattuale nei contratti con consulenti, collaboratori esterni incaricati dalla Società in cui questi dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi

previsti dal Codice Etico adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali);

- rispettare tutte le procedure e policy aziendali e del Gruppo RWE che regolamentano le attività e le aree a rischio.

Per quanto attiene i principi specifici di comportamento in merito alla GESTIONE DELLA VENDITA DI ENERGIA, si rinvia a quanto indicato nella parte speciale 3 dedicata ai reati societari previsti dall'art. 25 ter del D. Lgs. 231/01.

9.5 Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

Attraverso gli appositi canali dedicati, anche in virtù di quanto previsto dalla normativa e dal Modello Organizzativo in materia di c.d. Whistleblowing:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie rispetto alla gestione delle attività a rischio, deve immediatamente comunicarlo presso i canali di segnalazione interna predisposti, secondo la procedura adottata;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni o della mancata applicazione di procedure aziendali, deve immediatamente comunicarlo presso i canali di segnalazione interna predisposti, secondo la procedura adottata.

La Società e l'OdV tutelano i segnalanti da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione. L'OdV assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

Devono inoltre essere comunicati all'OdV eventuali audit effettuati sulla gestione delle attività sensibili.

I flussi informativi potranno essere raccolti direttamente dall'OdV nel corso delle proprie riunioni.

PARTE SPECIALE 10

IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Revisione	Data	Descrizione	Redatto da	Revisionato da	Approvato da
0	22/10/2010	Adozione	Bonetti P.	OdV	CdA
1	25/01/2013	Aggiornamento	Bonetti P.	OdV	CdA
2	20/05/2014	Consolidamento	Bonetti P.	OdV	CdA
3	19/05/2015	Aggiornamento	Bonetti P.	OdV	CdA

4	22/11/2016	Aggiornamento	Avv. Davoli	Bonetti P. – OdV	CdA
5	21/12/2018	Aggiornamento	D. Corso – L. Boellis	OdV	CdA
6	01/02/2021	Aggiornamento a seguito di modifiche societarie e normative	Avv. L..Davoli	OdV	CdA
7	10/11/2023	Aggiornamento a seguito di modifiche societarie e normative	Avv. L..Davoli	OdV	CdA
8	11/12/2023	Aggiornamento per adeguamento nuova disciplina Whistleblowing	Avv. L. Davoli	OdV	CdA

10. La tipologia dei reati

Con la Legge 3 Agosto 2009, n. 116 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 firmata dallo Stato Italiano il 09 dicembre 2009, è stato introdotto l’art. 25 *decies* del D. Lgs. 231/01.

Art. 377 bis c.p.: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.

Definizione:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questo ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Fino a 500 quote.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Nessuna

10.1 Aree potenzialmente a rischio reato. Le Attività Sensibili. I ruoli aziendali coinvolti.

In occasione dello svolgimento dell'attività di risk assessment sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di RWERI, le aree considerate "a rischio reato", ossia i settori e/o processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di perpetrazione dei reati in oggetto.

Nell'ambito di ciascuna "area a rischio reato" e le principali funzioni/soggetti coinvolti nell'esecuzione delle stesse attività sensibili.

A tal proposito, si ribadisce che, alla luce dell'organizzazione del Gruppo RWE (si veda paragrafo 3.1 della Parte Generale), alcune attività sensibili di seguito individuate vedono il coinvolgimento di personale di altre società del Gruppo RWE, sulla base del Multilateral Service Level Agreement stipulato.

Ne deriva che il personale di RWERI potenzialmente potrebbe essere coinvolto anche a titolo di concorso nel reato commesso nell'ambito di un'area gestita anche da colleghi di altre società del Gruppo RWE.

Principali funzioni/soggetti coinvolti

Consiglio di Amministrazione

Consulenti e collaboratori terzi

Procuratori speciali

Legal

Tutti coloro che a qualunque titolo vengono richiesti di rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria

Area a rischio

GESTIONE RAPPORTI CON AUTORITA' GIUDIZIARIA

10.2 Il livello di rischio

Richiamando quanto esposto nelle parte generale rispetto alla metodologia utilizzata per l'individuazione del livello di rischio (paragrafo 4.2 della parte generale del MOG), alla luce della natura e della rilevanza dei reati in oggetto, si ritiene che per quanto riguarda i reati previsti dall'art. 25 decies del D.Lgs. 231/01, il livello di rischio potenziale sia basso.

10.3 Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad altre società del Gruppo RWE, coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

10.4 Principi generali e specifici di comportamento

La presente Parte Speciale **vieta** di:

- porre in essere qualsiasi condotta tale da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 decies ex D. Lgs. 231/01 o che, nonostante non costituisca di per sé reato, possa potenzialmente diventarlo;
- tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico adottati;

ed in particolare **vieta** di porre in essere i seguenti comportamenti:

- usare violenza o minaccia al fine di indurre un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni avanti l'autorità giudiziaria a non rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
- compiere atti intimidatori al fine di indurre un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni avanti l'autorità giudiziaria a non rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
- offrire o promettere denaro o altra utilità al fine di indurre un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni avanti l'autorità giudiziaria a non rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

Inoltre è **obbligatorio** che:

- in occasione di visite, accessi, verifiche ed ispezioni di agenti della Polizia Giudiziaria i rapporti vengano intrattenuti dal legale rappresentante della Società, o da altro soggetto munito di appositi poteri al riguardo, ed alla presenza di un secondo soggetto;
- formalizzare e definire in forma scritta tutte le condizioni ed i termini relativi ai contratti stipulati dalla Società con i Consulenti, Partner e Fornitori, nel rispetto di quanto indicato ai successivi punti:
 - inserire un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico e dal Modello adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico e al Modello (es. clausole risolutive espresse, penali).

10.5 Reporting all'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate, anche in virtù di quanto previsto dalla normativa e dal Modello Organizzativo in materia di c.d. Whistleblowing:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie rispetto alla gestione delle attività a rischio, deve immediatamente comunicarlo presso i canali di segnalazione interna predisposti, secondo la procedura adottata.

La Società e l'OdV tutelano i segnalanti da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione. L'OdV assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

A ciò si aggiunga che devono essere inviati all'OdV i seguenti flussi informativi ad evento e/o periodici:

- violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie da parte di chiunque;
- eventuali richieste da parte dell'autorità giudiziaria nei confronti della società e di suoi legali rappresentanti e/o procuratori.

I flussi informativi potranno essere raccolti direttamente dall'OdV nel corso delle proprie riunioni.

PARTE SPECIALE 11

I REATI TRIBUTARI

Revisione	Data	Descrizione	Redatto da	Revisionato da	Approvato da
0	01/02/2021	Prima adozione in virtù della Legge 157/2019 modificato dal D.Lgs. 75/2020	Avv. L. Davoli	OdV	CdA
1	10/11/2023	Aggiornamento a seguito di modifiche societarie e normative	Avv. L..Davoli	OdV	CdA
2	11/12/2023	Aggiornamento per adeguamento nuova disciplina Whistleblowing	Avv. L. Davoli	OdV	CdA

11. La tipologia dei reati e possibili modalità di commissione

Si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/01.

Si evidenzia che, per quanto riguarda i delitti di cui agli art. 4 D. lgs. 74/2000 (Dichiarazione infedele), art. 5 D. lgs. 74/2000 (Omessa dichiarazione), art. 10-quater D. lgs. 74/2000 (Indebita compensazione), gli stessi si qualificano quali reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25 quinquiesdecies, comma 1-bis D. lgs. 231/2001, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Art. 2, commi 1 e 2bis D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti

Definizione:

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Per il comma 1:

fino a 500 quote

<p>Per il comma 2 bis:</p> <p>fino a 400 quote</p> <p>Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</p>
<p>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>previste dall'art. 9, lettere c), d), e)</p>
<p>Condotta e casistica:</p> <p>A titolo esemplificativo il reato in oggetto potrebbe essere integrato ponendo in essere le seguenti condotte:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ La società contabilizza fatture per operazioni inesistenti al fine di registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi▪ La società stipula contratti di acquisto di beni o servizi inesistenti, al solo fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi▪ La società mette a rimborso e richiede deduzione per spese in tutto o in parte non sostenute al fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi▪ La società pone in essere delle predette condotte tramite il coinvolgimento di intermediari (ad es. frodi carosello) con l'intento di evadere le imposte▪ La società acquista beni o servizi da un altro paese comunitario facendo uso di uno o più intermediari, al fine di detrarre l'Iva malgrado il venditore non l'abbia versata. In genere viene interposto un soggetto italiano (mero prestanome) nell'acquisto di beni tra un soggetto comunitario (reale venditore) e un altro italiano (reale acquirente). Quest'ultimo risulta dunque aver acquistato dal prestanome, che emette una fattura con Iva – ma non la versa – mentre l'acquirente la detrae (c.d. frode carosello).

Art. 3 D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

<p>Definizione:</p> <p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento</p>
--

dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

fino a 500 quote

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

previste dall'art. 9, lettere c), d), e)

Condotta e casistica:

A titolo esemplificativo il reato in oggetto potrebbe essere integrato ponendo in essere le seguenti condotte:

- La società, omettendo attività di verifica sull'esistenza e sull'operatività del fornitore, qualifica controparti fittizie, con le quali saranno contabilizzate operazioni "soggettivamente" inesistenti
- La società, avvalendosi di documenti falsi, indica in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi
- La società produce qualsiasi altro documento, da cui derivi un'attestazione di costo a carico della stessa (ad es. Schede carburante fittizie), registrandolo in contabilità

Art. 8, commi 1 e 2bis D.lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Definizione:

1.E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle

<p>imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>Per il comma 1:</p> <p>fino a 500 quote</p> <p>Per il comma 2 bis:</p> <p>fino a 400 quote</p> <p>Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</p>
<p>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>previste dall'art. 9, lettere c), d), e)</p>
<p>Condotta e casistica:</p> <p>A titolo esemplificativo il reato in oggetto potrebbe essere integrato ponendo in essere le seguenti condotte:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ la società emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti▪ La società acquista beni o servizi da un altro paese comunitario facendo uso di uno o più intermediari, al fine di detrarre l'Iva malgrado il venditore non l'abbia versata. In genere viene interposto un soggetto italiano (mero prestanome) nell'acquisto di beni tra un soggetto comunitario (reale venditore) e un altro italiano (reale acquirente). Quest'ultimo risulta dunque aver acquistato dal prestanome, che emette una fattura con Iva – ma non la versa - mentre l'acquirente la detrae (c.d. frode carosello).

Art. 10 D.lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

<p>Definizione:</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo</p>

da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: fino a 400 quote Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: previste dall'art. 9, lettere c), d), e)
Condotta e casistica: A titolo esemplificativo il reato in oggetto potrebbe essere integrato ponendo in essere le seguenti condotte: <ul style="list-style-type: none">▪ La società occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione

Art. 11 D.lgs. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Definizione: 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.
Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01: fino a 400 quote Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

previste dall'art. 9, lettere c), d), e)

Condotta e casistica:

A titolo esemplificativo il reato in oggetto potrebbe essere integrato ponendo in essere le seguenti condotte:

- la società aliena simultaneamente i propri beni al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva
- la società indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000,00

Inoltre, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, , sono altresì rilevanti i seguenti reati:

Art. 4 D.lgs. 74/2000 – Dichiarazione infedele

Definizione:

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b) .

<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>fino a 300 quote</p> <p>Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</p>
<p>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>previste dall'art. 9, lettere c), d), e)</p>
<p>Condotta e casistica:</p> <p>A titolo esemplificativo il reato in oggetto potrebbe essere integrato ponendo in essere le seguenti condotte:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ presentazione di una dichiarazione annuale infedele, non rilevando la presentazione di dichiarazioni integrative;▪ annotazione nelle dichiarazioni di componenti positivi del reddito in misura inferiore a quella reale, con superamento della soglia di evasione di imposta;▪ indebita riduzione dell'imponibile per mezzo dell'indicazione di costi inesistenti.

Art. 5 D.lgs. 74/2000 – Omessa dichiarazione

<p>Definizione:</p> <p>1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.</p>
<p>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>fino a 400 quote</p> <p>Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo</p>
<p>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</p> <p>previste dall'art. 9, lettere c), d), e)</p>
<p>Condotta e casistica:</p>

A titolo esemplificativo il reato in oggetto potrebbe essere integrato ponendo in essere le seguenti condotte:

Mancato deposito della dichiarazione annuale da parte del professionista incaricato

Art. 10 quater D.lgs. 74/2000 – Indebita compensazione

Definizione:

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. Aggiornato alla data del 30 luglio 2020 (ultimo provvedimento inserito: Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75) 56/65 2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

fino a 400 quote

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

previste dall'art. 9, lettere c), d), e)

Condotta e casistica:

A titolo esemplificativo il reato in oggetto potrebbe essere integrato ponendo in essere le seguenti condotte:

- compensazione dei debiti di imposta con crediti non spettanti o inesistenti relativi a imposte differenti (c.d. compensazione orizzontale);

compensazione dei debiti di imposta con crediti non spettanti o inesistenti relativi alla medesima imposta (c.d. compensazione verticale).

11.1 Aree potenzialmente a rischio. Le Attività Sensibili. I ruoli aziendali coinvolti.

In occasione dello svolgimento dell'attività di risk assessment sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di RWERI, le aree considerate "a rischio reato", ossia i

settori e/o processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di perpetrazione dei reati in oggetto.

Nell'ambito di ciascuna "area a rischio reato", sono state identificate le "attività sensibili", ovvero le attività al cui svolgimento è collegato il rischio di commissione dei reati e le principali funzioni/soggetti coinvolti nell'esecuzione delle stesse attività sensibili.

Oltre all'individuazione delle attività sensibili e delle funzioni coinvolte, sono stati indicati, in via meramente esemplificativa, i principali controlli esistenti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree a rischio.

A tal proposito, si ribadisce che, alla luce dell'organizzazione del Gruppo RWE (si veda paragrafo 3.1 della Parte Generale), alcune attività sensibili di seguito individuate vedono il coinvolgimento di personale di altre società del Gruppo RWE, sulla base del Multilateral Service Level Agreement stipulato.

Ne deriva che il personale di RWERI potenzialmente potrebbe essere coinvolto anche a titolo di concorso nel reato commesso nell'ambito di un'area gestita anche da colleghi di altre società del Gruppo RWE.

Principali funzioni/soggetti coinvolti

Presidente CdA

Consiglieri delegati

Development

Procurement

Accounting

Commercial Optimization

Construction

HR

Legal

Consulenti o collaboratori esterni, compreso il personale di altre società del Gruppo RWE che svolgono attività in service per la Società

Area a rischio n. 1

AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA' E BILANCIO, TESORERIA

attività sensibili

a) Gestione anagrafica fornitori

Revisione 1

- b) RegISTRAZIONI di contabilità generale: contabilizzazione fatture passive e fatture attive, registrazione note di credito, altre registrazioni di contabilità generale
- c) Verifica della corrispondenza tra il bene/servizio ricevuto e quanto inserito nella fattura
- d)
- e) RegISTRAZIONE degli incassi (anche infragruppo)
- f) Predisposizione e registrazione dei pagamenti (anche infragruppo)

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

- diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
- segregazione delle funzioni tra chi predispone il mandato di pagamento, chi lo autorizza e chi processa il pagamento;
- Contabilizzazione delle sole fatture attive/passive che hanno ricevuto il benestare alla registrazione ed al loro pagamento
- individuazione di un sistema di deleghe e procure per la definizione dei soggetti abilitati ad autorizzare le disposizioni dei pagamenti (anche infragruppo);
- previsione di procedure interne che regolano tali attività e processi;
- utilizzo di un sistema informatico dedicato (sistema SAP) per la registrazione delle fatture e di tutti i processi amministrativo-contabili-societari.

Area a rischio n. 2

GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO

attività sensibili

- a) Predisposizione e gestione dei contratti per le prestazioni infragruppo
- b) Determinazione dei prezzi di trasferimento di beni / servizi
- c) Gestione finanziamenti infragruppo
- d) Gestione della fatturazione attiva intercompany
- e) Gestione delle operazioni finanziarie infragruppo (compresi i trasferimenti di liquidità)

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

- diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
- regolamentazione e tracciabilità dei servizi infragruppo attraverso la formalizzazione dei rapporti tra le società del Gruppo RWE;
- principio di segregazione di ruoli per la gestione dei processi infragruppo;
- sistema di procure che individuano modalità e soggetti dotati del potere di autorizzare le movimentazioni dei conti intersocietari.

Area strumentale n. 3

GESTIONE ACQUISTI DI BENI/SERVIZI E CONSULENZE

attività sensibili

- a) Selezione dei fornitori di beni/servizi e/o dei consulenti
- b) Emissione di richieste di acquisto, ordini e stipula di contratti
- c) Gestione delle varianti d'ordine e delle modifiche contrattuali
- d) Qualifica dei fornitori
- e) Valutazione dei fornitori
- f) Verifica della corrispondenza tra il bene/servizio ricevuto e quanto definito nell'ordine di acquisto/contratto
- g) Verifica dei compensi dei consulenti rispetto a quanto previsto nell'incarico e monitoraggio delle relative prestazioni

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

- diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
- selezione dei fornitori, di beni e servizi, sulla base di criteri di affidabilità e professionalità;
- tracciabilità delle richieste di acquisto che vengono create a livello informatico (SAP) da parte dei soggetti richiedenti abilitati;
- verifica dell'offerta dal punto di vista tecnico da parte dell'ufficio richiedente e gestione della

trattativa economica da parte della funzione Procurement nel rispetto del principio di segregazione di ruoli;

- previsione di specifiche procedure, anche informatiche, che regolamentano tutti i processi connessi a tale area (dalla qualifica del fornitore sino al pagamento della prestazione effettuata);
- verifica dell'effettiva attuazione della prestazione prima di autorizzare il pagamento;
- sistema di deleghe e individuazione dei soggetti dotati del potere di firma di approvazione dei contratti/ordini.

Area a rischio n.4

GESTIONE DEL PERSONALE

attività sensibili

- a)** Gestione trasferte, anticipi, rimborsi spese e spese di rappresentanza
- b)** Adempimenti contributivi e previdenziali
- c)** Selezione del personale e verifica svolgimento mansioni lavorativa

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

- diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
- verifica da parte della funzione aziendale preposta, della corrispondenza tra la documentazione di supporto alle spese (giustificativi) riepilogate nel modulo di rendicontazione delle spese e l'estratto conto della carta di credito;
- previsione di procedure interne che regolamentano tali aree;
- divieto di anticipi spese in contanti, salvo motivati casi di deroga;
- previsione di procedure che disciplinano le attività di selezione del personale e coinvolgimento di una pluralità di soggetti;
- verifica della corrispondenza dei requisiti e delle competenze richieste e ricercate in capo al neo assunto;
- identificazione chiara dei soggetti responsabili in merito agli adempimenti previdenziali ed assistenziali;
- adeguata attività di controllo preventiva al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, verificando anche i dati forniti da consulenti e collaboratori esterni.

Area a rischio n. 5

GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI

attività sensibile

- a) Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere, anche con il supporto di consulenti esterni
- b) Tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali
- c) Raccolta, verifica e inoltro della documentazione inerente ai crediti fiscali e altre agevolazioni
- d) Calcolo delle imposte e gestione scadenze

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

- diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
- previsione di procedure interne che regolano tale area;
- formalizzazione dei rapporti con la PA, in particolare in occasione di visite ispettive;
- monitoraggio e reportistica degli adempimenti di legge e degli obblighi fiscali da parte dell'Ufficio Tax del Gruppo RWE, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali;
- controlli sulla correttezza dei dati trasmessi;
- monitoraggio del piano normativo in materia fiscale, anche tramite il supporto di consulenti esterni;
- adozione di sistemi di back up per la corretta tenuta delle scritture contabili e fiscali.

Area a rischio n. 6

GESTIONE DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE e M&A

Attività sensibili

- a) Valutazioni propedeutiche all'avvio dei progetti M&A o altre operazioni straordinarie;

- b)** cessione e dismissione di asset aziendali
- c)** Qualifica e selezione dei consulenti/advisor per la gestione dei progetti M&A o di altre operazioni straordinarie
- d)** Conclusione delle operazioni M&A o di altre operazioni straordinarie

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

- diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
- regolamentazione e tracciabilità dei servizi infragruppo attraverso la formalizzazione di appositi contratti stipulati tra le società del Gruppo RWE;
- approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di ogni attività relativa ad operazioni straordinarie, comprese le cessioni e dismissioni di asset aziendali, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni, qualora per il compimento delle suddette operazioni si renda necessaria od opportuna l'approvazione del CdA;
- informazione e/o il rendiconto in merito alle operazioni di cui sopra qualora queste vengano effettuate da soggetti cui il Consiglio di Amministrazione ha conferito appositi poteri;
- corretta tenuta ed archiviazione degli atti di delibera e dei relativi documenti predisposti, prevedendo anche sistemi di back up.

Area a rischio n. 7

GESTIONE VENDITA ENERGIA

attività sensibili

- a)** Gestione attività di vendita energia e relativi adempimenti

controlli esistenti

Per ciò che concerne la presente area di rischio e le attività sensibili relative, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

- diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo;
- chiara definizione dei soggetti di mercato destinatari dell'attività di vendita;
- chiara definizione degli strumenti contrattuali utilizzabili, anche con il supporto delle funzioni interessate, compresa la funzione Legal;
- definizione dell'iter di formazione/approvazione/formalizzazione dell'offerta;

- definizione di parametri verificabili per la determinazione del prezzo da applicare.

11.2 Il livello di rischio

Richiamando quanto esposto nelle parte generale rispetto alla metodologia utilizzata per l'individuazione del livello di rischio (paragrafo 4.2 della parte generale del MOG), alla luce della natura e della rilevanza dei reati in oggetto, si ritiene che per quanto riguarda i reati previsti dall'art. 25 *quinqüesdecies* del D.Lgs. 231/01, il livello di rischio potenziale sia medio-alto.

11.3 Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad altre società del Gruppo RWE, coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

11.4 Principi generali di comportamento

Di seguito si indicano i principi generali di comportamento che devono essere rispettati da tutti i Destinatari del presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner, di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti.

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede **l'espresso divieto** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *quinqüesdecies* del Decreto) o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;
- tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico adottati;
- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previsti rispetto alle attività sensibili sopra indicate.

È inoltre sancito **l'espresso obbligo** di:

- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari e della contabilità;
- garantire la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;

- garantire un corretto e trasparente processo di gestione delle operazioni straordinarie, compresa la vendita di eventuali asset aziendali;
- assicurare la veridicità dei dati predisposti;
- assicurare la trasparente gestione delle forniture, di beni e servizi;
- svolgere un'adeguata attività di selezione dei fornitori a maggior ragione se è previsto il coinvolgimento di soggetti terzi, quali intermediari;
- acquistare beni di provenienza garantita e servizi e/o qualsiasi altra utilità ad un prezzo che, salvo casi eccezionali e certificati (quali ad esempio acquisti da aste giudiziarie o da fallimenti), sia commisurato alla qualità e quantità dei beni stessi in base al valore di mercato;
- rispettare la normativa fiscale-tributaria;
- garantire una corretta e precisa tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali.

11.5 Principi specifici di comportamento

Oltre ai principi generali sopra descritti che devono sempre trovare applicazione nella gestione di tutte le attività e di tutti i processi c.d. a rischio, la presente parte speciale indica anche una serie di ulteriori principi specifici di comportamento che tutti i soggetti coinvolti devono rispettare al fine di prevenire il verificarsi di reati in oggetto.

In merito

- **ALLA GESTIONE AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA' E BILANCIO, TESORERIA (area a rischio n. 1)**
- **ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO (area a rischio n. 2)**
- **ALLA GESTIONE DEL PERSONALE (area a rischio n. 4)**

è obbligatorio:

- individuare in maniera chiara i soggetti che hanno il potere e le responsabilità in merito alla gestione dei pagamenti (anche infragruppo), nel rispetto del principio di segregazione di ruoli nelle fasi di autorizzazione/esecuzione/controllo;
- rispettare le procedure che regolano la gestione dei pagamenti e degli acquisti;
- rispettare il sistema di deleghe che indica i poteri ed i limiti di spesa dei soggetti coinvolti;
- verificare la coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine o il contratto ed il soggetto nei confronti del quale deve essere effettuato il pagamento;
- individuare in maniera chiara i soggetti che sono responsabili di verificare gli incassi (anche infragruppo);
- verificare la coincidenza tra l'importo previsto da contratto e quanto incassato dalla Società e prevedere regole specifiche per la gestione di eventuali anomalie a livello di incassi (ad esempio

nell'ipotesi in cui la Società riceva un bonifico di importo diverso e superiore rispetto a quanto contrattualmente pattuito);

- prevedere regole specifiche per la gestione di eventuali pagamenti in deroga alla procedura da applicarsi in casi tassativamente previsti (quali ad esempio pagamenti urgenti);
- tenere traccia di tutte le fasi di gestione dei flussi finanziari e archiviare i relativi documenti giustificativi;
- individuare in maniera chiara i soggetti che hanno il potere e le responsabilità in merito alla selezione e assunzione del personale, nel rispetto del principio di segregazione di ruoli;
- individuare in maniera chiara i soggetti che hanno il potere e le responsabilità in merito alla gestione dei rimborsi spese ai dipendenti, nel rispetto del principio di segregazione di ruoli;
- rispettare le procedure che regolano la gestione dei rimborsi spese e verificare che ogni richiesta sia accompagnata dalla relativa documentazione giustificativa;

inserire nei contratti infragruppo l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D.Lgs. 231/2001 previsti dal Modello Organizzativo adottato dalla Società

Inoltre, ai fini preventivi si ribadisce che:

- tutti gli incassi devono provenire dalla controparte contrattuale. Eventuali eccezioni sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione giustificativa (es. pignoramento presso terzi);
- ogni importo effettivamente incassato deve corrispondere a quanto fatturato e non vi devono essere anomalie al riguardo. Nel caso in cui sia necessario restituire una somma di denaro erroneamente incassata, occorre tenere traccia dei documenti giustificativi e, qualora necessario, restituire la somma esclusivamente sul conto corrente di provenienza;
- occorre verificare periodicamente l'aggiornamento dell'anagrafica dei clienti e dei fornitori, al fine di controllarne l'effettiva esistenza ed operatività;
- è vietato effettuare operazioni finanziarie infragruppo prive di rapporto sottostante, debitamente formalizzato, od effettuare pagamenti, anticipi o rinunce a debiti a fronte di prestazioni inesistenti o fittizi.

Restano inoltre fermi i principi già indicati anche nella parte speciale 2 e nella parte speciale 3 dedicate rispettivamente ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio previsti dall'art. 25 octies del D. Lgs. 231/01 e ai reati societari previsti dall'art. 25 ter del D. Lgs. 231/01 a cui si rinvia.

In merito ALLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI-TRIBUTARI (area a rischio n. 5), è vietato:

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- violare, eludere, evadere obblighi di dichiarazione, attestazione, certificazione di natura tributaria previsti dalla legge;
- non adempiere le prescrizioni di legge in materia contabile, di informazione societaria, di valutazione di cespiti e di redazione del bilancio;
- occultare in contabilità redditi conseguiti soggetti a tassazione, rappresentare falsamente spese non reali, emettere fatture per prestazioni inesistenti, effettuare stime, valutazioni e determinazione di poste di bilancio con modalità e criteri valutativi difformi da quelli richiesti dalla legge;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli organi di controllo;
- ostacolare, in ogni modo, l'effettuazione di verifiche, accertamenti ed ispezioni da parte di Autorità di settore, fiscali o giudiziarie.

E' inoltre obbligatorio:

- identificare i ruoli e le responsabilità nel rispetto del principio di segregazione di ruoli per i seguenti ambiti:
 - gestione degli adempimenti fiscali e tributari, previdenziali e assistenziali;
 - gestione del calcolo delle obbligazioni tributarie e contributive e dei relativi obblighi dichiarativi;
 - gestione e tenuta delle scritture contabili e fiscali;
- tenere tracciate tutte le fasi di gestione dei citati processi e archiviare in maniera completa i relativi documenti;
- prevedere un sistema di back up dell'archiviazione dei documenti contabili e fiscali;
- prevedere modalità di aggiornamento, anche tramite consulenti esterni, sulle novità in ambito fiscale e tributario e previdenziale;
- provvedere al regolare adempimento degli obblighi fiscali-tributari e previdenziali cui la società è tenuta (tributi, contributi, Iva, accise etc.);

- prevedere uno scadenziario che preveda i termini entro i quali occorre provvedere ai vari adempimenti fiscali-tributari e previdenziali.

Restano inoltre fermi i principi già indicati anche nella parte speciale 2 e nella parte speciale 3 dedicate rispettivamente ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio previsti dall'art. 25 octies del D. Lgs. 231/01 e ai reati societari previsti dall'art. 25 ter del D. Lgs. 231/01 a cui si rinvia.

In merito alla GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI/SERVIZI E CONSULENZE (area a rischio n. 3), è obbligatorio:

- svolgere un'adeguata attività di selezione dei fornitori (di beni e servizi), verificando il rispetto dei criteri tecnico-economici e di affidabilità per la selezione dei potenziali fornitori ed espletare un'adeguata attività selettiva e di obiettiva comparazione delle offerte, con metodi trasparenti e nel rispetto delle procedure adottate;
- individuare in maniera chiara i soggetti che sono responsabili di effettuare l'acquisto, di certificare l'adempimento e di effettuare il pagamento, nel rispetto del principio di segregazione di ruoli;
- formalizzare e definire in forma scritta tutte le condizioni ed i termini relativi ai contratti stipulati dalla Società con Fornitori o Partner;
- inserire un'apposita clausola contrattuale che i Fornitori e i Partner devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali);
- rispettare la procedura adottata a livello di Gruppo RWE in merito all'attività di selezione e acquisto di beni e servizi ed il sistema di deleghe o procure aziendali che individua i soggetti responsabili dell'esecuzione dei contratti in base ai poteri autorizzativi conferiti;
- selezionare, i Consulenti, collaboratori, i Partner ed i Fornitori con metodi trasparenti, con l'espletamento di un'adeguata attività selettiva e di obiettiva comparazione delle offerte e nel rispetto delle procedure adottate;
- formalizzare adeguatamente tutti i contratti/accordi con la relativa documentazione allegata.

Restano inoltre fermi i principi già indicati anche nella parte speciale 2 dedicata ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio previsti dall'art. 25 octies del D. Lgs. 231/01 a cui si rinvia.

In merito alla GESTIONE DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE E M&A (area a rischio n. 6), è obbligatorio:

- garantire l'esplicita approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di ogni attività relativa ad operazioni straordinarie, comprese le cessioni e dismissioni di asset aziendali, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni, qualora per il compimento delle suddette operazioni si renda necessaria od opportuna l'approvazione del CdA;
- garantire l'adeguata informazione e/o il rendiconto in merito alle operazioni di cui sopra qualora queste vengano effettuate da soggetti cui il Consiglio di Amministrazione ha conferito appositi poteri;
- identificare in maniera chiara e precisa i ruoli ed i soggetti competenti alla predisposizione della documentazione destinata agli organi sociali a supporto delle deliberazioni relative ad operazioni straordinarie;
- identificare in maniera chiara ruoli e responsabilità in merito alla tenuta ed archiviazione degli atti di delibera e dei relativi documenti predisposti;
- garantire una corretta tenuta ed archiviazione della documentazione relativa alle operazioni e ai servizi infragrupo, prevedendo anche sistemi di back up.

E' inoltre assolutamente vietato:

- alienare simulatamente beni o asset aziendali al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- compiere qualsiasi altro atto fraudolento al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Restano inoltre fermi i principi già indicati anche nella parte speciale 3 dedicata ai reati societari a cui si rinvia.

Per quanto attiene i principi specifici di comportamento in merito alla GESTIONE DELLA VENDITA DI ENERGIA (area a rischio n. 7), si rinvia a quanto indicato nella parte speciale 3 dedicata ai reati societari previsti dall'art. 25 ter del D. Lgs. 231/01.

11.6 Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

Attraverso gli appositi canali dedicati, anche in virtù di quanto previsto dalla normativa e dal Modello Organizzativo in materia di c.d. Whistleblowing:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie rispetto alla gestione delle attività a rischio, deve immediatamente comunicarlo presso i canali di segnalazione interna predisposti, secondo la procedura adottata;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni o della mancata applicazione delle procedure aziendali interne deve immediatamente segnalarlo presso i canali di segnalazione interna predisposti, secondo la procedura adottata.

La Società e l'OdV tutelano i segnalanti da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione. L'OdV assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

Inoltre dovranno essere trasmesse all'OdV le seguenti informazioni:

- immediatamente esito di eventuali audit effettuati sulla gestione delle attività sensibili, sia da parte di funzioni esterne che da parte di soggetti esterni incaricati;
- immediatamente eventuali comunicazioni, provenienti dal Collegio Sindacale e/o dalla società di revisione, relative ad ogni criticità emersa in ambito fiscale e tributario, anche se risolta;
- semestralmente un aggiornamento su eventuali operazioni straordinarie e sui rapporti infragruppo;
- immediatamente la notizia di eventuali ispezioni da parte delle autorità in materia contabile-finanziaria-tributaria con il relativo verbale;
- annualmente la conferma dell'adempimento degli obblighi tributari e fiscali adempiuti.

I flussi informativi periodici possono essere raccolti dall'OdV anche in occasione delle proprie riunioni.

PARTE SPECIALE 12

GLI ALTRI REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS. 231/01

Revisione	Data	Descrizione	Redatto da	Revisionato da	Approvato da
0	22/10/2010	Adozione	Bonetti P.	OdV	CdA
1	25/01/2013	Aggiornamento	Bonetti P.	OdV	CdA
2	20/05/2014	Consolidamento	Bonetti P.	OdV	CdA
3	19/05/2015	Aggiornamento	Bonetti P.	OdV	CdA

4	22/11/2016	Aggiornamento	Avv. Davoli	Bonetti P. – OdV	CdA
5	21/12/2018	Aggiornamento	D. Corso – L. Boellis	OdV	CdA
6	26/09/2019	Aggiornamento	Avv. L. Davoli	OdV	CdA
7	01/02/2021	Aggiornamento a seguito di modifiche societarie e normative	Avv. L. Davoli	OdV	CdA
8	10/11/2023	Aggiornamento a seguito di modifiche societarie e normative	Avv. L. Davoli	OdV	CdA
9	11/12/2023	Aggiornamento per adeguamento nuova disciplina Whistleblowing	Avv. L. Davoli	OdV	CdA

12.Premessa

Nella presente Parte Speciale si prendono in considerazione le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 che non sono state oggetto delle precedenti parti speciali.

Si tratta di quelle fattispecie che, a seguito del risk assessment effettuato all'interno della Società, hanno presentato un profilo di rischio meno rilevante rispetto a quelle oggetto di specifiche parti speciali. Ciò nonostante, dal punto di vista metodologico e in un'ottica di prevenzione si ritiene opportuno e necessario prendere in esame tutte le fattispecie attualmente previste dal D.Lgs. 231.

Conseguentemente, l'obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, ossia amministratori, dirigenti, dipendenti nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad altre società del Gruppo RWE, coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla presente parte al fine di prevenire il verificarsi dei reati in essa considerati.

12.1 Gli altri reati presupposto

Di seguito si procede all'elencazione degli altri reati presupposto previsti dal predetto decreto, rimasti esclusi dalle parti speciali sopra descritte.

Art. 25 bis: FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.

- Art. 453 c.p.: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.
- Art. 454 c.p.: Alterazione di monete.
- Art. 455 c.p.: Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. Art. 457 c.p.: Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.
- Art. 459 c.p.: Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.
- Art. 460 c.p.: Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.
- Art. 461 c.p.: Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di

monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

- Art. 464 c.p.: Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
- Art. 473 c.p.: Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni.
- Art. 474 c.p.: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner, di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti.

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede **l'espresso divieto** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerate o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;
- tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico adottati dalla Società;
- contraffare o alterare marchi o segni distintivi, brevetti disegni o modelli industriali o farne uso;
- produrre beni aventi lo stesso nucleo essenziale di prodotti brevettati da terzi operanti nel medesimo ramo commerciale.

ARTT. 25 quater 1: PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

Art. 583-bis c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner, di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti.

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede **l'espresso divieto** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerate o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;
- tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico adottati;
- tenere una qualsivoglia condotta che possa ledere, anche potenzialmente, l'integrità personale di qualunque individuo.

A tal fine, la Società ribadisce che **è obbligatorio**:

- inserire un'apposita clausola contrattuale che i Fornitori e i Partner devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali).

Art. 25 quater: I DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

- Art. 270 c.p. – Associazioni Sovversive
- Art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine Democratico
Art. 270-bis 1 c.p. – Circostanze aggravanti e attenuanti
- Art. 270-ter c.p. - Assistenza agli associati
- Art. 270-quater c.p.- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- Art. 270-quinquies c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- Art. 270 quinquies 1 c.p. – Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo
- Art. 270 quinquies 2 c.p. – sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro
- Art. 270-sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo
- Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- Art. 280 bis c.p. – Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
- Art. 280 ter c.p. – Atti di terrorismo nucleare
- Art. 289-bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
- Art. 289 ter c.p. - Sequestro a scopo di coazione
- Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo
- Art. 304 c.p. - Cospirazione politica mediante accordo
- Art. 305 c.p. - Cospirazione politica mediante associazione
- Art. 306 c.p. - Banda armata: formazione e partecipazione
- Art. 307 c.p. - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
- L. 342/1976 art. 1 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo
- L. 342/1976 art. 2 - Danneggiamento delle installazioni a terra
- L. 422/1989 art. 3 - Sanzioni
- art. 5 D.L. 625/1979 Pentimento operoso
- Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo- new York 09 dicembre 1999

Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner, di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti.

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede **l'espresso divieto** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerate o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;
- tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico adottati d.

A tal fine, la Società ribadisce che **è obbligatorio**:

- rispettare le procedure aziendali e del Gruppo RWE, con particolare riferimento a quelle che regolamentano la selezione e gestione del personale, la gestione degli acquisti, la gestione dei flussi finanziari e l'utilizzo dei sistemi informatici.

ART.24 ter: DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

- Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere.
- Art. 416 bis c.p. - Associazione di tipo mafioso anche straniera
- Art. 416 ter c.p. - Scambio elettorale politico – mafioso
- Art. 630 c.p.. – Sequestro di persona a scopo di estorsione
- Art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per agevolare l'attività di associazioni previste dallo stesso articolo
- Art. 407 comma II lett a) numero 5 c.p.p. - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner, di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti.

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede **l'espresso divieto** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerate o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;
- tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico adottati.

I REATI TRANSNAZIONALI:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Un reato è di natura transnazionale qualora si realizzi almeno una delle seguenti circostanze:

- se è stato commesso in più di uno stato;
- se è stato commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione, controllo è avvenuta in un altro Stato;
- se è stato commesso in uno Stato, ma produce effetti sostanziali in un altro.

Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner, di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti.

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede **l'espresso divieto** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerate o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle o esserne strumentali;
- tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico adottati.

A tal fine, la Società ribadisce che **è obbligatorio**:

- rispettare le procedure aziendali e del Gruppo RWE, con particolare riferimento a quelle che regolamentano la selezione e gestione del personale, la gestione degli acquisti, la gestione dei flussi finanziari e l'utilizzo dei sistemi informatici;
- rispettare tutte le procedure e le policy aziendali e del Gruppo RWE che regolamentano la gestione dei rapporti e dei processi infragruppo.

Art. 25 terdecies: REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

Art. 604 bis c.p. – Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner, di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti.

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede **l'espresso divieto** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerate o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;
- tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico adottati.

Art. 25 quaterdecies: I REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

Frode in competizioni sportive (Art. 1 ex Legge 401/1989);

Esercizio abusivo di attività gioco o di scommessa (Art. 4 ex Legge 401/1989)

Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner, di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti.

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede **l'espresso divieto** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerate o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;
- tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice adottati dalla Società.

Art. 25 octies 1, comma 1 e 2: DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI – ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Art. 493 ter c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Art. 493 quater c.p. – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Art. 640 ter c.p. – Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Art. 512 bis c.p. – Trasferimento fraudolento di valori.

Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner, di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti.

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede **l'espresso divieto** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerate o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;
- tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico o con il Codice di Condotta adottati dalla Società e dal Gruppo RWE.

A tal fine, la Società ribadisce che **è obbligatorio**:

- rispettare le procedure aziendali e del Gruppo RWE, con particolare riferimento a quelle che regolamentano la gestione degli acquisti, la gestione dei flussi finanziari e l'utilizzo dei sistemi informatici;
- rispettare tutte le procedure e le policy aziendali e del Gruppo RWE che regolamentano la gestione dei rapporti e dei processi infragruppo.

Art. 25 sexiesdecies: CONTRABBANDO

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943) Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater

DPR n. 73/1943)

- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943)

Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner, di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti.

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede **l'espresso divieto** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerate o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;
- tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico adottati.

A tal fine, la Società ribadisce che **è obbligatorio**:

- rispettare le procedure aziendali e del Gruppo RWE, con particolare riferimento a quelle che regolamentano la gestione degli acquisti e dei flussi finanziari con l'estero; rispettare la normativa in materia doganale, fiscale e tributaria;
- rispettare le procedure aziendali e del Gruppo RWE con particolare riferimento a quelle che regolamentano i rapporti con la PA;
- svolgere un'adeguata attività di selezione dei fornitori, a maggior ragione se è previsto il coinvolgimento di soggetti terzi, quali intermediari, assicurando la trasparente gestione delle forniture di beni e servizi;
- rispettare quanto previsto dalle Parti Speciali dedicati ai rapporti con la PA, ai reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio, nonché ai reati tributari.

Art. 25 septiesdecies e art. 25 duodevicies del D. Lgs. 231/01: DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI.

Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.)

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.)

Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.)

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.)

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.)

Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.)

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.)

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.)

Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.)

Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.)

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.)

Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner, di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti.

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede **l'espresso divieto** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerate o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;
- tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico o con il Codice di Condotta adottati dalla Società e dal Gruppo RWE.

12.2 Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

Attraverso gli appositi canali dedicati, anche in virtù di quanto previsto dalla normativa e dal Modello Organizzativo in materia di c.d. Whistleblowing:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie rispetto alla gestione delle attività a rischio, deve immediatamente comunicarlo presso i canali di segnalazione interna predisposti, secondo la procedura adottata;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni o della mancata applicazione di procedure aziendali, deve immediatamente comunicarlo presso i canali di segnalazione interna predisposti, secondo la procedura adottata.

La Società e l'OdV tutelano i segnalanti da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione. L'OdV assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli

obblighi di legge.

I flussi informativi potranno essere raccolti direttamente dall'OdV nel corso delle proprie riunioni.

Allegato 1

CODICE ETICO

Revisione	Data	Descrizione	Redatto da	Revisionato da	Approvato da
0	22/10/2010	Adozione	Bonetti P.	OdV	CdA
1	25/01/2013	Aggiornamento	Bonetti P.	OdV	CdA
2	20/05/2014	Consolidamento	Bonetti P.	OdV	CdA
3	19/05/2015	Aggiornamento	Bonetti P.	OdV	CdA
4	22/11/2016	Aggiornamento	Avv. Davoli	Bonetti P. – OdV	CdA

5	21/12/2018	Aggiornamento	D. Corso – L. Boellis	OdV	CdA
6	26/09/2019	Aggiornamento	Avv. L. Davoli	OdV	CdA
7	01/02/2021	Aggiornamento a seguito di modifiche societarie e normative	OdV	OdV	CdA
8	10/11/2023	Aggiornamento a seguito di modifiche societarie e normative	Avv. L. Davoli	OdV	CdA
9	11/12/2023	Aggiornamento per adeguamento nuova disciplina Whistleblowing	Avv. L. Davoli	OdV	CdA

Allegato 2

STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Revisione	Data	Descrizione	Redatto da	Revisionato da	Approvato da
0	22/10/2010	Adozione	Bonetti P.	OdV	CdA
1	25/01/2013	Aggiornamento	Bonetti P.	OdV	CdA
2	20/05/2014	Consolidamento	Bonetti P.	OdV	CdA
3	19/05/2015	Aggiornamento	Bonetti P.	OdV	CdA
4	22/11/2016	Aggiornamento	Avv. Davoli	Bonetti P. – OdV	CdA

5	21/12/2018	Aggiornamento	D. Corso – L. Boellis	OdV	CdA
6	01/02/2021	Aggiornamento a seguito di modifiche societarie e normative	Avv. L. Davoli	OdV	CdA
7	10/11/2023	Aggiornamento a seguito di modifiche societarie e normative	Avv. L. Davoli	OdV	CdA
8	11/12/2023	Aggiornamento per adeguamento nuova disciplina Whistleblowing	Avv. L. Davoli	OdV	CdA

Scopo ed ambito di applicazione

È istituito presso la Società un Organo con funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione, allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della Società, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Nomina e composizione

L'Organismo di Vigilanza della Società è un organo collegiale composto da tre membri, due componenti esterni ed un componente interno, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, altresì, a nominare il Presidente con il compito di provvedere all'espletamento delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare e allo svolgimento delle riunioni collegiali, così come in seguito specificato.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza, da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata.

Requisiti di professionalità e di onorabilità

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non deve avere un profilo professionale e personale che possa pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.

Si ritengono necessarie per l'Organismo di Vigilanza le seguenti:

α) Competenze:

- conoscenza dell'Organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva";
- particolare esperienza nell'ambito della applicazione del D. Lgs. 231/01.

β) Caratteristiche personali:

- un profilo etico di indiscutibile valore;
- oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte;
- mancanza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, con soggetti apicali, sindaci o revisori della società;
- mancanza di conflitti di interessi con la società che possano pregiudicare il criterio dell'indipendenza.

Cessazione dall'incarico

La revoca dell'Organismo di Vigilanza e di ciascun componente compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza non può essere revocato se non per giusta causa.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'impossibilità a svolgere il proprio compito per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo così come definiti nel presente Modello, anche in relazione agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Whistleblowing, ad esso attribuiti in forza dell'apposita procedura adottata;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del citato Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal citato Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la revoca dei poteri del componente dell'Organismo di Vigilanza.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno 3 mesi, salvo comprovato motivo di urgenza o per giusta causa.

Durata in carica

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità di azione, la durata

dell'incarico è fissata in anni tre, eventualmente rinnovabili con provvedimento del Consiglio di Amministrazione; il Consiglio di Amministrazione può comunque conferire l'incarico all'OdV per una durata anche inferiore. In ogni caso, ciascun componente rimane in carica fino alla nomina del successore o fino ad un'eventuale riduzione del numero dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Rapporto gerarchico

A garanzia del principio di terzietà, l'Organismo di Vigilanza è collocato in posizione di staff al vertice della Società, riportando e rispondendo direttamente al Consiglio di Amministrazione e, in via straordinaria, al Collegio Sindacale qualora le violazioni emerse siano riferibili agli Amministratori o siano, comunque, di particolare gravità.

Obblighi

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle loro specifiche competenze.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza e deve svolgere l'incarico con continuità.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

In tal senso sono tenuti agli obblighi in materia di whistleblowing loro attribuiti in forza dell'apposita procedura adottata.

Cause d'ineleggibilità e incompatibilità

Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo, possono essere nominati sia membri esterni sia membri interni, purché privi di compiti gestionali che potrebbero incidere sulla autonomia dell'Organismo di Vigilanza.

I componenti dell'Organismo non dovranno avere vincoli di parentela o affinità con il Vertice aziendale, né dovranno essere legati alla Società da interessi economici o da qualsiasi altra situazione di conflitto di interesse tale da inficiarne l'obiettività di giudizio. Ogni eventuale situazione di conflitto di interesse sarà valutata dal Consiglio di Amministrazione.

Non potranno essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo citato.

Ove il Presidente o un componente dell'Organismo incorrano in una delle cause di ineleggibilità e/o

incompatibilità suddette, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione deve revocare il mandato.

Poteri dell'organismo

All'Organismo di Vigilanza sono devoluti poteri ispettivi e di controllo non in ordine alla realizzazione dei reati, bensì al funzionamento ed all'osservanza del Modello nel suo complesso, per finalità di miglioramento ed aggiornamento del Modello stesso.

Per esercitare efficacemente le proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza ha poteri ispettivi e di controllo ed in particolare:

- ha libero accesso a tutti i documenti e tutte le informazioni presso tutte le funzioni della Società ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

Compiti dell'organismo

L'Organismo di Vigilanza vigila sull'efficacia e sull'aggiornamento del Modello e/o dei suoi elementi costitutivi.

L'Organismo di Vigilanza deve in particolare:

- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs n. 231/2001;
- sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio tesi alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- verificare il rispetto degli standard di comportamento e delle procedure previste dal Modello organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali, mediante analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione, circa lo stato di attuazione e l'operatività del Modello;
- promuovere e/o sviluppare, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di informazione ed comunicazione interna, con riferimento al Modello, agli standard di comportamento e alle procedure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- promuovere e/o sviluppare l'organizzazione, di concerto con le funzioni aziendali preposte, di corsi di formazione e la predisposizione di materiale informativo utili alla comunicazione e divulgazione dei principi etici e degli standard cui la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività;
- segnalare all'organo amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente;
- formulare proposte all'organo amministrativo e/o alle funzioni interessate, di eventuali

aggiornamenti ed adeguamenti del Modello organizzativo adottato e dei suoi elementi costitutivi, in conseguenza di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo;
- significative modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d’impresa;
- modifiche normative.
 - analizzare i flussi informativi periodici e ad evento pervenuti;
 - gestire eventuali segnalazioni Whistleblowing nel rispetto della procedura adottata a cui si rinvia.
-

Collaboratori interni ed esterni

Per l’esecuzione delle sue attività, l’Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell’esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza e riservatezza previsti per i componenti dell’Organismo di Vigilanza.

Riunioni periodiche

L’Organismo di Vigilanza deve riunirsi con frequenza adeguata a garantire la continuità dei compiti previsti, e comunque ogni qual volta se ne presenti la necessità e/o opportunità.

Regolamento dell’organismo di vigilanza

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità di azione dell’Organismo di Vigilanza, la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli e l’individuazione dei controlli e delle procedure di analisi sono oggetto di apposito regolamento che verrà approvato in autonomia dall’Organismo di Vigilanza.

Risorse finanziarie dell’organismo

L’Organismo di Vigilanza è provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede a dotare l’Organismo di Vigilanza di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell’esercizio delle sue funzioni.

Modifiche allo statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere

validamente adottate da parte del Consiglio di Amministrazione.

Allegato 3

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Revisione	Data	Descrizione	Redatto da	Revisionato da	Approvato da
0	22/10/2010	Adozione	Bonetti P.	OdV	CdA
1	25/01/2013	Aggiornamento	Bonetti P.	OdV	CdA
2	20/05/2014	Consolidamento	Bonetti P.	OdV	CdA
3	19/05/2015	Aggiornamento	Bonetti P.	OdV	CdA
4	22/11/2016	Aggiornamento	Avv. Davoli	Bonetti P. – OdV	CdA

5	21/12/2018	Aggiornamento	D. Corso – L. Boellis	OdV	CdA
6	01/02/2021	Aggiornamento a seguito di modifiche societarie e normative	Avv. L. Davoli	OdV	CdA
7	10/11/2023	Aggiornamento a seguito di modifiche societarie e normative	Avv. L. Davoli	OdV	CdA
8	11/12/2023	Aggiornamento per adeguamento nuova disciplina Whistleblowing	Avv. L. Davoli	OdV	CdA

RIUNIONI

a) Convocazione

L'Organismo di Vigilanza si riunisce con cadenza adeguata allo svolgimento dei propri compiti e comunque almeno quattro volte l'anno, ma può essere convocato su richiesta di ciascuno dei suoi membri, ovvero ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario. L'Organismo si riunisce anche su richiesta del Consiglio di Amministrazione della società.

L'Organismo di Vigilanza viene convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza o di suo impedimento da un altro membro dell'Organismo, con un preavviso di almeno 5 giorni, fatti salvi i casi di urgenza in cui tale termine viene ridotto a 3 giorni.

La convocazione avviene mediante lettera raccomandata, telefax con avviso di ricevimento ovvero anche attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione aziendali, come e-mail, e deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione con il relativo ordine del giorno che verrà discusso.

Per ogni argomento da trattare deve essere messa a disposizione dei membri la relativa documentazione.

Anche se la convocazione difetta di uno dei requisiti sopra indicati, la riunione si considera validamente costituita purché siano presenti tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

L'Organismo di Vigilanza si può riunire anche tramite video conference o call conference. Le riunioni si intendono validamente costituite tramite video o call conference tramite il collegamento a distanza di ciascun partecipante senza che sia richiesta la compresenza fisica di due soggetti presso il medesimo luogo.

b) Modalità di funzionamento.

L'Organismo di Vigilanza può invitare alle riunioni persone esterne, quali membri del CdA, membri del collegio sindacale, revisori, consulenti esterni o responsabili delle funzioni centrali o periferiche della Società chiamati a riferire su argomenti di stretta competenza.

E' opportuno che almeno una volta l'anno, l'Organismo di Vigilanza incontri il Collegio Sindacale. Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza presente alla riunione ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del suo dissenso.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza che, nello svolgimento di una determinata attività, si trovi in una situazione di conflitto di interesse tale da determinare in concreto una divergenza tra l'interesse della Società e quello personale, deve darne comunicazione agli altri componenti, astenendosi dal partecipare alle riunioni e alle deliberazioni relative, pena l'invalidità della delibera adottata.

Eventuali membri interni con funzioni che possano determinare conflitti di interessi o elementi di inopportunità sono tenuti ad astenersi rispetto alle riunioni e alle votazioni che abbiano ad oggetto situazioni gestionali che li vedono coinvolti. In ogni caso il controllore non può essere il controllato.

c) Verbalizzazione.

Il contenuto delle riunioni e le decisioni assunte devono essere riportate in apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'Organismo di Vigilanza che viene redatto da un segretario nominato, anche all'uopo, dal Presidente.

La segreteria dell'Organismo di Vigilanza ha il compito di provvedere alla redazione dei verbali ed alla tenuta del libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza.

Su disposizione del Presidente il verbale potrà essere oggetto di specifica approvazione nella successiva riunione dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza dà esecuzione alle delibere approvate, direttamente o tramite le competenti funzioni della società, e ne verifica l'attuazione sulla quale riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di seguito indicate.

d) Archiviazione.

I verbali delle riunioni, eventuali segnalazioni ed in generale tutta la documentazione relativa all'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza viene custodita in un armadio chiuso non accessibile a terzi.

In particolare, il verbale redatto in occasione delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza dovrà essere archiviato nell'apposito libro delle riunioni e delle delibere dell'Organismo di Vigilanza, custodito in un armadio chiuso non accessibile a terzi.

MONITORAGGIO FLUSSI INFORMATIVI

a) Definizione

L'art. 6, Il comma, lett. d) del D. Lgs. 231/01 dispone che il Modello Organizzativo debba prevedere "obblighi di informazione nei confronti dell'OdV", in modo che quest'ultimo possa espletare al meglio la propria attività di verifica. Il monitoraggio dei flussi informativi consiste, quindi, in adempimento a tale articolo, nel monitorare costantemente i flussi di informazione generati dalle singole funzioni aziendali, anche su impulso dell'Organismo di Vigilanza.

Come sarà meglio specificato nel punto c), il monitoraggio costante riguarda principalmente l'effettività e l'adeguatezza del Modello, l'evoluzione dell'organizzazione aziendale, il sistema delle deleghe e delle procure, l'evoluzione normativa che possa avere riflessi sull'applicazione del D. Lgs. 231/2001, le informazioni fornite dalle singole funzioni e dal personale della Società.

b) Destinatari.

L'obbligo di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza è posto a carico degli amministratori, sindaci, soggetti che operano per la società incaricata della revisione della Società, nonché tutti i suoi responsabili di funzione ed è esteso anche a tutti i dipendenti, senza eccezione alcuna.

Tale obbligo si estende anche a tutti coloro che, pur esterni alla società operino, direttamente o indirettamente, per questa, quali procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori o partner commerciali.

I destinatari di tale obbligo, in particolare, devono segnalare all'Organismo di Vigilanza tutte le notizie relative alla commissione o alla potenziale commissione di reati o di deviazioni comportamentali rispetto ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo. I dirigenti devono, inoltre, segnalare le violazioni commesse dai dipendenti che rispondono a loro gerarchicamente.

Le informazioni fornite all'Organismo di Vigilanza saranno utilizzate al fine di migliorare la pianificazione dei controlli senza costituire a carico dello stesso un obbligo di verifica puntuale e sistematica dei fatti rappresentati.

c) Oggetto.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i flussi informativi dovranno avere ad oggetto:

- eventuali ordini ricevuti dal superiore o direttive impartite dalla controllante e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna o il Modello Organizzativo;
- eventuali comportamenti difformi dai principi e dai protocolli previsti nel Modello Organizzativo;
- eventuali disposizioni e comunicazioni organizzative che comportano modifiche

nell'Organizzazione aziendale vigente;

- aggiornamento del sistema delle deleghe, dei poteri e delle procure conferite;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi della polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al decreto;
- notizie relative alla effettiva attuazione del Modello a tutti i livelli aziendali con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle sanzioni eventualmente irrogate ovvero dei procedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

d) Modalità del monitoraggio.

L'attività di impulso e di controllo del sistema di reporting appena descritto verrà svolta direttamente dall'Organismo di Vigilanza.

e) Whistleblowing

Come previsto dal D. Lgs. 24/2023 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di Whistleblowing, la Società coinvolto l'OdV nella gestione delle segnalazioni eventualmente pervenute presso i canali di segnalazione interna, secondo la procedura adottata.

L'OdV, ove ritenuto utile e/o necessario, pianifica l'attività da compiere, ricorrendo, se necessario, all'apporto di professionisti esterni.

Restano fermi gli obblighi di riservatezza e di gestione della segnalazione secondo quanto previsto dalla specifica procedura alla quale si rinvia.

PIANO DELLE ATTIVITA' OPERATIVE

a) Verifiche e controlli sul modello.

L'Organismo di Vigilanza redige con cadenza annuale un programma di vigilanza attraverso il quale, pianifica, in linea di massima, la propria attività operativa di verifica e controllo.

Il piano contiene un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno prevedendo, altresì, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

b) Parametri e priorità.

L'individuazione delle singole procedure da sottoporre a controllo e la priorità degli interventi è rimessa alla valutazione dell'Organismo di Vigilanza, il quale potrà tenere conto di una serie di parametri tra cui, a titolo esemplificativo:

- risultanze del Risk assessment;
- livello dei controlli presenti nelle procedure che regolamentano le attività sensibili;

- cambiamenti organizzativi/normativi.

Il Piano annuale potrà comunque essere oggetto di modifiche nel corso dell'anno di riferimento in seguito a:

- risultanze di eventuali verifiche effettuate anche su singole operazioni;
- esiti degli incontri periodici tenuti con i responsabili delle varie funzioni;
- eventuali criticità emerse in seguito a segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza.

c) Strumenti e poteri dell'OdV.

Nel corso delle verifiche e delle ispezioni, all'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti i più ampi poteri, affinché possa svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

Gli strumenti a disposizione consistono nelle attività di:

- risk assessment, intendendosi con ciò adeguate e sistematiche procedure di ricerca, identificazione e rivalutazione periodica dei rischi;
- controlli mirati, ossia l'esistenza di un tempestivo approfondimento dei segnali premonitori di irregolarità o la segnalazione di un caso sospetto;
- controlli di routine o a sorpresa al fine di accertare la conformità delle attività alle procedure stabilite e lo sviluppo di adeguate procedure operative;
- controllo del modello organizzativo nel suo complesso, cioè un programma di controllo e di rivisitazione periodico dei risultati del modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV potrà utilizzare i fondi a propria disposizione per effettuare corsi di aggiornamento, per consulenze esterne, per l'acquisto o l'utilizzo di strumenti di formazione e per tutto ciò che può accrescere la competenza dei membri dell'Organismo.

d) Reporting dell'OdV verso il verso gli organi sociali.

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del modello, all'emersione di eventuali criticità ed alle eventuali azioni correttive da apportare, secondo le seguenti modalità:

- con cadenza annuale, una relazione riepilogativa sull'attività svolta nell'anno in corso ed un piano delle attività previste per l'anno successivo, da presentare al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale;
- immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie, per esempio, violazioni di principi contenuti nel modello, innovazioni in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ed in caso di segnalazioni ricevute che rivestano carattere d'urgenza, da presentare al consiglio di amministrazione.

Allegato 4

**SISTEMA DISCIPLINARE EX ART. 6, II COMMA
LETT.
E) DEL D.LGS. 231/01**

Revisione	Data	Descrizione	Redatto da	Revisionato da	Approvato da
0	22/10/2010	Adozione	Bonetti P.	OdV	CdA
1	25/01/2013	Aggiornamento	Bonetti P.	OdV	CdA
2	20/05/2014	Consolidamento	Bonetti P.	OdV	CdA
3	19/05/2015	Aggiornamento	Bonetti P.	OdV	CdA
4	22/11/2016	Aggiornamento	Avv. Davoli	Bonetti P. – OdV	CdA

5	21/12/2018	Aggiornamento	D. Corso – L. Boellis	OdV	CdA
6	01/02/2021	Aggiornamento a seguito di modifiche societarie e normative	Avv. L. Davoli	OdV	CdA
7	10/11/2023	Aggiornamento a seguito di modifiche societarie e normative	Avv. L. Davoli	OdV	CdA

SISTEMA DISCIPLINARE EX ART.6, COMMA 2, lett. e) D.Lgs.231/01

Il Sistema disciplinare previsto dall'art. 6 del D.Lgs.231/01 è una condizione necessaria di validità del Modello Organizzativo finalizzato alla prevenzione dei rischi reato all'interno dell'azienda.

Il sistema disciplinare è conforme alla legge.

Il Modello impone comportamenti e osservanza di principi e protocolli e deve necessariamente prevedere sanzioni che puniscano i comportamenti difformi da quanto stabilito.

Le violazioni del Modello Organizzativo o delle prescrizioni del Codice Etico o del Codice di Condotta ledono il rapporto di fiducia instaurato con la Società e devono di conseguenza comportare azioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato.

Ai sensi di quanto prescritto dal D. Lgs. 24/2023 si prevede espressamente che costituiscono violazione del Modello e comportano pertanto sanzioni disciplinari, secondo il presente sistema, anche i seguenti atti:

- la violazione dell'obbligo di riservatezza come previsto dalla norma;
- l'ostacolo, anche tentato, all'invio di una segnalazione;
- la commissione di atti di ritorsione nei confronti del segnalante;
- la mancata istituzione dei canali di segnalazione o la mancata adozione di una procedura per la gestione delle segnalazioni o la non conformità degli stessi alla normativa vigente;
- la mancata attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona del segnalante per i reati di diffamazione o calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, il segnalante tenuto al rispetto del Modello Organizzativo e Gestionale adottato è sanzionato ai sensi del presente Sistema Disciplinare.

E' importante sottolineare, inoltre, come l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinda dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Quanto alla tipologia delle sanzioni irrogabili, in via preliminare va precisato che, nel caso di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall'art. 7

dello Statuto dei Lavoratori e/o da normative speciali, di legge o di contratto, ove applicabili, ed è caratterizzato, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle sanzioni.

La parte del Modello che contempla il codice comportamentale e sanzionatorio, nel rispetto del dettato normativo di cui all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, dovrà essere portato a conoscenza di tutti i dipendenti mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

Presupposti del codice disciplinare-sanzionatorio

Il presente codice è stato configurato nel puntuale rispetto di tutte le disposizioni di legge in tema di lavoro.

In considerazione del sistema delle relazioni sindacali in essere e dell'articolato normativo esistente a riguardo dei contratti collettivi di lavoro specificatamente applicabili al personale della Società, non sono state previste modalità e sanzioni diverse da quelle già codificate e riportate nei contratti collettivi e negli accordi sindacali.

Si è unicamente provveduto a raccordare le statuizioni organizzative e regolamentari previste dal Modello adottato, alle eventuali inosservanze dei soggetti agenti nell'ambito del Modello stesso ed a commisurare le ipotesi sanzionatorie alla gravità ed al rischio, anche potenziale, che l'operato in deroga dei soggetti possa costituire ai fini della commissione dei reati di cui al Decreto richiamato.

In virtù di ciò, i principi che determinano il sistema sanzionatorio si possono così specificare:

- **Legalità e tipicità:** le sanzioni adottabili sono quelle qui specificate, previste ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 231/01. L'addebito che le giustifica deve corrispondere all'addebito contestato;
- **Autonomia e complementarietà:** il sistema sanzionatorio del modello organizzativo è complementare ed autonomo rispetto al sistema disciplinare stabilito dal CCNL applicabile alle categorie di lavoratori presenti nella Società.
- **Pubblicità:** la Società deve dare massima ed adeguata conoscibilità del sistema sanzionatorio;
- **Contraddittorio:** gli addebiti dovranno essere contestati per iscritto, in modo specifico, immediato e immutabile;

- **Tempestività:** il procedimento disciplinare che ne consegue e l'eventuale applicazione della sanzione devono avvenire entro un tempo certo e ragionevole;
- **Gradualità:** le sanzioni sono state pensate per corrispondere alla differente gravità dell'infrazione commessa e dovranno essere applicate sulla base di una valutazione della gravità dell'infrazione che tenga presente tutti gli elementi soggettivi e oggettivi.

Sezione I - LE SANZIONI

Sanzioni per i lavoratori

Il comportamento del lavoratore dipendente che viola le regole previste dal Modello è definito illecito disciplinare.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti rientrano tra quelle indicate dal codice disciplinare aziendale, di cui al vigente CCNL Settore Elettrico applicabile ai dipendenti della Società, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) ed eventuali normative speciali, di legge o di contratto, applicabili.

Il lavoratore responsabile di azioni od omissioni in contrasto con le regole previste dal presente Modello Organizzativo, è soggetto, in relazione alla gravità ed alla reiterazione delle inosservanze ed al danno provocato alla società o a terzi, alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto;
- c) multa non superiore a quattro ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 5 giorni, eccezionalmente estensibile fino a 10 giorni;
- e) trasferimento per punizione;
- f) licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso;
- g) licenziamento senza preavviso.

Il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello o adottate, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso incorre nel provvedimento di richiamo verbale o nel richiamo scritto a seconda della gravità della violazione, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle specifiche disposizioni.

Il lavoratore, che essendo già incorso nel provvedimento del richiamo scritto persista nella violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o continui ad adottare, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, incorre nel provvedimento della sanzione della multa, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la

ripetuta effettuazione della non osservanza delle specifiche disposizioni.

Il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando nell'espletamento di attività nell'area a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società arrechi danno alla Società stessa o la esponga ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda, incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione o del trasferimento per punizione, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda. Nello stesso provvedimento incorre il lavoratore che, essendo già incorso nel provvedimento della multa, persista nella violazione delle procedure interne dal presente Modello o continui ad adottare, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso. Il lavoratore potrà essere sospeso dal servizio e dall'intera retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni o trasferito per punizione, a seconda della gravità della violazione.

Il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, ferme restando le sue eventuali autonome responsabilità di carattere penale, incorre nel provvedimento del licenziamento (con e senza preavviso a seconda delle gravità della violazione), dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti che, determinando un grave pregiudizio per l'azienda, fanno venire meno radicalmente la fiducia della società nei suoi confronti. Nello stesso provvedimento incorre il lavoratore che, essendo già incorso nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, persista nella violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o continui ad adottare, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e di contratto collettivo, ogni diritto dell'azienda in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dal dipendente, a seguito della violazione da parte di quest'ultimo sia delle procedure che delle norme comportamentali previste dal Decreto.

Sanzioni per personale

dirigente

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello, o di

adozione nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dal vigente C.C.N.L. applicabile personale dirigente della Società.

Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e di contratto collettivo, ogni diritto dell'azienda in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dal dirigente, a seguito della violazione da parte di quest'ultimo sia delle procedure che delle norme comportamentali previste dal Decreto.

Misure nei confronti degli amministratori e sindaci

In caso di violazione da parte degli amministratori o da parte dei membri del collegio sindacale delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con le disposizioni o i principi del Modello, l'OdV informerà tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

In ogni caso, la violazione dei protocolli del Modello Organizzativo, in base ai principi di gradualità e di fattualità già previste dal presente sistema sanzionatorio, comporterà l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- richiamo scritto;
- diffida al puntuale rispetto del Modello Organizzativo;
- decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo fino al 50%;
- revoca dell'incarico.

Sanzioni nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza

La revoca dei membri dell'Organismo di Vigilanza compete esclusivamente all'organo amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza non può essere revocato se non per giusta causa.

A tale proposito, per giusta causa di revoca deve intendersi:

- a) l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'impossibilità a svolgere il proprio compito per un periodo superiore a sei mesi;
- b) l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- c) un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo così come definiti nel Modello Organizzativo;

- d) una sentenza di condanna dell'ente ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del citato Decreto;
- e) una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal citato Decreto;
- f) una sentenza di condanna passata in giudicato a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, l'organo amministrativo, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la revoca dei poteri del componente dell'Organismo di Vigilanza.

A ciò si aggiunge che anche la violazione della tutela dell'identità del segnalante o della gestione della segnalazione in materia di Whistleblowing da parte dell'OdV può essere considerata giusta causa di revoca.

Misure nei confronti di soggetti esterni

Nei contratti e negli accordi stipulati con società consulenti, collaboratori esterni, partners, etc., devono essere inserite specifiche clausole in base alle quali ogni comportamento degli stessi, ovvero da loro incaricati, posto in essere in contrasto con le linee guida del Modello e tale da comportare il rischio di commissione di reati previsti dal Decreto consentirà alla società di risolvere il contratto, salvo il risarcimento dei danni.

Determinazione della sanzione e punibilità del tentativo.

Ai fini dell'individuazione e dell'irrogazione delle sanzioni occorre tener conto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza rispetto al fatto contestato. In particolare rilevano:

- la gravità della condotta e dell'evento causato;
- l'intenzionalità della condotta ed il grado di prevedibilità dell'evento dannoso;
- modalità e circostanze della condotta;
- mansioni e funzioni lavorative;
- tipologia della violazione compiuta.
- In base ai principi stessi del D. Lgs. 231/01 è, altresì, punibile il tentativo.

Possono aggravare la sanzione le seguenti circostanze:

- reiterazione recidiva;
- condotta che comporti più violazioni dei protocolli del Modello Organizzativo, Codice Etico

compreso e Codice di Condotta;

- intenzionale concorso di due o più soggetti nella commissione della violazione;
- la violazione delle norme che tutelano la sicurezza dei lavoratori.

Sezione II - IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni è caratterizzato da:

- 1) la fase della contestazione della violazione all'interessato;
- 2) la fase di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

In ogni caso, il procedimento di irrogazione ha inizio a seguito della ricezione, da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti, e di seguito indicati, della comunicazione con cui l'OdV segnala l'accertamento dell'avvenuta violazione del Modello.

Più precisamente, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, l'OdV ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli, che ritenga opportuni, rientranti nell'ambito della propria attività.

Esaurita l'attività di verifica e di controllo, l'OdV valuta, se si è effettivamente verificata una violazione sanzionabile del Modello e, in tal caso, segnala la stessa agli organi aziendali competenti.

Nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

Nell'ipotesi in cui l'OdV riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto che rivesta la carica di Amministratore, il quale non sia legato alla Società da rapporto di lavoro subordinato, provvede a trasmettere al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione convoca il membro indicato dall'OdV per un'adunanza del Consiglio, da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- indicare la data della adunanza, avvisando l'interessato della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali.

La convocazione deve essere sottoscritta dal Presidente o da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione.

A tale adunanza, a cui è invitato a partecipare anche l'OdV, si provvede all'audizione del soggetto convocato, all'eventuale acquisizione delle deduzioni e dei rilievi da quest'ultimo formulate, oltre all'espletamento di ogni ulteriore accertamento che si ritenga opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi così acquisiti, determina la sanzione da applicare, motivando la propria decisione, fornendo i propri criteri di valutazione in particolare nel caso di dissenso rispetto alla sanzione proposta di sanzione che era stata formulata dall'OdV.

Nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione ritenga di dover applicare la sanzione della decurtazione degli emolumenti o della revoca dall'incarico, provvede immediatamente a convocare l'Assemblea per le relative deliberazioni.

La delibera del Consiglio di Amministrazione e/o quella dell'Assemblea, a seconda dei casi, viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, all'interessato nonché all'OdV, per le opportune verifiche.

Il procedimento sopra descritto trova applicazione anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un componente del Collegio Sindacale.

Qualora, invece, la violazione del Modello sia posta in essere da parte di un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, troverà applicazione quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori.

Nel caso in cui, al termine del procedimento di accertamento della violazione segnalata, si ritenga necessario applicare la sanzione del licenziamento, il Consiglio di Amministrazione convoca senza indugio l'Assemblea dei soci per deliberare la revoca dell'Amministratore dall'incarico.

Resta in facoltà della Società agire in responsabilità nei confronti dell'amministratore o del Sindaco autore della violazione.

Nei confronti dei Dipendenti (Dirigenti e Lavoratori)

Il procedimento per la contestazione delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni è quello previsto dalla Società in conformità con quanto stabilito dallo Statuto dei Lavoratori.

Nei confronti degli Altri Destinatari

Qualora la violazione del Modello venga effettuata da parte di un Terzo Destinatario, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione, una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione che ritiene opportuna rispetto al caso concreto.

Ricevuta tale relazione da parte dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione e/o il Responsabile delegato alla gestione del rapporto contrattuale interessato, entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione stessa, si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla concreta applicazione della misura da irrogare, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Il Responsabile della gestione del rapporto contrattuale invia, quindi, al soggetto interessato una comunicazione scritta, contenente l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione, nonché il rimedio contrattualmente previsto che deve trovare applicazione.

Infine, il Responsabile della gestione del rapporto contrattuale, comunica, per iscritto, al soggetto interessato il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione. Al Responsabile della gestione del rapporto contrattuale spetta l'obbligo di verificare l'effettiva applicazione della sanzione stessa, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

Monitoraggio e adeguamento.

Il sistema disciplinare verrà costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza che, se necessario, lo adeguerà, nel rispetto della legge, a seconda delle mutate esigenze dell'ente.

Allegato 5

ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/01

Revisione	Data	Descrizione	Redatto da	Revisionato da	Approvato da
0	22/10/2010	Adozione	Bonetti P.	OdV	CdA
1	25/01/2013	Aggiornamento	Bonetti P.	OdV	CdA
2	20/05/2014	Consolidamento	Bonetti P.	OdV	CdA
3	19/05/2015	Aggiornamento	Bonetti P.	OdV	CdA
4	22/11/2016	Aggiornamento	Avv. Davoli	Bonetti P. – OdV	CdA

5	21/12/2018	Aggiornamento	D. Corso – L. Boellis	OdV	CdA
6	26/09/2019	Aggiornamento	Avv. L. Davoli	OdV	CdA
7	01/02/2021	Aggiornamento a seguito di modifiche normative	Avv. L. Davoli	OdV	CdA
8	10/11/2023	Aggiornamento a seguito di modifiche normative	Avv. L. Davoli	OdV	CdA

Delitti contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 ex D. Lgs. 231/01)

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 23/12/1986 n. 898)

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)

Concussione (art. 317 c.p.)

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione e abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Peculato (art. 314, I comma c.p.)

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Reati informatici (Art. 24 bis ex D.Lgs. 231/01)

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter)

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e di altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21/09/2019 n. 105)

Delitti contro la fede pubblica (Art. 25 bis ex D.Lgs. 231/01)

Falsificazione di monete (art. 453 c.p.)

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Spendita ed introduzione nello Stato di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione, o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Fabbricazione o detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di opere industriali (art.473 c.p.)

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.)

Reati societari (Art. 25 ter ex D.Lgs. 231/01)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.)

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, I e II comma c.c.)

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Art. 54 D.Lgs. 19/2023)

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies ex D.Lgs. 231/01)

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)

Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)

Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)

Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.)

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Alienazione o acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

Delitti contro la persona (Art.25 quater 1 ex D.Lgs. 231/01)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

Delitti di terrorismo (Art.25 quater ex D.Lgs. 231/01)

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)

Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis. 1 c.p.)

Assistenza degli associati (art. 270 ter c.p.)

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies 1 c.p.)

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies 2 c.p.)

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)

Atto di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)

Sequestro a scopo di coazione (art. 289 ter c.p.)

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)

Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)

Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)

Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)

Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)

Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. 342/1976 art. 1)

Danneggiamento delle installazioni a terra (L. 342/1976 art. 2)

Sanzioni (L. 422/1989 art. 3)

Pentimento operoso (art. 5 D.L. 625/1979)

Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo- new York 09 dicembre 1999

Market Abuse (Art. 25 sexies ex D.Lgs. 231/01)

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

Altre fattispecie di abuso di mercato (art. 187 quinquies TUF)

Reati transnazionali

L'art. 3 della legge n. 146/2006 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di

uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime (Art. 25 septies ex D.Lgs. 231/01)

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Lesioni colpose gravi e gravissime (art. 590, terzo comma, c.p.)

entrambi i delitti se commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25 octies ex D.Lgs. 231/01)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Impiego di beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25 octies. 1, comma 1 e 2 ex D. Lgs. 231/01)

Delitti contro l'industria e il commercio (Art.25 bis 1 ex D. Lgs. 231/01)

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art.513 c.p.)

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art.513-bis c.p.)

Frodi contro le industrie nazionali (art.514 c.p.)

Frode nell'esercizio del commercio (art.515 c.p.)

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art.516 c.p.)

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art.517 c.p.)

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter ex D.Lgs. 231/01)

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

Scambio elettorale politico – mafioso (Art. 416 ter c.p.)

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per agevolare l'attività di associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 decies ex D. Lgs. 231/01)

Art. 377 bis c.p.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies ex D.Lgs. 231/01)

Art. 171 della Legge 22 aprile 1941 n. 633

Art. 171 bis della Legge 22 aprile 1941 n. 633

Art. 171 ter della Legge 22 aprile 1941 n. 633

Art. 171 septies della Legge 22 aprile 1941 n. 633

Art. 171 octies della Legge 22 aprile 1941 n. 633

Reati Ambientali (Art. 25 undecies ex D.Lgs. 231/01)

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727 bis c.p.)

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733 bis c.p.)

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

Circostanza aggravanti (art. 452 octies c.p.)

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452 quaterdecies c.p.)

Norme a tutela del suolo, del sottosuolo nonché delle acque dall'inquinamento (Art. 137 ex D. Lgs. 152/06)

Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (Art. 256 ex D. Lgs. 152/06)

Bonifica dei siti (Art. 257 ex D. Lgs. 152/06)

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 ex D. Lgs. 152/06)

Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 ex D.Lgs. 152/06)

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260bis ex D. Lgs. 152/06)

Norma a tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (Art. 279 ex D. Lgs. 152/06)

Norme sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Artt. 1-2-3bis-6 ex Legge 150/1992)

Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (Art. 3 ex Legge 549/1993)

Inquinamento doloso delle navi (Art. 8 ex D. Lgs. 202/2007)

Inquinamento colposo delle navi (Art. 9 ex D. Lgs. 202/2007)

Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies ex D.Lgs. 231/01)

Art. 22, comma 12 bis ex D.Lgs. 286/1998

Art. 12, commi 3, 3bis, 3 ter e 5 ex D. Lgs. 286/1998

Razzismo e Xenofobia (art. 25 terdecies ex D.Lgs. 231/01)

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604 bis c.p.)

Reati in materia di frode in competizioni sportive (art. 25 quaterdecies ex D.Lgs. 231/01)

Esercizio abusivo di gioco o di scommesso e giochi d'azzardo a mezzo di apparecchi vietati (Artt. 1 e 4 della Legge 13 Dicembre 1989, n. 401)

Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies ex D.Lgs. 231/01)

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

Contrabbando (art. 25 sexiesdecies ex D.Lgs. 231/01)

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943)

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943)

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943)

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943)

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943)

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943)

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943)

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943)

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943)

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943)

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943)

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943)

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943)

Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943)

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943)

Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25 septiesdecies ex D. Lgs. 231/01)

Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)

Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25 duodevicies ex D. Lgs. 231/01)

Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

Allegato 6

ORGANIGRAMMA

Revisione	Data	Descrizione	Redatto da	Revisionato da	Approvato da
0	26/09/2019	Aggiornamento	Avv.L.Davoli	OdV	CdA
1	01/09/2021	Aggiornamento a seguito di modifiche societarie	RWE Renewables Italia S.r.l.	OdV	
2	10/11/2023	Aggiornamento a seguito di modifiche societarie	Avv. L. Davoli	OdV	CdA



Organigramma

Funzione	Composizione
RWE Renewables Italia s.r.l. <u>Governance</u>	Il CdA è composto da: <ul style="list-style-type: none">• Presidente CdA: RAIA PAOLO GIUSEPPE• Vice Presidente CdA: ROLANDI DANIELA• Consigliere: NIGIOTTI LUDOVICA• Consigliere: COSTANTINI ALESSANDRA Il Collegio sindacale è composto da: <ul style="list-style-type: none">• Presidente: GARINI Antonio Giuseppe• Sindaco effettivo: PIROTTA Michele• Sindaco effettivo: FILIPPINI Luigi Carlo• Sindaco supplente: REDEGHIERI BARONI Maurizio• Sindaco supplente: MARMOLARO Maria Società di revisione: PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA
<u>Datore di Lavoro</u>	RAIA Paolo Giuseppe
<u>Dirigenti delegati ex d.lgs. 81/2008</u>	BEVITORI Fabio, limitatamente all' esercizio e alla manutenzione degli impianti NIGIOTTI Ludovica, limitatamente allo sviluppo dei progetti PECORARIO Francesco, limitatamente alle attività preliminari e connesse alla costruzione degli impianti
<u>Procuratore (Sub-delegato) ex d.lgs. 81/2008</u>	SORRENTINO Giuseppe
<u>RSPP ex d.lgs. 81/2008</u>	GELMINI Andrea)
<u>Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza</u>	LORELLI Francesco
<u>Medico competente</u>	MANZONE Mauro (Medico Coordinatore) CONTINI Laura (Medico Coordinato)
<u>Delegati in materia ambientale</u>	BEVITORI Fabio, limitatamente all'esercizio e manutenzione degli impianti PECORARIO Francesco, limitatamente alle attività preliminari e connesse alla costruzione degli impianti